

## **CONSIGLIO DELLA CITTÀ' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

### **I convocazione**

**Seduta pubblica del 21/12/2022**

Presiede il **SINDACO METROPOLITANO LEPORE MATTEO**

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti i Consiglieri:

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Lepore Matteo (Sindaco)</b> | <b>Crescimbeni Paolo</b>      |
| <b>Accorsi Sara</b>            | <b>Larghetti Simona</b>       |
| <b>Baccilieri Diego (*)</b>    | <b>Mantovani Dario (*)</b>    |
| <b>Bassi Emanuele</b>          | <b>Panieri Marco</b>          |
| <b>Bertoni Angela</b>          | <b>Panzacchi Barbara</b>      |
| <b>Bittini Loretta (*)</b>     | <b>Ruscigno Daniele</b>       |
| <b>Carapia Simone (*)</b>      | <b>Santoni Alessandro</b>     |
| <b>Cima Franco</b>             | <b>Veronesi Giampiero (*)</b> |

Presenti n. 16

Sono assenti i Consiglieri:

**Celli Davide**

**Fabbri Maurizio (\*\*)**

**Polazzi Mattia (\*\*)**

Scrutatori: Cima Franco, Larghetti Simona, Santoni Alessandro.

Partecipa il **SEGRETARIO GENERALE FINARDI ROBERTO**

(\*) = partecipa da remoto

(\*\*) = assente giustificato

**SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**  
**U.O SOCIETA'**

**OGGETTO:** ACQUISIZIONE DI AZIONI NELLA SOCIETA' ART-ER ATTRATTIVITÀ RICERCA TERRITORIO S.C.P.A. E ATTI CONSEGUENTI

**IL CONSIGLIO METROPOLITANO**

**Decisione**

- 1) Approva la Relazione informativa e istruttoria per l'adesione della Città metropolitana ad ART-ER "Attrattività Ricerca Territorio" S.C.P.A., allegata sub 1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 2) Approva, per le ragioni indicate in motivazione, l'adesione della Città metropolitana alla società ART-ER - Attrattività Ricerca Territorio - S.c.p.a. mediante sottoscrizione di n. 8.500 azioni del valore nominale di 1,00 Euro e per complessivi Euro 8.500,00;
- 3) Approva conseguentemente lo Statuto sociale di ART-ER, allegato sub 2) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 4) Approva l'Accordo per l'esercizio del controllo analogo congiunto su ART-ER S.c.p.a., pur esso allegato sub 3) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, autorizzando il Sindaco metropolitano alla sua sottoscrizione ed ad apportare le modifiche di carattere formale eventualmente necessarie, fatta salva la sostanza dell'atto;
- 5) Dà atto che il concreto ed effettivo contributo derivante dalla partecipazione al Fondo consortile, analogamente alla identificazione puntuale delle azioni comuni, saranno definiti a seguito dell'approvazione del PAC 2023 - Piano Annuale Consortile - che genera accordi e convenzioni con i Soci, per il quale Città metropolitana si orienta, allo stato, per una partecipazione futura al fondo consortile in kind (ore/uomo e/o beni e servizi), stimata in Euro 41.582,00;
- 6) Dà atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente in Relazione alla sottoscrizione di capitale sociale relativa all'ingresso nella società ART-ER S.c.p.a., da effettuare secondo le modalità e i termini indicati in motivazione, precisando che tali oneri ammontanti ad Euro 8.500,00 sono stati finanziati tramite applicazione di avanzo di amministrazione quota disponibile (D.C. n. 48 del 23/11/2022)

sul seguente capitolo di bilancio 300100 “Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate - Cdc 129”;

- 7) Dà mandato alla Dirigente dell'Area Sviluppo Economico di procedere con successivo atto di impegno della relativa spesa e alla U.O Società per le ulteriori procedure amministrative conseguenti;
- 8) Dà atto che lo schema del presente provvedimento, prima di essere sottoposto al Consiglio metropolitano, è stato pubblicato per 15 giorni sul sito istituzionale della Città metropolitana di Bologna ai fini della consultazione pubblica prescritta ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016”;
- 9) Dà atto che, in esito all'approvazione del presente provvedimento, lo stesso deve essere inviato, ai sensi dell'art.5, comma 3, del D.Lgs. 175/2016 alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti di competenza, per l'espressione di parere da rendere nel termine di 60 giorni e all'Autorità Garante della Concorrenza del Mercato che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- 10) Conferisce al presente atto l'immediata eseguibilità per le ragioni indicate in motivazione.

### **Motivazione**

Preliminarmente si rileva che, in data 1° maggio 2019, è stata registrata al Registro Imprese della CCIAA di Bologna la nuova Società “ART-ER Attrattività Ricerca Territorio Soc. Cons. p.a.”, nata dalla fusione di ASTER S.c.p.a. ed ERVET S.p.A, ed istituita dalla Legge Regionale n. 1 del 2018 *“Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia Romagna”* che la qualifica come società in house providing, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, co. 1, lett. o) e dell'art. 16 del D.Lgs 175/2016 *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*. Tale società vede il coinvolgimento delle Università, dei Centri di Ricerca, di Unioncamere e di Enti locali della Regione ed ha un capitale sociale attuale, pari a Euro 1.598.122,00, suddiviso in n. 1.598.122 azioni ordinarie nominative del valore nominale di 1,00 Euro ciascuna. L'elenco completo dei soci di ART-ER, oltre che nella Relazione informativa e istruttoria allegata sub 1) quale parte integrante e sostanziale, è disponibile nel sito istituzionale della società (<https://www.art-er.it/chi-siamo/soci/>). ART-ER, che è società interamente pubblica e a prevalente capitale regionale, ha scopo consortile e costituisce organizzazione comune dei Soci, ai sensi degli articoli 2602 e 2615-ter del c.c.; essa opera senza scopo di lucro, anche con attività esterna, nell'interesse e per conto degli stessi soci per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge regionale sopra citata e degli obiettivi propri dell'oggetto sociale.

La sua missione è quella di favorire la crescita sostenibile della Regione attraverso lo sviluppo della ricerca, dell'innovazione e della conoscenza, il consolidamento della ricerca industriale, del trasferimento tecnologico e del sistema delle competenze, il sostegno allo start up e all'accelerazione

di impresa, l'attrazione e lo sviluppo di investimenti nelle filiere produttive e l'internazionalizzazione del sistema regionale, la cooperazione con altri soggetti, il supporto alla programmazione integrata delle risorse pubbliche ad impatto territoriale, quali condizioni per valorizzare e accrescere la competitività del territorio regionale, la trasformazione delle città e dei contesti produttivi.

Le relative iniziative di promozione e sviluppo di ART-ER si articolano su tre principali ambiti:

- a) ecosistema regionale della ricerca, dell'innovazione e della conoscenza, inteso come rafforzamento, insieme e con il contributo di tutti i soggetti soci, della rete regionale della ricerca e dell'innovazione, del trasferimento tecnologico degli incubatori e acceleratori d'impresa, della Rete politecnica e delle alte competenze, degli sportelli per lo sviluppo e la diffusione delle azioni per la Specializzazione intelligente e delle loro evoluzioni;
- b) internazionalizzazione e attrattività del territorio, mediante azioni di promozione delle filiere regionali, del sistema della ricerca, dell'innovazione, della formazione; sviluppo di azioni rivolte a investitori regionali, nazionali e internazionali volte a rafforzare il sistema produttivo, il sistema della conoscenza e l'occupazione, in coerenza con la legislazione per la promozione degli investimenti in Emilia-Romagna;
- c) valorizzazione del territorio e qualificazione dei sistemi produttivi e delle città, attraverso la promozione di azioni infrastrutturali, di innovazione sociale, di sviluppo della conoscenza e di sostenibilità ambientale.

Per lo svolgimento delle attività relative agli ambiti sopra citati, ART-ER:

- 1) organizza e sviluppa le azioni comuni tra i Soci attraverso programmi pluriennali e/o annuali, che generano accordi e convenzioni con i Soci e a cui i Soci contribuiscono attraverso un fondo consortile;
- 2) realizza un programma pluriennale di attività concordate con la Regione Emilia-Romagna e per le quali la Regione prevede l'affidamento diretto alla Società le cui azioni sono specificate attraverso programmi annuali;
- 3) svolge prestazioni di servizio ed attività di assistenza ai singoli Soci e coordina e/o partecipa a progetti finanziati nell'ambito di programmi nazionali, europei o internazionali.

A parte l'attività di servizi e assistenza tecnica ai Soci, l'attività del Programma Annuale Consortile (PAC) viene realizzata con il contributo della Regione Emilia-Romagna e degli altri Soci al Fondo consortile della società, nonché attraverso i progetti Europei e Nazionali di Ricerca e Sviluppo Tecnologico realizzati da ART-ER per e con i soci, i quali oltre a costituire un'opportunità per il sistema regionale, concorrono anche finanziariamente alla realizzazione delle politiche strategiche della Regione Emilia Romagna e pertanto alla mission della consortile in tema di ricerca e innovazione. Si rileva che la partecipazione al fondo consortile può essere in kind e/o finanziaria; si precisa che ogni forma di partecipazione di personale di Soci alle attività della Società si sostanzia in una partecipazione al fondo consortile e come tale quantificato. La partecipazione al fondo consortile

in kind e/o finanziaria viene determinata annualmente dalla società.

Si dà atto che ART-ER ha sviluppato relazioni e competenze utili per sperimentare nuove attività, potenziare asset regionali, promuovere nuove filiere, creare nuova occupazione e aumentare la competitività del sistema, promuovendo in tal modo anche l'attrattività dell'Emilia-Romagna. L'ambito di riferimento è quello delle Agenzie e degli Enti europei, nazionali e regionali che operano nel campo della valorizzazione territoriale, della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, al servizio delle imprese, delle università e del territorio. ART-ER mette a rete, comprendendo e connettendo una pluralità di soggetti soci (mondo della ricerca, mondo delle imprese, pubblica amministrazione) che attraverso il negozio consortile, costituito dal Programma annuale consortile, collaborano alle attività comuni per la realizzazione di azioni e progetti per l'ecosistema innovativo del tessuto economico e produttivo regionale. ART-ER è quindi lo strumento organizzativo comune della Regione e di tutti i Soci a cui è assegnato il compito di contribuire a rispondere alla complessità dei processi di sviluppo economici e sociali che la comunità regionale deve affrontare nei prossimi anni, confrontandosi con un esplicito macro- obiettivo: la promozione della crescita sostenibile regionale. La mission e la forma societaria identificano chiaramente il modello di intervento societario che prevede, da un lato, la specializzazione in ambiti di intervento collegato a quello dei soci, e dall'altro, una generale attenzione ai modelli di integrazione delle politiche e degli interventi dei diversi attori. L'organizzazione opera sulla base degli indirizzi stabiliti dai Soci e di quelli previsti dal documento Economia e Finanza regionale (DEFR), tutti portatori di interessi omogenei, per il raggiungimento dell'oggetto sociale e al fine di raggiungere gli obiettivi richiesti. ART-ER opera, come già rilevato, come società in house providing, ed è sottoposta al controllo analogo della Regione e degli altri soci pubblici, le cui modalità di esercizio sono previste in un Accordo, che è stato sottoscritto dagli attuali soci.

La Città metropolitana, visti gli ambiti di azione della società, anche a seguito di un confronto tra gli uffici competenti dello sviluppo economico dell'Ente e il management di ART-ER, ha espresso l'intendimento di aderire alla società.

Si è preliminarmente accertato che la costituzione di società consortile per azioni è una tipologia ammessa dalla normativa vigente e più precisamente dall'art 3, comma 1, del D.Lgs 175/2016.

Si dà atto che, ai fini della partecipazione di un'Amministrazione pubblica in una società già costituita, il sopra citato D. Lgs 175/2016 prevede una procedura complessa e articolata, anche con riferimento agli oneri di motivazione analitica.

A tal fine, si richiamano gli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del predetto decreto.

In particolare in materia di acquisto di partecipazioni in società già costituite, come ART-ER, l'art. 8 dispone che le operazioni che comportino l'acquisto da parte di Amministrazioni pubbliche in società già esistenti siano deliberate secondo le modalità di cui all'art. 7, commi 1 e 2; tale articolo prevede che la deliberazione di partecipazione deve essere adottata dall'organo competente, che con

riferimento alla Città metropolitana, è il Consiglio metropolitano e deve essere redatta in conformità a quanto prevede l'art. 5, comma 1.

Con particolare riferimento all'art. 5 rubricato “oneri di motivazione analitica” è previsto che l'atto deliberativo di acquisto di partecipazioni da parte di Amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato, con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, di cui all'art.4, evidenziando altresì le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, anche in riferimento al divieto di aiuti di Stato, rilevando altresì la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Lo schema di deliberazione deve inoltre essere sottoposto a forme di consultazione pubblica prima della formale approvazione in Consiglio metropolitano; ciò ha reso necessario, al fine di sottoporre il provvedimento in esame, ritenuto di importanza strategica, a un confronto politico preventivamente alla pubblicazione del predetto schema sul sito istituzionale per 15 giorni, l'utilizzo di una formula non rituale di proposta di deliberazione del Sindaco metropolitano al Consiglio metropolitano, di cui all'atto del Sindaco metropolitano n. 268 del 29 novembre 2022, che pertanto si richiama in toto. Si atto che in esito all'approvazione la deliberazione dovrà essere inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che può esercitare i propri poteri di legge, tra i quali il ricorso in sede di giustizia amministrativa, qualora gli atti determinano distorsioni della concorrenza. Si precisa che la comunicazione alla Corte dei Conti competente veniva effettuata a soli fini conoscitivi prima dell'emanazione della legge 118/2022 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, che è vigente dal 27/08/2022. L'art. 11 di tale legge dispone, tra l'altro, una modifica dell'art. 5, commi 3, e 4 del D.Lgs. 175/2016, riconoscendo alla Corte dei Conti di esprimere un proprio parere non vincolante sull'atto di approvazione dell'Ente di acquisizione di una partecipazione e non solo di ricevere l'atto per mera informativa. È previsto che la Corte dei Conti deliberi a riguardo, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 5 (Oneri di motivazione analitica), nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunciasse entro il termine di 60 giorni, l'amministrazione può procedere all'acquisto della partecipazione, ammettendo così il principio del silenzio assenso. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intendesse procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni. Si dà altresì atto che nei limiti della stretta aderenza alle finalità istituzionali dell'Ente socio, è consentita l'acquisizione e/o costituzione di società esclusivamente per lo svolgimento delle attività

indicate dall'art. 4, comma 2, del Testo Unico, comunque nei limiti di cui al comma 1, del medesimo articolo, per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un Accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Si dà atto che a supporto dell'atto deliberativo per l'acquisto di azioni per aderire ad ART-ER "Attrattività Ricerca Territorio" S.c.p.a. è stata redatta una Relazione informativa e istruttoria allegata sub 1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale nella quale sono evidenziate analiticamente le motivazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del D.Lgs 175/2016 che permettono di acquisire una quota del capitale sociale di ART-ER S.c.p.a.

Si richiamano sinteticamente le predette motivazioni individuate analiticamente nella Relazione:

- necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali della Città metropolitana:  
l'oggetto sociale della società ART-ER è pienamente coerente con le finalità istituzionali della Città metropolitana, evidenziando una stretta inerENZA tra gli ambiti di azione della società, le finalità istituzionali dell'Ente e le funzioni della Città metropolitana relative allo sviluppo economico, così come delineate dalla L. 56/2014, dallo Statuto della Città metropolitana, dalla legge regionale di riordino territoriale n. 13/2015 e dall'Intesa Generale Quadro tra Regione Emilia Romagna e Città metropolitana, sottoscritta il 13 gennaio 2016. In particolare, in attuazione dell'art. 5 della legge regionale n. 13 sopra richiamata, è stato declinato, in sede di Intesa Quadro, il tema dello sviluppo economico, individuando le funzioni della Città metropolitana nell'ambito dello sviluppo economico e il contributo del territorio metropolitano alla politica di sviluppo regionale. Gli ambiti delle azioni sono altresì coerenti rispetto alle linee di azione programmatiche della Città metropolitana, così come previsto dal piano strategico e dal programma di mandato. Alla luce della stretta connessione tra la Città metropolitana di Bologna e la Regione Emilia-Romagna, per un proficuo esercizio della funzione di promozione dello sviluppo economico e delle serie di attività

fondate su un tessuto costante di sviluppo di relazioni istituzionali in Italia e all'estero e di scambio tra gli attori del territorio, appare quindi necessario che Città metropolitana, per poter perseguire appieno le proprie finalità istituzionali ed esercitare la funzione di sviluppo economico aderisca alla compagine consortile di ART-ER S.c.p.a., società individuata dalla Regione per l'attuazione delle linee di sviluppo sostenibile regionale definite dalla Città metropolitana. L'Ente ritiene, quindi, attraverso la partecipazione in ART-ER, di avvalersi di un approccio istituzionale e multilaterale che rappresenta un valore aggiunto negli ambiti di intervento delineati. Tutto ciò risulta coerente con le prossime e future linee di azione della Città metropolitana che, in qualità di socio, potrà incidere sulla definizione del programma pluriennale della società.

Anche alla luce degli effetti profondamente negativi della crisi sanitaria da COVID19, ancora in parte in atto, sul sistema produttivo, a cui si sono aggiunte le problematiche derivanti dal conflitto Russo-Ucraino (aumento costi materie prime, energia, alimentari, carburanti con impennata dell'inflazione) diventa infatti cruciale avere la possibilità di poter aver accesso ai servizi complessi che ART-ER offre: diventa sempre più importante maturare nuove strategie di crescita sostenibile avendo alla base solide consapevolezze di contesti e numeri del nostro sistema e delle azioni del sistema che ruota intorno all'area metropolitana. In questo modo si potrà contare su attività che non si configurano come consulenze specifiche su singoli temi, ma come approfondimenti di ambiti all'interno di obiettivi e strategie comuni.

La partecipazione societaria, d'altra parte, consentirà alla Città metropolitana di costruire una Relazione di particolare rilevanza per sviluppare appieno il "sistema" di promozione e sviluppo economico, determinante per la concreta riuscita di azioni integrate e qualificanti di carattere istituzionale, di offrire il proprio contributo alla definizione del programma pluriennale delle attività in armonia con le strategie di sviluppo della società e della Città metropolitana stessa, di elaborare azioni comuni coerenti con la strategia metropolitana e di condividere progettazione e attuazione di servizi e assistenza secondo un approccio di natura sartoriale rispetto alle esigenze del territorio metropolitano. ART-ER si può considerare il luogo di sintesi e di raccordo di strategie, eventi e progettualità organizzati sul territorio di tutti i soci; è il risultato di una sempre maggiore integrazione tra le attività, ma anche di un sempre maggiore coordinamento tra i soci e di un'attività sinergica in termini di scelta di temi prioritari e utilizzo efficace ed efficiente delle limitate risorse disponibili da parte degli Enti soci. ART-ER, per la compagine e per la missione è un unicum a cui è necessario aderire. Si precisa che il programma di attività sottostante il fondo consortile, costituisce l'elemento fondante del negozio consortile e la caratteristica del rapporto con i soci è la stretta collaborazione sia in fase programmatica, che in fase realizzativa, che in fase consuntiva, con impatto amplificato delle attività in termini di ricaduta sui territori e sui soggetti coinvolti. La società pertanto può svolgere servizi strumentali agli Enti Pubblici soci per lo svolgimento delle loro funzioni, attività legittimata ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett.d), ritenendo



l'oggetto sociale congruo rispetto a quanto consentito dal predetto art. 4;

- con riguardo alla convenienza economica: per la Città metropolitana sussiste la convenienza dell'adozione del modello societario a cui si intende aderire che è funzionale al raggiungimento dell'interesse pubblico da perseguire. È reputata strategica la strumentalità al perseguimento di finalità di condiviso interesse istituzionale tramite un'organizzazione stabile comune. L'attività da svolgere è compatibile con il modello societario individuato, anche in alternativa a collaborazioni di stampo pubblicistico che sono reputate meno convenienti, non consentendo sia una maggiore integrazione tra le attività dei soggetti coinvolti e sia una compartecipazione in via preventiva alla definizione di strategie di comune interesse, con sviluppo di azioni comuni coerenti con la strategia metropolitana; il riferimento è allo specifico Accordo tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, ritenendo superata la collaborazione già in essere con ERVET (ora ART-ER) e Città metropolitana, strutturata attraverso il meccanismo dell'Accordo di collaborazione, esperienza, seppur positiva, evidenzia la necessità di un diverso sistema di Relazione tra i due Enti, per dare pieno sviluppo al “ sistema” di promozione e sviluppo economico del territorio” determinante per la riuscita di azioni integrate e qualificanti di carattere istituzionale.

L'analisi sulla convenienza economica, fondata su parametri oggettivi e quantitativi, ed effettuata sulla scorta degli elementi ad oggi disponibili (profilo economico, patrimoniale e finanziario), ha evidenziato come l'acquisto della partecipazione in ART- ER sia un'operazione vantaggiosa dal punto di vista economico, poiché in termini di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa la partecipazione risulta un investimento che accresce il patrimonio della Città metropolitana sia dal punto di vista economico che dell'offerta in servizi, consentendo una migliore realizzazione dell'interesse pubblico; ciò in quanto ART-ER si inserisce in una rete di rapporti, istituzionali ed imprenditoriali, nel territorio regionale e metropolitano che contribuiscono alla realizzazione di un servizio personalizzato, cioè aderente a quella che è l'effettiva realtà socio economica del territorio. Dette conclusioni derivano dall'analisi dei dati di bilancio della società ART- ER S.c.p.a. (dalla nascita ad oggi: 2019-2021), come da ogni altra fonte significativa e comprendono per ogni esercizio: fascicolo di bilancio al 31/12 di ogni esercizio considerato, Relazione sulla gestione, Relazione sul Governo Societario, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione Società di Revisione. I suddetti documenti sono scaricabili dal sito della società sezione trasparenza alla voce “Bilanci”.

Si rammenta che per l'analisi sulla convenienza economica ci si è avvalsi anche dei parametri indicati dall'art 20 del Testo Unico in materia di razionalizzazione delle partecipazioni. Come è stato rilevato nella Relazione istruttoria e informativa, ART-ER non si trova in nessuna delle condizioni descritte dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016.

Inoltre, si dà atto che dalla data di fusione (1° maggio 2019) ART- ER ha presentato 3 bilanci e il

risultato d'esercizio derivante dai bilanci medesimi risulta sempre in utile nel triennio (Euro 160.169,00 nel 2021 contro Euro 117.278,00 del 2020 ed Euro 189.486 nel 2019), su cui peraltro il Collegio Sindacale e la Società di Revisione hanno sempre espresso parere positivo senza rilievi e/o raccomandazioni. L'utile d'esercizio non è mai stato distribuito ai sensi dell'art. 34 dello Statuto sociale, essendo ART-ER una società che non ha scopo di lucro, ed una volta accantonata la riserva legale, ai sensi di legge, i medesimi sono andati progressivamente ad aumentare il patrimonio netto della società (pari a Euro 9.587.002,00 nel 2021, Euro 9.588.889,00 nel 2020 ed Euro 9.545.673,00 nel 2019). L'ultimo bilancio approvato quello del 2021, nonostante il perdurare delle difficoltà causate dall'emergenza sanitaria, conferma comunque il trend positivo ottenuto nel 2020 e nel 2019 da ART-ER e negli anni precedenti dalle due società Aster ed Ervet, da cui è nata. Il 2021 ha rappresentato per l'economia regionale un anno di ripresa dopo la forte contrazione rilevata nel 2020 causata dall'emergenza sanitaria con un impatto negativo su tutte le componenti della produzione regionali (consumi, investimenti, commercio estero).

Sotto il profilo economico, nel 2021 il valore della produzione si è attestato su Euro 21.884.097,00 a fronte di Euro 20.280.433,00 del 2020 ed Euro 22.364.304,00 del 2019. L'aumento del valore della produzione è stato accompagnato da un aumento dei costi esterni in particolare del personale e costi per servizi. La differenza tra ricavi e costi di produzione è stata comunque sempre positiva. Si dà atto che il valore del fatturato 2021 si è attestato su Euro 25.277.730,00 contro Euro 13.393.603,00 del 2020 ed Euro 18.918.898,00 del 2019. Il calcolo relativo al fatturato è stato effettuato con le modalità indicate dalla deliberazione n. 54 del 28 marzo 2017 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna. Oltrel'80% del fatturato è effettuato nello svolgimento dell'attività affidate dai soci.

L'evoluzione prevedibile della gestione, così come risulta dalla revisione di budget, esaminata in data 27 luglio 2022 dall'organo amministrativo, è prevista in sostanziale pareggio di bilancio, evidenziando un leggero utile.

Sono ottimi risultati, da leggersi nell'importante contesto di fusione che c'è stato e del pesante impatto della pandemia e la Regione, sia nel contesto del Patto del Lavoro e del Clima che nell'Assemblea aperta del 2021, ha evidenziato il ruolo strategico di ART-ER nell'attivare e coordinare reti di valore sul territorio regionale, in particolare rispetto a imprese, università, enti di ricerca e formazione. Si può comunque affermare che la società presenta una gestione economica positiva e che sussistono i presupposti che ne garantiscono la continuità nel tempo e che confermano l'intendimento della Città metropolitana di aderire alla società;

- con riguardo alla sostenibilità finanziaria: per lo strategico investimento relativo alla sottoscrizione della quota di partecipazione al capitale sociale, pari, come già evidenziato a complessive Euro 8.500,00, l'Ente Città metropolitana dispone di mezzi propri, i cui oneri sono finanziati con specifico provvedimento di variazione del bilancio di previsione 2022-2024. In

base agli accordi intercorsi con la società, trattandosi di una società in house consortile senza scopo di lucro, l'acquisto potrà avvenire a valore nominale senza sovrapprezzo, mediante acquisto di azioni proprie della società, che ne detiene attualmente n. 17.846, (corrispondente allo 1,117% del capitale sociale) nel rispetto della procedura prevista ai sensi dell'art. 9 dello Statuto. La partecipazione al fondo consortile, come già evidenziato, può essere in kind e/o finanziaria ed è collegata al programma annuale consortile (PAC), che è in corso di definizione per il 2023. In termini di valutazione di destinazione alternativa dei fondi impegnati, si evidenzia che la cifra investita dall'Ente è, in termini assoluti, non rilevante e non preclude o vincola altri investimenti che la Città metropolitana intende perseguire nel proprio programma. A fronte di tale impiego di risorse proprie l'Ente non si espone comunque a rischi di difficoltà finanziaria.

Si ritiene opportuno evidenziare che la società non si trova in situazione di perdita strutturata.

Gli andamenti economici della società nel triennio dimostrano che la società non è stata mai oggetto di rifinanziamento per la copertura di perdite e che presumibilmente tale andamento si riprodurrà anche per gli anni a venire. Essendo una società no profit, gli utili non sono mai stati distribuiti, ed una volta accantonata la riserva legale, ai sensi di legge, come già rilevato, sono andati progressivamente ad aumentare il patrimonio netto della società. ART-ER non è sottocapitalizzata, ma ha un'adeguata capitalizzazione (capitale sociale di Euro 1.598.122,00 a fronte di un patrimonio netto di 9.587.002,00 al 31/12/2021) senza necessitare di ricorso a finanziamenti esterni; è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni attraverso l'utilizzo di attività a breve; gli indici di struttura finanziaria indicati nell'allegata Relazione hanno in particolare rilevato che le attività immobilizzate sono state finanziate completamente con mezzi propri e conseguentemente la struttura patrimoniale risulta solida; gli oneri finanziari, pari a Euro 12.224,00, sono molto contenuti, rappresentando lo 0,000484 del fatturato 2021, pari a Euro 25.277.730,00, e la posizione finanziaria netta è positiva.

Dalla Relazione sul Governo Societario, redatta e pubblicata, ai sensi dell'art. 6 del più volte citato D.Lgs. 176/2016, dal 2019 al 2021 (che integra la Relazione sulla gestione redatta dall'Organo amministrativo), contenente uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale, si rileva che il monitoraggio degli indicatori che segnalano la presenza di patologie rilevanti, non evidenzia "Soglie di Allarme". Quanto all'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario, si rileva che la Società si è dotata degli opportuni programmi e strumenti per monitorare i rischi aziendali, e più specificatamente quelli relativi alla gestione aziendale, sia economica che finanziaria. L'Organo Amministrativo ha iniziato a discutere sull'opportunità di adottare, ulteriori strumenti di governo, in particolare un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale e chiamato a collaborare con l'organo di controllo statutario in materia di regolarità ed efficienza della gestione. Si dà atto, con riguardo alla semestrale di ART-ER al 30/06/2022 e con riferimento all'aspetto

finanziario, si rileva che l'esercizio 2022 procede regolarmente e non si segnalano criticità;

- compatibilità dell'operazione con riferimento ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione: la Città metropolitana reputa l'acquisizione della quota del capitale sociale in ART-ER compatibile con i predetti principi dell'azione amministrativa. La scelta è originata dalla complessiva valutazione operata sull'assetto e sui risultati gestionali assicurati dalla società stessa con riferimento al complessivo modello di governo societario e dai risultati strategici ed operativi, oltre che economico – patrimoniali, conseguiti dalla stessa. Nello specifico la scelta è efficiente in quanto l'amministrazione, grazie alla peculiarità consortile, che comprende, connette e mette in sinergia soci e stakeholders, con la partecipazione, il lavoro e l'apporto costruttivo di tutti, anche in termini di scelta di temi prioritari e utilizzo efficace ed efficiente delle risorse, coinvolgendo inoltre sui progetti da sviluppare il maggior numero di soggetti interessati, coordinandoli e indirizzandoli in una progettazione condivisa e di area vasta, utilizza una forma elastica di organizzazione che permette di impiegare, in modo accorto, le limitate risorse a disposizione. La flessibilità operativa si traduce in una maggiore possibilità di un efficientamento delle procedure ed una maggiore efficacia delle stesse. Inoltre la disponibilità di professionalità specialistiche, anche in condivisione con altri soci pubblici, non richiede la necessità di dover procedere con propri piani assunzionali peraltro sottoposti a forti limitazioni.

La decisione è efficace giacché permette all'Ente di conseguire con esito favorevole il fine che ci si è prestabilito ovvero costruire una Relazione rilevante per dare pieno sviluppo al "sistema" di promozione e sviluppo economico e determinante per la riuscita di azioni integrate e qualificanti di carattere istituzionale. L'elevata componente specialistica dei servizi offerti da ART-ER, richiede un mix di know-how fortemente specialistico e ancora poco diffuso ed un livello di esperienza consolidata nel tempo che ART-ER medesima ha avuto modo di sviluppare appieno in quanto proprio *core business* e finalità della sua istituzione. Inoltre, l'articolazione organizzativa in aree di ART-ER, insieme alla capacità di coordinamento consente di attivare importanti sinergie tra le numerose e diverse attività offerte, massimizzando i risultati. L'efficacia gestionale e la sostenibilità dei costi è individuata tramite l'adeguato impiego delle risorse a disposizione. A ciò si aggiunge la solidità della struttura organizzativa di ART-ER e la garanzia di stabilità occupazionale che consentono di assicurare una continuità nell'erogazione delle prestazioni. ART-ER, essendo una Società senza scopo di lucro, "il guadagno" è rappresentato dalla dimostrazione dell'efficacia e dell'efficienza, cioè dall'utilizzo delle risorse economiche massimizzando i risultati, come si evince dai rilevanti risultati ottenuti per l'ecosistema dell'innovazione dell'Emilia Romagna dalle relazioni sulla gestione relative agli esercizi dal 2019 al 2021.

La decisione è economica poiché permette all'amministrazione di utilizzare in maniera efficiente, le limitate risorse finanziarie a disposizione, raggiungendo in modo efficace l'obiettivo prefissato. Si rammenta a tal fine che sono stati raffrontati i costi di ART-ER con quelli della gara CONSIP,

assunta come benchmark su tutte le categorie di figure professionali considerate e il raffronto ha evidenziato valori mediamente più bassi previsti da ART-ER; a ciò si aggiunge che la società già opera e persegue in ogni momento l'equilibrio di gestione, anche in Relazione alla tipologia di società, come peraltro è confermato dai risultati netti di gestione finora raggiunti. L'adesione ad ART-ER comporterà comunque un incremento della capacità di attrazione delle risorse pubbliche, con benefici per i soci in termini di incremento della possibilità di ottenere finanziamenti regionali/statali/comunitari; una capacità di semplificazioni delle attività tramite lo specifico strumento societario, nel rispetto dei principi pubblicistici; una unitarietà del sistema dei controlli molto incisivi e penetranti, precisati nell'Accordo sull'esercizio del controllo analogo; a ciò si aggiunge lo spirito aziendale fortemente orientato all'efficienza, visto le numerosità di progetti e altre attività svolte come risulta dalla Relazione di gestione degli amministratori relative agli esercizi 2019-2020-2021; una migliore realizzazione dell'interesse pubblico perseguito sia in quanto vi è la capacità di effettuare una gestione tale da non pregiudicare gli obiettivi superiori che la veste di società di rilevanza pubblica in ogni caso comporta e sia per l'attitudine a sacrificare l'esigenza del profitto a favore delle esigenze istituzionali degli Enti partecipanti, visto che la società non ha scopo di lucro.

Pertanto a fronte di un investimento economico limitato, l'Ente ha la possibilità di implementare il proprio ruolo e di coordinarsi su temi d'interesse comune e di perseguire l'interesse pubblico in modo ottimale in una società a controllo pubblico, in quanto nei confronti della società ART-ER potrà esercitare un controllo analogo (congiunto) a quello da essa esercitato sui propri servizi, in forza del modello di governance societaria adottato dalla stessa, avendo la facoltà di influenzarne le decisioni, con una influenza determinante, sia sugli obiettivi strategici, sia sulle decisioni più importanti;

- gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato: l'Amministrazione, in Relazione alle modalità di affidamento, nell'ambito delle proprie incompressibili capacità di autodeterminazione e autorganizzazione, ha valutato strategico e organizzativamente razionale e sostenibile l'affidamento diretto dei servizi offerti da ART-ER sia per la sostanziale unicità e peculiarità delle sue prestazioni professionali (servizi specialistici che ART-ER realizza si originano in forza del ruolo che la Regione Emilia-Romagna attribuisce alla società, in particolare in riferimento al coordinamento dell'ecosistema della conoscenza e al ruolo sull'attrazione di investimenti e talenti) sia per una oggettiva carenza sul mercato, quando non completa assenza, di competenze ed esperienze effettivamente assimilabili e confrontabili. È opportuno rilevare che la società consortile per azioni ART-ER, si compone di funzioni altamente tecniche di carattere istituzionale non facilmente delegabili a soggetti esterni alle amministrazioni socie. L'affidamento diretto alla società consente perciò di acquisire una expertise altamente tecnica per l'esercizio delle proprie attribuzioni nella materia previste dall'oggetto sociale, sia di costruire sinergie tra le diverse

attività, massimizzando l'esigenza di coordinamento tra le stesse. ART-ER, in ragione proprio della natura di in house, essenzialmente regionale, fornisce una serie di attività fondate su un tessuto costante di sviluppo di relazioni istituzionali in Italia e all'estero e di scambio tra gli attori del territorio. Questo tipo di approccio istituzionale e multilaterale rappresenta un valore aggiunto nel rapporto con i soggetti con cui si viene in contatto negli ambiti in cui opera la società. Il sistema di relazioni, benché non esattamente quantificabili dal punto di vista economico, risultano invece estremamente rilevanti per dare pieno sviluppo al "sistema" di promozione e sviluppo economico in quanto tale e determinanti per la riuscita di azioni integrate e qualificanti. Come si evince dalla Relazione sulla gestione 2021 e 2020, ART-ER, quale Società in house che opera prevalentemente con e nei confronti di tutti i propri soci - svolge un'attività consortile non presente sul mercato (essendo un unico soggetto con esperienza consolidata, competenze, capacità di relazioni, risorse e autorevolezza riconosciuta a livello regionale, nazionale ed europeo, necessarie per riuscire a mettere assieme i soggetti pubblici e privati attori della Ricerca e dell'Innovazione, e garantire la presenza del "sistema regionale" nel suo insieme all'attuazione delle politiche nazionali ed europee) mettendo a rete, comprendendo e connettendo una pluralità di soggetti soci ( mondo della ricerca, mondo delle imprese, pubblica amministrazione), che attraverso il negozio consortile, costituito dal Programma annuale consortile, collaborano alle attività comuni per la realizzazione di azioni e progetti per l'ecosistema innovativo del tessuto economico e produttivo regionale, mettendo a disposizione della consortile la loro partecipazione in kind o finanziaria. Come si è già rilevato, a parte l'attività di servizi di assistenza tecnica ai soci, l'attività del Programma annuale consortile viene realizzata con il contributo della Regione Emilia Romagna e l'apporto degli altri soci, nonché attraverso i Progetti Europei e nazionali di ricerca e Sviluppo tecnologico realizzati da ART-ER per e con i soci, i quali oltre a costituire un'opportunità per il sistema regionale, concorrono anche finanziariamente alla realizzazione delle politiche strategiche della Regione Emilia- Romagna e pertanto alla mission della consortile in tema di Ricerca e innovazione.

ART-ER rappresenta quindi un unicum a livello nazionale, in grado di condividere e mettere a disposizione del sistema economico-produttivo e sociale:

- contenuti e competenze ad alto valore aggiunto;
- reti di relazioni a livello nazionale e internazionale;
- progetti transnazionali e nazionali che contribuiscono alla realizzazione delle politiche strategiche della Regione E.R. in tema di Ricerca e Innovazione.

Da un lato, la multidisciplinarietà che pone ART-ER al servizio della Regione e degli altri soci, rappresenta una peculiarità unica ( tra gli elementi caratterizzanti vanno evidenziati quella relativa alla qualità delle prestazioni rese, alla profonda conoscenza dell'amministrazione regionale e di quella dei soci, alla rapidità delle risposte tecniche a supporto delle attività e dei progetti affidati), dall'altro, gli ottimi livelli di servizio grazie allo specifico know- how acquisito nel corso degli

anni dal personale presente nel suo organico e la qualificante esperienza in materia della società, consentono ai soci di non ricorrere al mercato negli specifici ambiti di competenza e di ottenere risparmi e immediata disponibilità per far fronte ad esigenze non programmate e non programmabili. In termini di efficienza la complessità dei servizi svolti, l'importanza strategica degli stessi richiede in generale un controllo continuo dei livelli di qualità delle attività realizzate e delle strutture coinvolte.

Si dà atto che la scelta della soluzione organizzativa e gestionale del soggetto in house (e i “benefici per la collettività” che essa appare capace di esprimere), come rilevato, non trovano al momento riscontro nella capacità del mercato di offrirne una equivalente, se non maggiormente apprezzabile, sotto i profili dell'efficienza, efficacia, economicità, qualità del servizio e ottimale impiego delle risorse pubbliche basata su un fattore non soltanto quantitativo come il fattore di costi bensì, anche, e nello specifico, qualitativo: di ampiezza, complessità, di economicità, di dimensione sociale e valore pubblico e quindi, di vantaggi per la collettività anche in linea con gli ultimi orientamenti della giurisprudenza.

Per le ragioni suesposte, la Città metropolitana, in quanto portatore di interesse omogeneo alla compagine sociale di ART-ER, attraverso la società quale strumento organizzativo comune ai soci, oltre all'unità di intenti per le funzioni come sopra delineato, intende attribuire ad ART-ER l'espletamento di servizi compresi nell'oggetto sociale. In particolare in riferimento alle attività previste dalla Società ovvero:

- coordinamento e sviluppo dell'ecosistema regionale dell'innovazione e della conoscenza, sostegno alla start up e alla creazione d'impresa;
- sviluppo territoriale sostenibile, internazionalizzazione, attrattività e promozione degli investimenti in Emilia-Romagna;
- promozione della competitività e dello sviluppo del sistema produttivo e delle competenze verso la sostenibilità ambientale attraverso azioni infrastrutturali e di innovazione sociale;
- qualificazione dei sistemi produttivi e del territorio, anche attraverso la promozione: azioni infrastrutturali, di innovazione sociale, di sviluppo della conoscenza e di sostenibilità ambientale.

Anche se il negozio consortile costituito dal PAC 2023 in cui sono previste le attività comuni per la realizzazione di azioni e progetti per l'ecosistema innovativo del tessuto economico e produttivo regionale non è stato ancora approvato - e di conseguenza non si conosce l'entità del contributo consortile futuro dei soci, che può essere in kind (ore/uomo e/o beni e servizi) e/o finanziario - Città metropolitana intende avvalersi della Società per i concreti affidamenti futuri dei servizi e delle attività che rientrano nei seguenti ambiti di intervento:

- sviluppo territoriale, progetti di sviluppo locale;
- strumenti per la crescita intelligente, sostenibile e coesiva;

- promozione degli investimenti e politiche settoriali a impatto territoriale;
- economia sostenibile ed energia;
- relazioni internazionali, cooperazione territoriale;
- studi, scenari e osservatori.

Per tali strategici scopi, in attesa dell'approvazione del PAC, prevista per dicembre 2022 e tenuto conto che la procedura per l'ingresso in ART-ER si perfezionerà nei primi mesi del 2023, Città metropolitana si orienta, allo stato, per una partecipazione futura al fondo consortile in kind. Si dà atto che la media del valore del fondo consortile degli ultimi due anni (2021 e 2022), anni da considerarsi di assestamento dal punto di vista gestionale, è di Euro 7.845.626,00 e che, pertanto, il contributo di Città metropolitana viene stimato, sin da ora, in via preventiva, nella misura dell'incidenza della quota azionaria su tale valore medio, definendo un importo di Euro 41.582,00.

Città metropolitana, subordinatamente al perfezionamento del suo ingresso, attuerà l'affidamento di funzioni e di servizi di interesse dell'Ente ad ART-ER, in quanto società che può svolgere servizi strumentali agli Enti pubblici per lo svolgimento delle loro funzioni, attraverso la partecipazione al Piano consortile che genera accordi e convenzioni con i Soci. La puntuale definizione dell'importo derivante dalla partecipazione al futuro Fondo consortile, analogamente alla precisa identificazione delle azioni comuni, saranno compiutamente esplicitati a seguito dell'approvazione del PAC 2023 – Piano Annuale Consortile.

Al fine di corrispondere alle esigenze poste dall'art. 192 D.Lgs. 50/2016, gli uffici competenti dell'Area Sviluppo Economico, con la collaborazione della società, in Relazione alla tipologia di servizi erogati da ART-ER, hanno acquisito agli atti, PG .n° 70702 del 23/11/2022, il documento “Analisi per la verifica di congruità dei costi ex art 192 D.Lgs 50/2016: Programma Annuale ART-ER 2022, di cui agli Atti Amministrativi Giunta Regionale, determinazione dirigenziale n.5328 del 21/03/2022” effettuata dai competenti uffici regionali per gli affidamenti ad ART-ER, che si ritiene di assumere, vista la recente redazione da parte del socio di maggioranza, ai fini dell'adesione della Città metropolitana alla società. Dall'analisi, riportata nella Relazione informativa e istruttoria allegata, risulta garantita la sostanziale congruità economica dei costi di ART-ER;

-compatibilità dell'operazione con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato: in continuità con gli anni passati, ART-ER ha supportato la Regione nell'analisi delle proposte di Legge regionali al fine di valutarne la compatibilità con la normativa europea sugli aiuti di stato ed in particolare con la normativa stabilita dal Quadro Temporaneo degli aiuti di stato. L'acquisizione della partecipazione in ART-ER non costituisce violazione della normativa in materia di aiuti di Stato alle imprese in quanto la Città metropolitana tramite la sua adesione, da un lato non determina alcun incremento di valore del capitale sociale (restando invariato il numero delle azioni complessive della Società) e, dall'altro, non versa nella società, peraltro già costituita, risorse finanziarie in alcun modo destinate ad abbattere il prezzo di un servizio di mercato. Per le ragioni esposte, non esiste, in assoluto, il



presupposto affinché si configuri l'ipotesi di violazione della concorrenza prevista dal Trattato Internazionale. Il giudizio della compatibilità dell'investimento con la disciplina dell'Unione Europea in materia di Aiuti di Stato riguarda anche il rispetto della disciplina comunitaria degli affidamenti in house. L'adesione alla società ART-ER è comunque coerente con la disciplina del D.Lgs 50/2016 e del D.Lgs 175/2016 che hanno recepito gran parte degli orientamenti espressi in materia dalla Corte di Giustizia UE.

Si dà pertanto atto della compatibilità dell'acquisto di azioni in ARTE-ER con la disciplina dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato.

Con riferimento alle altre condizioni rilevanti per l'acquisizione di una partecipazione in ART-ER, si richiamano i presupposti legittimanti l'affidamento in house che sono esplicitati principalmente agli artt. 16 del D.Lgs. 175/2016 e 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici):

- l'art. 16, comma 1, del D.Lgs. 175/2016 secondo il quale le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo e i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali, i quali possono avere una durata anche superiore a cinque anni, in deroga all'art. 2341 bis, primo comma del c.c;
- l'art. 5 del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti), che, recependo gli orientamenti e la disciplina comunitaria, esclude dall'applicazione delle regole sugli affidamenti in appalto o in concessione di lavori, servizi e forniture, quelli effettuati in favore dei c.d. "organismi in house", consentendo l'affidamento diretto senza gara, ponendo però le seguenti condizioni legittimanti:
- l'amministrazione aggiudicatrice deve esercitare il c.d. "controllo analogo" sull'organismo in house aggiudicatario quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti; b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti. Il requisito del controllo analogo riveste un ruolo fondamentale nell'ambito dell'affidamento *in house*, in quanto è il meccanismo che permette agli enti affidanti di orientare le scelte della società affidataria, verificandone dall'interno la corretta gestione. Il controllo analogo consiste in una forma di eterodirezione della società, tale per cui i poteri di governance non appartengono agli organi amministrativi, ma al socio/i pubblico/i controllante/i che si impone a questi ultimi con le proprie decisioni. Ciò significa, in altre parole, che l'Amministrazione affidante esercita sull'affidatario un controllo equivalente a

quello che eserciterebbe nei confronti di un proprio organo, come se stesse eseguendo un'attività interna alla P.A.;

- oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata devono essere svolte in favore dell'amministrazione /i aggiudicatrice/i controllante/i;
- nella persona giuridica controllata non può esservi alcuna partecipazione privata salvo i casi previsti dalla legge;
- l'art.192, comma 2, del citato D.Lgs. n. 50/2016 prevede che "ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche".

Si dà atto che è stato esaminato lo Statuto sociale di ART-ER S.c.p.a., evidenziando che i requisiti del controllo analogo sono stati acquisiti mediante la conclusione di un Accordo per l'esercizio del controllo analogo congiunto su ART-ER medesima, pur esso analizzato ed entrambi allegati sub 2 e sub 3 al presente atto quali parti integranti e sostanziali.

I presupposti fondamentali dell'in-house, così come previsti dall'art. 16 del D.Lgs. 175/2016 e del D.Lgs. 50/2026 sono stati inseriti nello Statuto sociale mentre le modalità per l'esercizio del controllo analogo sono contenuti nell'Accordo sopra citato.

Si evidenzia che lo Statuto sociale prevede in particolare che:

- ai sensi dell'art. 8, si individuano i soggetti che possono essere soci, precisando che la Regione Emilia Romagna deve essere azionista di maggioranza ai sensi dell'art. 5 della L.R. 1/2018; non è ammessa la partecipazione dei privati ad eccezione di quella prescritta da norme di legge;
- ai sensi dell'art. 9, coloro che sulla base degli scopi consortili intendono far parte della società devono far domanda all'organo amministrativo, che accerterà l'esistenza dei requisiti previsti dall'art 8, la completezza della domanda e verificando inoltre che, per condizioni oggettive o per l'attività svolta, l'ingresso non possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'attività svolta e non sia in conflitto con gli interessi della società, evidenziando che sull'ammissione del nuovo socio delibera l'Assemblea; analoga procedura si osserverà in caso di trasferimento delle azioni di cui all'art. 14 dello Statuto;
- ai sensi dell'art. 5, commi da 1 a 4, vengono precisate le modalità di intervento e lo scopo consortile: la società opera in conformità al modello in house providing; ha scopo consortile, costituendo organizzazione comune dei soci ai sensi degli artt. 2602 e 2615 ter del c.c; opera

- senza scopo di lucro nell'interesse e per conto dei soci per il raggiungimento degli obiettivi propri dell'oggetto sociale ed opera ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 175/2016; è lo strumento organizzativo comune dei soci, tutti portatori di interessi omogenei, cui essi attribuiscono il compito di espletare funzioni, servizi ed attività di loro pertinenza, anche di carattere esecutivo e di servizio tecnico, compresi nell'oggetto sociale; con riferimento allo svolgimento relativo agli ambiti di cui all'art 4, organizza e sviluppa azioni comuni tra i soci attraverso programmi pluriennali e/o annuali che generano accordi e convenzioni con i soci e a cui i soci contribuiscono attraverso un fondo consortile previsto all'art 7;
- ai sensi dell'art. 5, comma 5, oltre l'80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dai soci; la produzione ulteriore, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala e altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società in linea con quanto previsto dall'art 16 del D.Lgs. 175/2016;
  - ai sensi dell'art. 5 comma 8, il raccordo tra la programmazione regionale unitamente a quella delle azioni comuni con gli altri Enti Pubblici soci e l'azione della Società, quale struttura operativa della Regione e degli altri enti Pubblici soci della Società, sia disciplinato nelle modalità di esercizio del controllo analogo di cui all'art. 24 dello Statuto;
  - ai sensi dell'art. 24, il sistema del controllo analogo, in cui si indicano i poteri che spettano alla Regione, agli altri Enti pubblici e pubbliche amministrazioni (direttive e controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, approvazione piani strategici e unitari, controllo sullo stato degli obiettivi assegnati, controllo sui conti annuali della società). Tali poteri sono esercitati in forma collettiva e coordinata mediante apposito Comitato di controllo dei soci, disciplinato da un Accordo fra Amministrazioni. Il Comitato è costituito da un rappresentante di ogni socio. L'incarico di rappresentanza nel Comitato è attribuito da parte di ciascun socio esclusivamente a titolo gratuito. Le deliberazioni del Comitato di controllo costituiscono esercizio del c.d. controllo analogo e devono essere recepite, per quanto di rispettiva competenza, dagli organi della società. Al fine di consentire ai Soci, mediante il predetto Comitato, l'espletamento delle funzioni e compiti previsti, gli atti di competenza dell'Assemblea per i quali è richiesto il parere preventivo del Comitato, sono deliberati in via definitiva dall'Assemblea medesima, previo parere del Comitato stesso;
  - ai sensi dell'art 13, sono indicati i casi di esclusione dalla società, precisando che non è dovuta la liquidazione della partecipazione al socio escluso, la quale si accresce proporzionalmente a quella degli altri;
  - ai sensi degli artt. 26 e 28, la gestione della società può essere attribuita ad un Amministratore unico o a un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 a 5 membri e in tale ultimo caso la scelta deve rispettare le disposizioni di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120 sulla parità di

genere. Si precisa che l'art. 17 dello Statuto, ai sensi della L.R 1/2018, prevede che la Regione ha la facoltà di nominare l'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione mentre i restanti consiglieri sono nominati dall'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art 4 dell'Accordo, previa presentazione in Comitato di una lista unica, che è approvata dallo stesso Comitato, se ottiene la maggioranza, come definita dall'art.7, comma 4, dell'Accordo (voti che rappresentino contemporaneamente la maggioranza del capitale sociale e la maggioranza dei soci). Attualmente la Società è retta da un Consiglio di amministrazione composto da n. 5 consiglieri, effettuata nel rispetto della parità di genere. Il Consiglio dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi. Si precisa che ai sensi dell'art 28 per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica mentre le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. È ammessa la possibilità di convocazione del C.d.A. mediante teleconferenza, videoconferenza e audio conferenza. È invitato alle sedute il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico per la trattazione di temi relativi ai contenuti dei programmi di attività della società;

- ai sensi dell'art 31, il Collegio Sindacale sia composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti e fatto salvo quanto previsto dall'art 17 in merito alla nomina del Sindaco effettivo con qualifica di Presidente del Collegio Sindacale, che rimane riservato alla Regione Emilia Romagna, la nomina degli altri membri effettivi e supplenti spetta all'Assemblea, che, ai sensi dell'art 4 dell'Accordo, avverrà previa presentazione in Comitato di una lista unica, che è approvata dal medesimo se ottiene la maggioranza, come definita dall'art. 7, comma 4 dell'Accordo (voti che rappresentino contemporaneamente la maggioranza del capitale sociale e la maggioranza dei soci). I sindaci sono indicati nel rispetto della parità di genere e durano in carica tre esercizi. La convocazione dell'organo può avvenire mediante l'ausilio di mezzi di telecomunicazioni;
- ai sensi degli artt. 16 - 21, l'Assemblea è ordinaria e straordinaria; in particolare l'Assemblea ordinaria, oltre al bilancio e alle nomine dell'Organo Amministrativo, del Collegio sindacale e dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico delibera su atti strategici: piani strategici e industriali della società, programmi pluriennali e annuali di attività di interesse consortile; determinazioni per il programma del fondo consortile, Relazione dell'organo amministrativo sul bilancio e in merito all'accettazione dei nuovi soci. L'Assemblea straordinaria delibera invece sulle modifiche dello Statuto, la nomina, la sostituzione dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri e le altre materie ad essa attribuite dalla legge. L'Assemblea ordinaria delibera con le maggioranze previste ai sensi dell'art. 2368 c.c in prima convocazione e in seconda convocazione con le maggioranze previste dall'art 2369 c.c. L'Assemblea straordinaria delibera con le maggioranze di legge sia in prima che in seconda

convocazione; in seconda convocazione sono fatte salve le maggioranze più elevate previste dal 5° comma dell'art 2369 c.c in tema di scioglimento anticipato della società, trasformazione della società, cambiamento dell'oggetto sociale, trasferimento della sede sociale all'estero, emissione di azioni privilegiate per i quali è previsto il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale;

- ai sensi dell'art. 32, sia indicato un Comitato Tecnico Scientifico della società e della Rete Alta Tecnologia dell'Emilia Romagna, presieduto da un Presidente nominato dalla Giunta regionale su indicazione della Conferenza Regione e Università, di cui alla L.R. n.6/2004 e formato da un minimo di 10 ad un massimo di 20 componenti nominati dall'Assemblea Ordinaria, ai sensi dell'art 16, comma 2, lett. h. I componenti di nomina assembleare sono scelti tra i nominativi indicati, su richiesta della società, dalle Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative sul territorio regionale e da soci della società. Il Comitato dura in carica tre anni. Tale Comitato supporta gli organi societari svolgendo funzioni consultive, di analisi ed elaborazione sulle linee strategiche di ART-ER. Si dà atto che il Comitato non costituisce organo della società consortile ai sensi dell'art 15 dello Statuto, nel rispetto di quanto previsto dall'art 11, comma 9, lette d) del D.Lgs. 175/2016;
- ai sensi dell'art. 34, i soci non hanno diritto a percepire utili o avanzi di esercizio; pertanto gli avanzi netto di gestione risultanti dal bilancio saranno devoluti ai fondi di riserva ordinaria per una percentuale non inferiore a quella prevista dalla legge e il restante destinato allo sviluppo della Società.

Si dà inoltre atto che lo Statuto è stato adeguato ed è coerente con le disposizioni del D. Lgs. 175/2016. Con riguardo all'Accordo sull'esercizio del controllo analogo, in particolare si rileva che disciplina le modalità con cui i soci pubblici esercitano su ART-ER il controllo analogo congiunto e coordinato a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative, attraverso forme di consultazione e di coordinamento congiunto tra i soci, demandandolo al Comitato di controllo, istituito ai sensi dell'art. 24 dello Statuto e in coerenza di quanto previsto dalla normativa nazionale di cui all'art. 16 del D. Lgs. 175/2016, all'art 5 del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto della legge regionale 1/2018. Il Comitato rappresenta pertanto la sede del coordinamento dei soci, d'informazione, di consultazione, di valutazione e verifica, di controllo preventivo, contestuale, successivo e ispettivo, ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla gestione e amministrazione della società. Il modello di funzionamento del controllo analogo di ART-ER, elemento costituente la natura di società in-house partecipata da soggetti pubblici, prevede infatti che tale Comitato presieduto dal Socio Regione Emilia-Romagna e costituito da un rappresentante effettivo (e uno supplente) di ogni Socio, sia il luogo in cui il controllo analogo congiunto viene svolto nella sua pienezza con una partecipazione giuridicamente valida di tutti i Soci, mentre il controllo analogo singolo viene esercitato dal Socio sulle relative commesse o prestazioni specifiche.

Il Comitato, ai sensi dell'art 6 dell'Accordo, come rilevato, è composto da un numero di membri pari al numero dei soci pubblici, è presieduto dal rappresentante della Regione ed è coadiuvato dal responsabile della Segreteria di Comitato. Ai fini della validità delle sedute, il Comitato è validamente costituito con la presenza dei componenti di tanti Enti soci che rappresentano contemporaneamente la maggioranza del capitale sociale e la maggioranza dei componenti del comitato, ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo. Il Comitato, se necessario per il suo funzionamento, può avvalersi di appositi comitati tecnici composti da referenti indicati dagli Enti soci. Per i profili di ordine amministrativo, organizzativo economico e di bilancio, il Comitato si avvale principalmente dell'istruttoria tecnica compiuta dalla struttura competente in materia di controllo e vigilanza della Regione Emilia-Romagna, tenendo conto delle specificità normative a cui ciascun socio è sottoposto in Relazione alla propria natura istituzionale. La struttura regionale fornisce alla società, anche ai fini della messa a disposizione del Comitato di controllo, il modello amministrativo del controllo analogo, approvato dalla Giunta regionale con il quale vengono definiti, gli ambiti, le modalità e i contenuti dei controlli, che si distinguono in controlli ex ante, in itinere ed ex post. A conclusione dell'attività di controllo analogo, la suddetta struttura regionale annualmente trasmette gli esiti dei controlli effettuati a ciascun ente socio e allo stesso Comitato.

Per quanto sopra esposto, tenuto conto che:

- la L.R. 1/2018 ha istituito ART-ER, al fine di razionalizzare le partecipazioni societarie della Regione preposte allo sviluppo economico del territorio regionale ed alla ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico, promozione e realizzazione di interventi di interesse generale per il territorio, nonché per la progettazione e realizzazione di ed altre opere di interesse pubblico;
- ART-ER S.c.p.a. opera senza fine di lucro per perseguire le finalità della predetta legge regionale con l'obiettivo di favorire la crescita sostenibile della Regione, precisando che le attività di ART-ER sono fortemente intrecciate a quelle della Regione e hanno lo scopo di ampliare la gamma di intervento o di complementarlo, operando in conformità al modello in house providing e con scopo consortile, costituendo organizzazione comune dei soci ai sensi dell'art 2602 e 2615 ter c.c.;
- l'attività svolta da ART-ER è riconducibile a finalità rientranti tra quelli istituzionali dell'Ente e che tramite la società provvederà ad un'attività di autoproduzione di beni e servizi strumentali, attività legittimata ai sensi dell' art. 4, comma 2, lett.d) in quanto permetterà di svolgere appieno lo svolgimento della promozione dello sviluppo economico nella consapevolezza che l'attuazione delle politiche pubbliche di promozione dello sviluppo economico, al fine di favorire una crescita sostenibile, necessitano di interventi che travalicano i confini istituzionali in un'ottica di cooperazione istituzionale e nel contempo richiedono l'esigenza di mantenere un controllo sugli interventi medesimi, al fine di valutare la coerenza con gli obiettivi, verificare gli scostamenti e le azioni eventualmente necessarie da mettere in campo per la realizzazione degli obiettivi medesimi e la

verifica dei risultati raggiunti; a tal fine la Città metropolitana ha ritenuto opportuno privilegiare forme organizzative già esistenti sul territorio e di comprovata efficacia ed esperienza. Visti gli effetti profondamente negativi della crisi sanitaria da COVID19, ancora in parte in atto sul sistema produttivo, a cui si sono aggiunti quelli derivanti dal conflitto Russo-Ucraino, diventa cruciale il possibile accesso ai servizi complessi che ART-ER offre per maturare nuove strategie di crescita sostenibile e sviluppare le stesse nell'ambito territoriale metropolitano, sfruttando l'expertise e la rete istituzionale ed imprenditoriale in cui la società opera. L'operazione è economicamente conveniente e sostenibile dal punto di vista finanziario, risultando conciliabile con i principi e le regole di sana gestione finanziaria ed è compatibile con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. L'investimento finanziario è altresì compatibile con le norme dei trattati europei, nello specifico con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese;

- sono state accertate le condizioni richieste dalle previsioni normative vigenti in tema di in house ed ha valutato positivamente sia lo Statuto che l'Accordo che rappresenta un valido strumento per l'esercizio del controllo analogo congiunto, per la possibilità di coordinamento e di raccordo tra le diverse posizioni dei soci aderenti e di orientamento delle decisioni in Assemblea;

- ART-ER svolge un'attività consortile non presente sul mercato (essendo un unico soggetto con esperienza consolidata, competenze, capacità di relazioni, risorse e autorevolezza riconosciuta a livello regionale, nazionale ed europeo, necessarie per riuscire a mettere assieme i soggetti pubblici e privati attori della Ricerca e dell'Innovazione, e garantire la presenza del "sistema regionale" nel suo insieme all'attuazione delle politiche nazionali ed europee) mette a rete, comprendendo e connettendo una pluralità di soggetti soci (mondo della ricerca, mondo delle imprese, pubblica amministrazione) che attraverso il negozio consortile, costituito dal Programma annuale consortile, collaborano alle attività comuni per la realizzazione di azioni e progetti per l'ecosistema innovativo del tessuto economico e produttivo regionale, evidenziando che il PAC 2023 non è stato ancora approvato e quindi attualmente non si conosce il contributo consortile dei soci, che può essere in Kind e/o finanziario. Per tali strategici scopi, in attesa dell'approvazione del PAC, prevista per dicembre 2022, e tenuto conto che la procedura per l'ingresso in ART-ER si perfezionerà nei primi mesi del 2023, Città metropolitana si orienta, allo stato, per una partecipazione al fondo consortile in kind (ore/uomo e/o beni e servizi) che, come già rilevato, viene stimata in Euro 41.582,00.

Città metropolitana, subordinatamente al perfezionamento del suo ingresso, come precedentemente precisato, attua l'affidamento di funzioni e di servizi ad ART-ER, in quanto società che può svolgere servizi strumentali agli Enti pubblici per lo svolgimento delle loro funzioni;

- al fine di corrispondere alle esigenze poste dall'art. 192 D. Lgs. 50/2016, gli uffici competenti del dell'Area Sviluppo economico, con la collaborazione della società, in Relazione alla tipologia dei servizi erogati da ART-ER, hanno acquisito agli atti il documento "Analisi per la verifica di congruità dei costi ex art. 192 D. Lgs. 50/2016", effettuato dai competenti uffici regionali per gli affidamenti

della Regione alla società, che si è ritenuto di assumere, vista la recente redazione da parte del socio di maggioranza, anche ai fini dell'adesione della Città metropolitana ad ART-ER. Dall'analisi, riportata nella Relazione informativa e istruttoria allegata, risulta garantita la sostanziale congruità economica dei costi di ART-ER;

- l'assunzione di una partecipazione nella società ART-ER non determina processi di riorganizzazione interna, né comporta processi di mobilità o trasferimento del personale o di rideterminazione della pianta organica come risulta dalle relazioni della dirigente dell'Area Sviluppo Economico, in atti al PG. 70698/2022, inviata alla dirigente dell'Area Risorse Programmazione e Organizzazione, che ha confermato con relazione in atti al PG. 75140/2022; tali relazioni sono trasmesse ai Revisori dell'Ente per gli adempimenti, di cui al comma 32, art. 3, L. n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008),

la Città metropolitana ritiene l'ingresso in ARTE-ER di interesse strategico attuale e pertanto autorizza, nonostante l'esiguità, la partecipazione alla società medesima, mediante la sottoscrizione di n. 8500 azioni, del valore di 1,00 Euro e per un importo complessivo di Euro 8.500,00, corrispondente allo 0,53% del capitale sociale. L'ingresso avverrà secondo la modalità proposta ovvero mediante acquisto di azioni proprie della società nel rispetto della procedura di cui all'art. 9 dello Statuto.

Si dà atto che la somma necessaria per la sottoscrizione è stata regolarmente stanziata con specifico provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2022-2024, tramite applicazione di avanzo di amministrazione quota disponibile (D.C. n. 48 del 23/11/2022) sul seguente capitolo di bilancio 300100 "Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate - Cdc 129".

Si dà inoltre atto che a seguito del perfezionamento dell'operazione di acquisto della partecipazione, ART-ER entrerà a far parte del Gruppo Amministrazione Pubblica, ai fini dell'applicazione del Principio contabile applicato 4.4 del D.Lgs. 118/2011.

Ai sensi dell'art. 1 comma 8 della L. n. 56/2014 il Sindaco metropolitano rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto.

Il vigente Statuto<sup>1</sup> della Città metropolitana prevede all'art. 33 comma 2, lett. g) la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto.

---

<sup>1</sup> Art. 33 - Il Sindaco metropolitano

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

2. Il Sindaco metropolitano: (...)

g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana; (...)



Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente in relazione all'acquisto di azioni in una società già costituita, come indicato al punto 6 del dispositivo.

Si dà atto che la proposta di delibera è stata inviata al Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e che ha espresso parere favorevole in data 1/12/2022, P.G. n.75171/2022, all. sub 4) al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Si dà mandato alla Dirigente dell'Area Sviluppo Economico di procedere con successivo atto di impegno della relativa spesa e alla U.O. Società per le ulteriori procedure amministrative conseguenti. Inoltre si rileva l'opportunità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di conseguire quanto prima il perfezionamento della procedura in relazione agli imminenti adempimenti societari.

### **Pareri**

Si sono espressi favorevolmente, acquisendo in atti i rispettivi pareri AGRIESTI CARMELINA - Responsabile dell'U.O Società del SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE in relazione alla regolarità tecnica, TROMBETTI GIOVANNA – Dirigente AREA SVILUPPO ECONOMICO in relazione alla regolarità tecnica concomitante e BARBIERI ANNA – Dirigente AREA RISORSE, PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE in relazione alla regolarità contabile.

Si dà conto che il presente atto è stato proposto dal Consigliere delegato competente per materia, Marco Panieri.

Sentite la 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> Commissioni consiliari in seduta congiunta il 21/12/2022.

### **Allegati:**

- 1) All. sub 1 ART-ER Relazione informativa e istruttoria (ex art. 5 D.Lg. 175/2016);
- 2) All. sub 2 Statuto;
- 3) All. sub 3 Accordo Controllo Analogo Congiunto;
- 4) All. sub 4 Parere del Collegio dei Revisori

Messa ai voti dal Sindaco metropolitano LEPORE MATTEO, la presente deliberazione è approvata all'unanimità dei presenti con voti favorevoli n. 16 resi per chiamata nominale per i consiglieri presenti in aula e con sistema di messaggistica in chat sulla piattaforma da remoto visibile ai presenti in aula.

Il Consiglio, inoltre, stante l'urgenza del provvedimento, all'unanimità, con voti favorevoli n. 16, resi per chiamata nominale per i consiglieri presenti in aula e con sistema di messaggistica in chat sulla piattaforma da remoto visibile ai presenti in aula,

#### DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV comma, del T.U. 18.8.2000, n. 267.

Il SEGRETARIO GENERALE FINARDI ROBERTO

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Città metropolitana per 15 giorni consecutivi

Bologna, 21/12/2022

Il Firmatario  
Roberto Finardi<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**  
**ACQUISTO PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETA'**  
**ART-ER ATTRATTIVITA' RICERCA TERRITORIO S.C.P.A.**  
**RELAZIONE INFORMATIVA E ISTRUTTORIA**  
**MOTIVAZIONI ANALITICHE EX ART. 5 DEL D.LGS 175/2016**

## **1. PREMESSA**

Il presente documento viene redatto a supporto dell'atto deliberativo adottato dalla Città metropolitana per l'adesione alla Società ART-ER "Attrattività Ricerca Territorio" S.c.p.a. Nello specifico la presente relazione informativa e istruttoria ha lo scopo di illustrare, in maniera analitica, le motivazioni alla base della scelta adottata dall'Amministrazione, così come previsto dall'art. 5 del D.Lgs 175/2016 "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*".

In particolare, il comma 1 del summenzionato articolo, prevede che l'atto deliberativo, adottato dal Consiglio metropolitano, dimostri che l'operazione di acquisizione della partecipazione in ART-ER:

- persegua le finalità istituzionali di cui all'art 4 del medesimo D.Lgs 175/2016;
- sia economicamente conveniente e sostenibile dal punto di vista finanziario;
- tenga conto della possibile gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- sia compatibile con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- sia compatibile con la disciplina Europea in materia di aiuti di stato.

Lo schema di deliberazione è sottoposto a forme di consultazione pubblica. La deliberazione è inoltre inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente per l'espressione del parere ai sensi dell'art.5, comma3, e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

### **1.1 PROFILO AMMINISTRATIVO DI ART-ER S.c.p.a.**

ART-ER S.C.p.A Attrattività Ricerca Territorio, nata il 1° maggio 2019 dalla fusione delle due società in house regionali ERVET S.p.A ed ASTER Soc. cons.p.a, tra Regione Emilia-Romagna, Università di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Parma, Cattolica e Politecnico di Milano (sedi di Piacenza), gli Enti nazionali di Ricerca - CNR, ENEA, INFN - operanti in regione, il Sistema Camerale e altri attori locali. E' stata istituita con L.R.E.R. 1/2018, "*Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-Romagna*" ed è qualificata dalla stessa Regione (che ne detiene la maggioranza) come società in house ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii). Lo Statuto di ART-ER (art. 5, commi

1, 2 e 5) prevede infatti che la Società opera in conformità al modello in house providing stabilito dall'ordinamento interno e dell'Unione europea. La Società ha scopo consortile e costituisce organizzazione comune dei Soci ai sensi degli articoli 2602 e 2615-ter del c.c.; essa opera senza scopo di lucro, anche con attività esterna, nell'interesse e per conto degli stessi per il raggiungimento degli obiettivi propri dell'oggetto sociale. L'organizzazione opera sulla base degli indirizzi stabiliti dai Soci e previsti dal DEFR, al fine di raggiungere gli obiettivi richiesti. La Società opera ai sensi dell'art. 4 co. 2 del d.lgs. 175/2016 e successive modificazioni. Nell'esclusivo interesse dei Soci, tutti portatori di interessi omogenei, ed in esecuzione o comunque in conformità alle decisioni di affidamento o di incarico provenienti dagli stessi, la Società è lo strumento organizzativo comune dei Soci, cui essi attribuiscono il compito di espletare funzioni, servizi ed attività di loro pertinenza, anche di carattere esecutivo e di servizio tecnico, compresi nell'oggetto sociale di cui all'art. 4 dello Statuto. Ai sensi dell'art. 16 c. 3 del D.Lgs. 175/2016 ed ai sensi dell'art 5, comma 5, dello Statuto è previsto che oltre l'80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dai soci; la produzione ulteriore, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Lo statuto sociale è stato adeguato alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). La durata della società è prevista da statuto al 31/12/2050 e può essere prorogata per delibera dell'Assemblea.

Ai sensi dell'art 4 dello Statuto ART.ER è nata per favorire la crescita sostenibile della Regione attraverso lo sviluppo dell'innovazione e della conoscenza, l'attrattività e l'internazionalizzazione del territorio. La mission e la forma societaria identificano chiaramente il modello di intervento societario che prevede, da un lato, la specializzazione in ambiti di intervento collegato a quello dei soci, e dall'altro, una generale attenzione ai modelli di integrazione delle politiche e degli interventi dei diversi attori. Si precisa che il programma di attività sottostante il fondo consortile, costituisce l'elemento fondante del negozio consortile e la caratteristica del rapporto con i soci è la stretta collaborazione sia in fase programmatica, che in fase realizzativa, che in fase consuntiva, degli interventi con impatto amplificato delle attività in termini di ricaduta sui territori e sui soggetti coinvolti. ART-ER è il luogo di sintesi e di raccordo di strategie, eventi e progettualità organizzati sul territorio di tutti i soci; è il risultato di una sempre maggiore integrazione tra le attività, ma anche di un sempre maggiore coordinamento tra i soci e di un'attività sinergica in termini di scelta di temi prioritari e utilizzo efficace ed efficiente delle risorse (carenti) disponibili da parte dell'Ente /i.

La società è iscritta alla CCIAA di Bologna dal 1° maggio 2019, nella sezione Ordinaria, con N.REA - BO 546154 - Codice fiscale e Partita I.V.A. n. 03786281208.

Il capitale sociale ammonta a Euro 1.598.122,00 i.v. ed è diviso in n. 1.598.122 azioni del valore di 1,00 Euro.

La compagine attuale è la seguente:

| ELENCO SOCI al 31.12.2021                                                                              | Codice Fiscale | No. azioni<br>(cad. da 1€) | Valore in<br>Euro | %      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|--------|
| 1. REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                                                              | 80062590379    | 1.040.695                  | 1.040.695         | 65,120 |
| 2. CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche                                                              | 80054330586    | 148.587                    | 148.587           | 9,298  |
| 3. ENEA Agenzia nazionale per le nuove<br>tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico<br>sostenibile | 01320740580    | 74.293                     | 74.293            | 4,649  |
| 4. Università degli Studi di Bologna                                                                   | 80007010376    | 84.580                     | 84.580            | 5,292  |
| 5. Università degli Studi di Ferrara                                                                   | 80007370382    | 42.290                     | 42.290            | 2,646  |
| 6. Università degli Studi di Modena e Reggio<br>Emilia                                                 | 00427620364    | 42.290                     | 42.290            | 2,646  |
| 7. Università degli Studi di Parma                                                                     | 00308780345    | 42.290                     | 42.290            | 2,646  |
| 8. Politecnico di Milano                                                                               | 80057930150    | 20.546                     | 20.546            | 1,286  |
| 9. UNIONE REGIONALE Camere di<br>Commercio E.R.                                                        | 80062830379    | 66.901                     | 66.901            | 4,186  |
| 10. Camera di Commercio Industria Artigianato e<br>Agricoltura di REGGIO E.                            | 00448250357    | 8.458                      | 8.458             | 0,529  |
| 11. INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare                                                         | 84001850589    | 8.458                      | 8.458             | 0,529  |
| 12. Azienda Casa Emilia-Romagna della<br>PROVINCIA di Reggio Emilia                                    | 00141470351    | 207                        | 207               | 0,013  |
| 13. Camera di Commercio Industria Artigianato e<br>Agricoltura di MODENA                               | 00675070361    | 138                        | 138               | 0,009  |
| 14. Azienda Casa Emilia-Romagna della<br>PROVINCIA di Ravenna - ACER di Ra                             | 00080700396    | 106                        | 106               | 0,007  |
| 15. Azienda Casa Emilia-Romagna della<br>PROVINCIA di Modena                                           | 00173680364    | 106                        | 106               | 0,007  |
| 16. Azienda Casa Emilia-Romagna ACER Ferrara                                                           | 00051510386    | 69                         | 69                | 0,004  |
| 17. Azienda Casa Emilia-Romagna della<br>PROVINCIA di Forlì - Cesena                                   | 00139940407    | 69                         | 69                | 0,004  |
| 18. Comune di Polesine Zibello                                                                         | 02781180340    | 69                         | 69                | 0,004  |

|                                                                                 |             |                  |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 19. Azienda Casa Emilia-Romagna della<br>PROVINCIA di Rimini                    | 02528490408 | 31               | 31               | 0,002          |
| 20. Azienda USL di FERRARA 31                                                   | 01295960387 | 31               | 31               | 0,002          |
| 21. Azienda Ospedaliero-Univ. S.Orsola di<br>Bologna (già Policlinico Malpighi) | 92038610371 | 31               | 31               | 0,002          |
| 22. AESS - Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo<br>Sostenibile                   | 02574910366 | 31               | 31               | 0,002          |
| Azioni proprie ART-ER                                                           |             | 17.846           | 17.846           | 1,117          |
| <b>TOTALE CAPITALE SOCIALE</b>                                                  |             | <b>1.598.122</b> | <b>1.598.122</b> | <b>100,000</b> |

Si dà atto che nella compagine sociale non vi è la presenza di soci privati.

## 1.2 IL CONTROLLO PUBBLICO ANALOGO CONGIUNTO

ARTE-ER opera come società in house. Si dà atto che le società in house providing, a totale partecipazione pubblica, sono oggi ampiamente considerate e riconosciute sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria quali longa manus dell'Amministrazione affidante, soggetti strumentali a servizio degli Enti soci e di cui costituiscono una promanazione senza alcun rapporto di terzietà, con possibilità per i soci di affidare direttamente i servizi come se fosse eseguito in proprio senza ricorrere all'espletamento dell'iter di gara di cui al D.Lgs. 50/2016 "Codice degli Appalti pubblici". Uno dei punti del modello in house che merita particolare attenzione è sicuramente il controllo analogo che garantisce che le azioni compiute da una società in house rispecchino la volontà degli Enti pubblici che le hanno determinate. Il controllo analogo instaura dunque tra la Città metropolitana e la società in house un particolare rapporto giuridico, che consente all'Ente pubblico un controllo e sui servizi certamente più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo. Attraverso il controllo analogo, l'Ente è in grado di ottenere il raggiungimento di buon livelli di efficacia ed efficienza nella gestione della società in house.

Essendo una società in house occorre effettuare la verifica della sussistenza di tutti i presupposti di legge previsti dagli artt. 2, lett. d, 3, comma 1 e dall'art. 16 del D.lgs. 175/2016 nonché dagli artt.5 e 192 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici".

Il controllo pubblico analogo congiunto si determina in particolare, attraverso le seguenti prescrizioni dello Statuto sociale di ART- ER e dell'Accordo per l'esercizio del controllo analogo congiunto già sottoscritto dagli attuali soci.

In particolare in relazione allo Statuto si richiamano le seguenti previsioni:

- in tema di ingresso soci (art.8): possono essere soci la Regione Emilia Romagna, che deve essere azionista di maggioranza ai sensi dell'art. 5 della legge regionale ed altri enti pubblici (Art. 8, punto

- 2). Non è ammessa la partecipazione di soggetti privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata. E' previsto il gradimento del socio da parte del Consiglio di Amministrazione;
- in tema di trasferimento azioni (art.14): le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi esclusivamente a favore di altri enti pubblici, considerando inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di azioni e diritti idoneo a consentire l'ingresso nella società di soggetti che non abbiano i requisiti di cui all'art 8, (Art. 8, punto 1). Analogamente è previsto il gradimento dell'organo amministrativo;
  - in tema decisioni strategiche: sono attribuite alla competenza dell'Assemblea ordinaria/straordinaria, in particolare:
    - Approvazione del bilancio;
    - nomina degli organi societari
    - nomina dei componenti del comitato tecnico scientifico
    - piani strategici e industriali della società,
    - delibera in ordine ai programmi pluriennali e annuali di attività di interesse consortile;
    - delibera le determinazioni per il programma del fondo consortile ed il regolamento consortile;
    - delibera in merito all'accettazione dei nuovi soci
    - delibera sugli altri oggetti ad essa riservati dalla legge e dallo statuto
    - Modifiche al capitale sociale e allo statuto, lo scioglimento anticipato della società, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
  - in tema di raccordo tra il socio Regione, altri Enti pubblici soci e società: l'art. 5, comma 8, dello Statuto prevede che "Il raccordo tra la programmazione regionale unitamente a quella delle azioni comuni con gli altri enti Pubblici soci e l'azione della Società, quale struttura operativa della Regione e degli altri enti Pubblici soci della Società, è disciplinato nelle modalità di esercizio del controllo analogo di cui all'art. 24 dello statuto";
  - in tema di controllo analogo, l'art. 24, prevede che spettano alla Regione Emilia-Romagna ed agli altri enti pubblici e pubbliche amministrazioni soci i seguenti poteri: a) direttiva e controllo, analogo a quello esercitato sui propri servizi interni, circa le modalità e condizioni di svolgimento dell'attività della Società, nonché circa la gestione della Società; b) approvazione di unitari piani strategici ed industriali della Società; c) controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati, disponendo altresì di poteri di supervisione, coordinamento, ispettivi e di informazione; d) controllo sui conti annuali della Società con obbligatoria rendicontazione contabile periodica da parte di quest'ultima. Gli enti pubblici e le Pubbliche Amministrazioni soci esercitano i poteri sopra elencati di cui alla

lett. a), b), c) e d) in forma collettiva e coordinata, mediante apposito Comitato di controllo dei soci, disciplinato da un Accordo fra amministrazioni. A tal fine, il Comitato di controllo dei Soci effettua almeno 2 (due) riunioni all'anno. Il Comitato è costituito da un rappresentante di ogni socio. L'incarico di rappresentanza nel Comitato è compatibile, anno per anno, con la delega di rappresentante del socio in assemblea. L'incarico di rappresentanza nel Comitato è attribuito da parte di ciascun socio esclusivamente a titolo gratuito. La Società non potrà infatti attribuire compensi ai membri del Comitato di controllo. Le deliberazioni del Comitato di controllo costituiscono esercizio del c.d. controllo analogo e devono essere recepite, per quanto di rispettiva competenza, dagli organi della società. Pertanto è prevista la sottoposizione alla preventiva e vincolante approvazione del socio/i dei documenti e relative modifiche in corso d'esercizio relativi a piani strategici, piani e programmi operativi di attività, budget economico e bilancio di esercizio, modifiche allo statuto. Si prevede inoltre la sottoposizione al socio/i di report periodici sul generale andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale, sullo specifico andamento della gestione dei servizi affidati, nonché su ogni altra operazione di rilievo richiesta. A tale scopo gli organi competenti della società trasmettono agli enti controllanti, anche secondo modalità differenziate in ragione di accordi tra i soci, i documenti, le informazioni e le relazioni necessarie all'assunzione delle decisioni almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza degli organi sociali deputati ad assumere la decisione.

I soci, secondo quanto disciplinato da accordi tra loro assunti, comunicano il parere e le valutazioni agli organi sociali almeno 5 giorni prima della data fissata per l'assunzione della decisione. In difetto sarà presunto l'assenso. Le modalità concrete di esercizio del controllo congiunto sono definite in apposito patto parasociale in conformità a quanto previsto dalla vigente disciplina normativa”.

Il Comitato, ai sensi dell'art 6 dell'accordo, è costituito da un rappresentante effettivo (e uno supplente) di ogni Socio e quindi un numero di membri pari al numero dei soci pubblici, è presieduto dal rappresentante della Regione ed è coadiuvato dal responsabile della Segreteria di Comitato. Ai fini della validità delle sedute, il Comitato è validamente costituito con la presenza dei componenti di tanti Enti soci che rappresentano contemporaneamente la maggioranza del capitale sociale e la maggioranza dei componenti del comitato, ai sensi dell'art 7 dell'accordo. Al fine di consentire ai Soci, mediante il Comitato di controllo, l'espletamento delle funzioni e compiti previsti, gli atti di competenza dell'Assemblea per i quali è richiesto il parere preventivo del Comitato, sono deliberati in via definitiva dall'Assemblea Soci, previo parere del Comitato stesso. . Il Comitato, se necessario per il suo funzionamento, può avvalersi di appositi comitati tecnici composti da referenti indicati dagli Enti soci. Per i profili di ordine amministrativo, organizzativo economico e di bilancio, il Comitato si avvale principalmente dell'istruttoria tecnica compiuta dalla struttura competente in



materia di controllo e vigilanza della Regione Emilia- Romagna, tenendo conto delle specificità normative a cui ciascun socio è sottoposto in relazione alla propria natura istituzionale.

Il Socio di maggioranza, Regione Emilia-Romagna, oltre a presiedere e coordinare il controllo analogo congiunto e i lavori del Comitato dei Soci, esercita ulteriori attività di indirizzo, verifica e controllo amministrativo, al fine di certificare con atti formali la corrispondenza dell'azione della Società alle normative vigenti. A tal proposito, si segnala che: la Regione Emilia-Romagna ha adottato, rafforzato e messo in atto propri strumenti di controllo ex ante ed ex post sulle sue Società in-house, garantendo anche nei confronti degli altri Soci ART-ER, della Corte dei Conti, dei Ministeri preposti, del Collegio dei Revisori, e più in generale dei cittadini, la più ampia collaborazione, trasparenza ed efficienza gestionale.

Dal 2016 la Regione E.R. ha adottato uno specifico “modello amministrativo di controllo analogo per le società regionali in house”, che definisce il processo e l'articolazione delle responsabilità congiuntamente al contenuto dell'attività di monitoraggio e vigilanza. Tale modello a cui la Società deve attenersi viene aggiornato periodicamente e l'Organo Amministrativo della Società regionale in-house è chiamato a recepirlo (ex art. 19 USP). Inoltre attraverso il Sistema Informativo Partecipate (SIP), la Società trasmette alla Regione E.R. durante tutto l'arco dell'anno le informazioni richieste sulle attività svolte e sul generale andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale e la Regione può impartire eventuali direttive e richieste di azioni correttive.

Ogni anno la Regione Emilia-Romagna trasmette a tutti i Soci ART-ER il Report con i risultati dell'attività di vigilanza effettuata sulla Società, anche ai fini del controllo analogo congiunto.

La Regione Emilia-Romagna ha effettuato l'iscrizione all'Elenco ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti della nuova società in house.

### **1.3 ORGANI SOCIETARI:**

#### **A) ORGANO AMMINISTRATIVO**

La Società, ai sensi degli art. 26 - 29 dello Statuto, è amministrata da un amministratore Unico ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D.lgs. 175/2016 ovvero nel rispetto dei criteri di cui all'art. 11, comma 3, del D.lgs. 175/2016, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 5, membri. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere viene individuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n. 120, nel rispetto della parità di genere. La nomina del Presidente o dell'Amministratore unico ai sensi della legge regionale 1/2018 resta riservata alla Regione mentre la nomina dei restanti avviene da parte dell'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art 4 dell'Accordo sull'esercizio del controllo analogo, previa presentazione in Comitato

di una lista unica, che è approvata dal medesimo se ottiene contemporaneamente la maggioranza del capitale sociale e la maggioranza dei soci.

Attualmente la società è retta da un Consiglio di amministrazione composto da n. 5 consiglieri. Il Consiglio, che dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scade con l'approvazione del bilancio al 31/12/2024. Si precisa che ai sensi dell'art. 28 per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica mentre le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. E' ammessa la possibilità di convocazione del C.d.A. mediante teleconferenza, videoconferenza e audio conferenza. E' invitato alle sedute il Presidente del Comitato Tecnico scientifico per la trattazione di temi relativi ai contenuti dei programmi di attività della società.

Con riguardo ai poteri l'organo amministrativo è investito dei poteri della gestione della società ed al riguardo, nel rispetto ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi fissati dalla Regione e dagli altri Enti pubblici e Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art 16 e 24 dello statuto, ha facoltà di compiere tutti gli atti gestionali che non rientrano nelle competenze che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea

#### **B) COLLEGIO SINDACALE**

La società, ai sensi dell'art. 31, prevede che il Collegio Sindacale sia composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti e fatto salvo quanto previsto dall'art 17 in merito alla nomina del Sindaco effettivo con qualifica di Presidente del Collegio Sindacale, che rimane riservato alla Regione Emilia Romagna, la nomina degli altri membri effettivi e supplenti spetta all'Assemblea, che ai sensi dell'art 4 dell'Accordo avverrà previa presentazione in Comitato di una lista unica, che è approvata dal medesimo se ottiene la maggioranza, come definita dall'art. 7, comma 4 dell'Accordo (voti che rappresentino contemporaneamente la maggioranza del capitale sociale e la maggioranza dei soci). I sindaci (effettivi e supplenti) sono indicati nel rispetto della parità di genere e scadono alla data dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica. La convocazione può avvenire mediante mezzi di telecomunicazioni

Con riferimento alle competenze è previsto che il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento e può altresì esercitare la funzione di organismo di vigilanza ai sensi dell'art. 6, nuovo comma 4 bis del D.Lgs 231/2001 con il compito di vigilare sul sistema di prevenzione della corruzione in collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione .

#### **C) REVISIONE LEGALE**

Ai sensi dell'art. 33 dello Statuto è previsto che la revisione legale dei conti viene affidata ad un Revisore legale dei conti oppure ad una società di revisione, nominati dall' Assemblea ordinaria su proposta motivata del Collegio Sindacale, nel rispetto dell'art 3 del D.Lgs 175/2016.

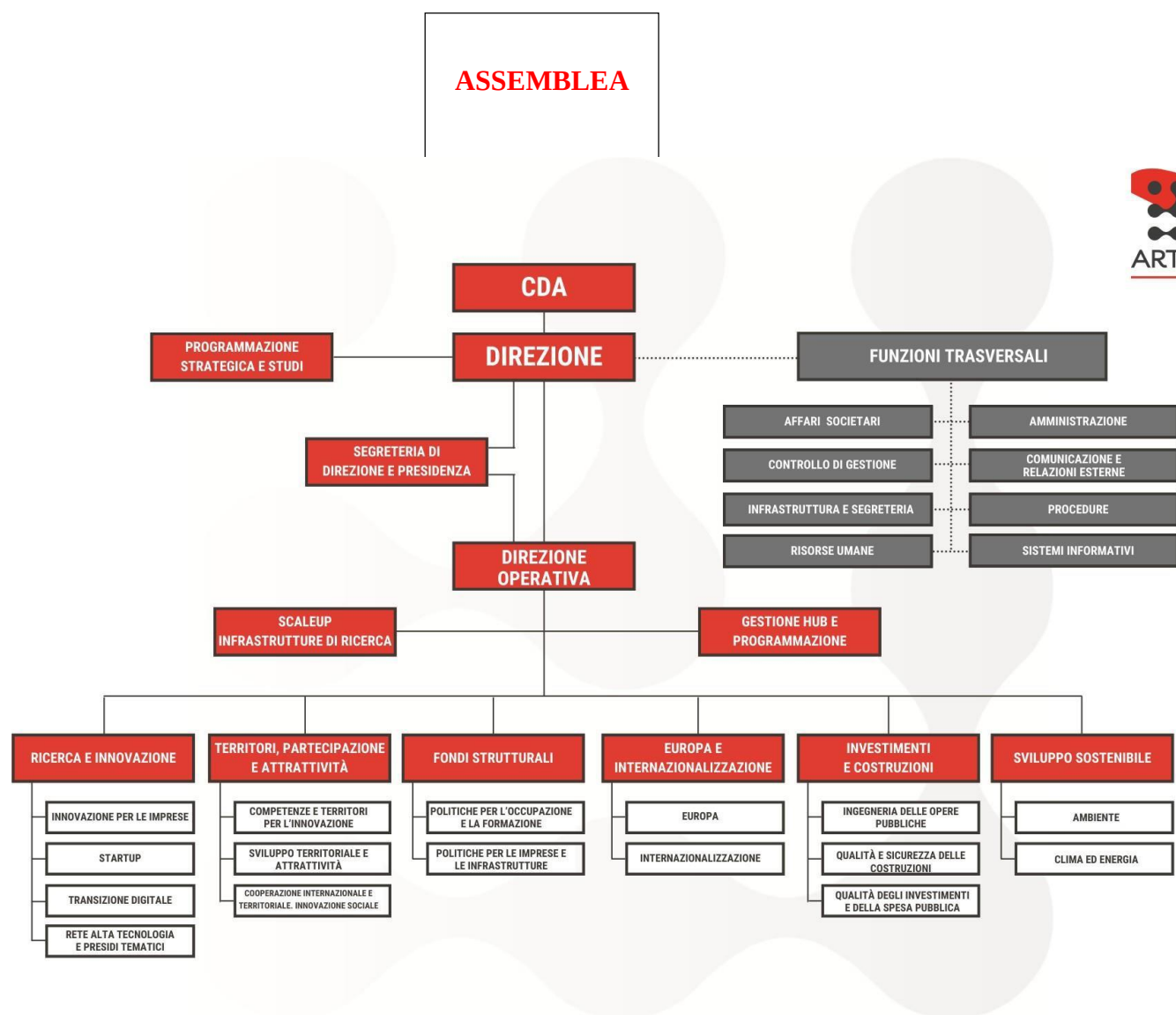
#### SUPPORTO ORGANI SOCIETARI: COMITATO TECNICO SCIENTIFICO (NON E' UN ORGANO)

Ai sensi dell'art. 32 è previsto un Comitato Tecnico Scientifico della Società e della Rete Alta Tecnologia dell'Emilia Romagna, presieduto da un Presidente nominato dalla Giunta regionale su indicazione della Conferenza Regione e Università, di cui alla L.R. n.6/2004, e formato da un minimo di 10 ad un massimo di 20 componenti nominati dall'Assemblea Ordinaria ai sensi dell'art 16, comma 2, lett h. I componenti di nomina assembleare sono scelti tra i nominativi indicati, su richiesta della società, dalle Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative sul territorio regionale e da soci della società. Il Comitato dura in carica tre anni e in particolare supporta gli organi societari svolgendo funzioni consultive sugli aspetti riguardanti la ricerca scientifica ed industriale, lo sviluppo e l'innovazione ed il trasferimento tecnologico, le attività di internazionalizzazione ad essi connessi, di analisi ed elaborazione sulle linee strategiche di ART-ER. Si richiama in particolare, il parere preventivo sul programma di attività consortile previsto dagli artt. 4 e 5 dello statuto. La partecipazione al Comitato tecnico scientifico è a titolo gratuito. Si dà atto che il Comitato non costituisce organo della società consortile ai sensi dell'art 15 dello statuto, nel rispetto di quanto previsto dall'art 11, comma 9, lette d) del D.lgs. 175/2016.

Le informazioni relative alle comunicazioni di legge e ai compensi relativi agli amministratori sono pubblicate sul sito internet della società nella sezione "Società Trasparente/Organizzazione/Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo/Amministratore Unico". Il testo dello statuto sociale è pubblicato sul sito web della società nella sezione "Società trasparente" sottosezione "Atti generali".

## 1. 4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA ART-ER

La struttura organizzativa attuale è sintetizzata attraverso lo schema seguente:



La società, dopo la fusione tra Aster ed Ervet, ha dato corso ad un processo di riorganizzazione che mira ai seguenti obiettivi:

- superare il modello divisionale che aveva caratterizzato la prima parte della fusione;
- definire le aree di competenza specialistica aggregando le unità operative;
- ridefinire le caratteristiche delle funzioni trasversali. La riorganizzazione è stata approvata dal CDA alla fine del 2020 e resa operativa dal marzo del 2021.

Nel 2021 è stata avviata la nuova organizzazione operativa della Società con il superamento dell'impostazione divisionale che ne ha contraddistinto l'operatività dalla fondazione alla fine del 2020.

Rispetto all'organizzazione precedente, dal 1/01/2021 la struttura organizzativa che è stata progettata e approvata dal CDA, è ancora incardinata sulle Unità (presidi tematici e di innovazione progettuale specializzato), ma vede crescere le funzioni di coordinamento e presidio delle trasversalità, tramite la costituzione di aree di coordinamento. Per la parte operativa la nuova organizzazione prevede quindi 6 Aree e 16 Unità. Due aree raggrupperanno i progetti caratteristici di posizionamento della Società: Ricerca ed Innovazione; Territorio ed Attrattività. Due aree costituiscono team specialistici in ambiti delineati dalla mission che operano sia per l'utenza esterna che a supporto dell'attività delle altre aree di ART-ER: si tratta delle aree Europa ed Internazionalizzazione e Sviluppo Sostenibile. Da ultimo sono state identificate le principali aree di servizio previste dalla mission aziendale: Fondi strutturali e Investimenti e Costruzioni. Sono state poi identificate le funzioni trasversali che operano a supporto della Direzione e delle 6 le Aree. Su queste non vi sono cambiamenti particolari rispetto all'organizzazione precedente, se non l'identificazione della funzione Risorse Umane, centrale per le attività e le modalità organizzative che la società intende sviluppare nel prossimo futuro. La nuova matrice di responsabilità (con l'esclusione della governance aziendale) prevede quindi:

- a) la direzione;
- b) la direzione operativa;
- c) il coordinamento di area;
- d) la Responsabilità di Unità;
- e) la responsabilità di Funzione trasversale.

La società ha inoltre approvato il piano di fabbisogno di personale 2022-2024.

La presentazione del piano avviene peraltro in un contesto operativo in grande mutazione. Sono stati presentati ed approvati i principali documenti di programmazione strategica della Regione Emilia-Romagna (in particolare, Patto per il lavoro ed il clima, Strategia S3; Documento strategico regionale) che identificano chiaramente sfide e prospettive per la società.

Il Programma Triennale di reclutamento del personale è sottoposto a preventiva e vincolante approvazione da parte della Regione Emilia-Romagna. Successivamente il Piano viene sottoposto alle previste determinazioni previste dal modello di controllo analogo e dallo Statuto della società.

## **1. 5 PIANO DI RAFFORZAMENTO ORGANIZZATIVO 2022-2024**

| STRUTTURA                                               | Personale<br>autorizzato a tempo<br>indeterminato<br>2021 | Programmazione<br>2022-2024 | Dotazione<br>finale<br>2024 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Direzione e funzioni trasversali                        | 47                                                        | 4                           | 51                          |
| Direzione                                               | 1                                                         | 0                           | 1                           |
| Direzione Operativa                                     | 1                                                         | 0                           | 1                           |
| Programmazione strategica e studi                       | 5                                                         | 0                           | 5                           |
| Staff direzione operativa                               | 2                                                         | 0                           | 2                           |
| Funzioni trasversali                                    | 37                                                        | 4                           | 41                          |
| Segreteria di direzione e presidenza                    | 1                                                         | 0                           | 1                           |
| Ricerca e Innovazione                                   | 28                                                        | 2                           | 30                          |
| Innovazione per le imprese                              | 6                                                         | 0                           | 6                           |
| Start up                                                | 6                                                         | 0                           | 6                           |
| Transizione digitale                                    | 8                                                         | 2                           | 10                          |
| Rete Alta Tecnologia e presidi tematici                 | 8                                                         | 0                           | 8                           |
| Territori, partecipazione e attrattività                | 35                                                        | 4                           | 39                          |
| Area manager e Aree di staff                            | 2                                                         | 1                           | 3                           |
| Competenze e territori per l'innovazione                | 9                                                         | 0                           | 9                           |
| Sviluppo territoriale e attrattività                    | 8                                                         | 1                           | 9                           |
| Cooperazione internazionale e territoriale              | 16                                                        | 2                           | 18                          |
| Innovazione sociale                                     |                                                           |                             |                             |
| Fondi strutturali                                       | 29                                                        | 2                           | 31                          |
| Area Manager e Aree di staff                            | 4                                                         | 1                           | 5                           |
| Politiche per l'occupazione e la formazione (FSE e GG)  | 18                                                        | 0                           | 18                          |
| Politiche per le imprese e le infrastrutture (FESR-FCS) | 7                                                         | 1                           | 8                           |
| Europa e internazionalizzazione                         | 15                                                        | 1                           | 16                          |
| Area manager e Aree di staff                            | 5                                                         | 0                           | 5                           |
| Europa                                                  | 7                                                         | 1                           | 8                           |
| Internazionalizzazione                                  | 3                                                         | 0                           | 3                           |

|                                                   |     |    |     |
|---------------------------------------------------|-----|----|-----|
| Investimenti e costruzioni                        | 30  | 1  | 31  |
| Area Manager e Aree di staff                      | 3   | 0  | 3   |
| Qualità degli investimenti e della spesa pubblica | 5   | 0  | 5   |
| Ingegneria delle opere pubbliche                  | 18  | 1  | 19  |
| Qualità e sicurezza delle costruzioni             | 4   | 0  | 4   |
| Sviluppo sostenibile                              | 20  | 0  | 20  |
| Area Manager e Aree di staff                      | 3   | 0  | 3   |
| Organismo regionale di accreditamento             | 9   | 0  | 9   |
| Ambiente                                          | 5   | 0  | 5   |
| Clima ed energia                                  | 3   | 0  | 3   |
| TOTALI                                            | 204 | 14 | 218 |

## 2.0 SUSSISTENZA REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA - D.LGS 175/2016

Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4 D.Lgs 175/2016: ART-ER produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1). Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, comma 2, lett. d). La società consortile costituisce la modalità attraverso la quale vengono svolte attività strumentali per il migliore svolgimento delle funzioni dell'Ente, sul modello organizzativo dell'in house providing.

Analisi condizioni previste art. 20, comma 2, D.Lgs 175/2016

|                                         | 2019             | 2020             | 2021             |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Numero medio dipendenti                 | 188,22           | 199,56           | 203,43           |
|                                         | 3 dirigenti      | 3 dirigenti      | 3,8 dirigenti    |
|                                         | 40,7 quadri      | 41,21 quadri     | 41,81 quadri     |
|                                         | 144,52 impiegati | 155,35 impiegati | 158,54 impiegati |
| Costo del personale                     | 11.157.678,00    | 11.748.829,00    | 12.208.380,00    |
| Numero amministratori                   | 5                | 5                | 5                |
| di cui nominati dall'Ente               | 0                | 0                | 0                |
| Numero componenti organo di controllo   | 3                | 3                | 3                |
| di cui nominati dall'Ente               | 0                | 0                | 0                |
| Compensi amministratori                 | 44.184,00        | 35.475,00        | 30.528,00        |
| Compensi componenti organo di controllo | 35.033,00        | 28.080,00        | 28.080,00        |

I contratti collettivi nazionali adottati dal 2021 sono stati i seguenti: CCNL TDS 30 luglio 2019 Contratto collettivo nazionale di lavoro del commercio per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi; CCNL per i dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

| Componenti Consiglio di Amministrazione               | Compensi  |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Anceschi Giovanni (Presidente nominato dalla Regione) | 30.528,00 |
| Gavioli Giuliana,                                     | 0,00*     |



|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Iotti Giuseppe,    | 0,00*     |
| Lorenzi Luca,      | 0,00*     |
| Sabbioni Cristina. | 0,00*     |
| Totale             | 30.528,00 |

\* Incarichi gratuiti

Con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2021 è venuto a scadenza il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei soci del 19/05/2022, previa decisione del Comitato di Controllo Soci, ha provveduto al suo rinnovo ed ha nominato i seguenti componenti:

- 1) Massimiliano Bianco: Presidente (nominato dalla Regione)
- 2) Giuseppe Iotti: componente (confermato);
- 3) Rita Cucchiara: componente
- 4) Monica Castellini: componente
- 5) Maria Cristina Facchini: componente

Il compenso annuo per il Presidente è stato approvato in Euro 36.000,00 mentre per gli altri componenti l'incarico è gratuito. Come risulta dal verbale dell'Assemblea, il compenso per il Presidente è stato previsto nel rispetto dei vincoli previsti dall'art 11 e 21, comma 3, del D. Lgs 175/2016 e dall'art 3, comma 1, lett b, della L.R. 26/2007. Si dà atto che dal verbale dell'Assemblea risultano le motivazioni che hanno portato l'Assemblea ad optare per un organo collegiale, in deroga alla composizione monocratica per i tre esercizi. È stata confermata la necessità di procedere con un Consiglio di Amministrazione costituito da cinque componenti. Relativamente al compenso del C.d.A. si rileva che i vincoli normativi sul compenso al Presidente del CDA sono: Art. 4 del DL. 95/2012 modificato dall'art. 16 del DL 90/2014 limite dell'80% del costo annuale corrisposto nel 2013 e Art. 3 della LR 26/2007, limite del 60% del compenso di un Consigliere Regionale che comportano come compenso per il Presidente 36.000,00.

Sono pubblicati sul sito trasparenza della società alla voce organizzazione, sottovoce titolari di Incarichi politici, di amministrazione, di direzione di governo, i rispettivi curriculum dei componenti nonché le dichiarazioni rese ai sensi del D.Lgs 39/2013 e i relativi compensi.

| COMPONENTI COLLEGIO SINDACALE                          | COMPENSI  |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Pier Luigi Ungania (Presidente nominato dalla Regione) | 12.000,00 |
| Lorenzo Selleri                                        | 7.500,00  |
| Maria Luisa Maini                                      | 7.500,00  |

|        |            |
|--------|------------|
| Totale | 27.000,00* |
|--------|------------|

*\* I compensi sono al netto degli oneri previdenziali e quindi va aggiunta la maggiorazione del 4% per un importo complessivo di Euro 1.080,00.*

Con l'approvazione del bilancio al 31/12/2021 è venuto a scadenza anche l'organo di controllo e l'Assemblea del 19 maggio 2022 ha provveduto al suo rinnovo ed ha confermato gli attuali componenti, nel rispetto della parità di genere. L'Assemblea ha deciso di mantenere invariati i compensi.

Ai sensi dell'art. 6 nuovo c. 4 bis D.Lgs. 231/2001, nella prima fase di avviamento della nuova Società, il Collegio Sindacale nel 2019 ha svolto anche le funzioni di Organismo di Vigilanza 231 con il compito di vigilare sul sistema di prevenzione dei reati. Come previsto, considerata la complessità e le caratteristiche dimensionali e giuridiche della nuova Società, per il triennio 2020-2022 il C.d.A del 28.05.2020 ha ritenuto opportuno nominare un ODV esterno, e con competenze diversificate per i vari aspetti contabili, amministrativi e legali, composto da tre componenti con compenso annuo di Euro 3.500,00 cad. onnicomprensivo.

| REVISIONE LEGALE                 | COMPENSI   |
|----------------------------------|------------|
| Società Baker Tilly Revisa S.p.A | 11.600,00  |
| Totale                           | 11.600,00* |

Su proposta motivata del Collegio Sindacale, l'Assemblea dei Soci del 14.07.2020 ha deliberato il conferimento dell'incarico di Revisione legale dei conti e del bilancio di esercizio - comprensivo dell'asseverazione della situazione dei crediti e dei debiti con gli enti soci di ART-ER alla società Baker Tilly Revisa S.p.A con sede in Bologna, C.F. 01213510017, iscritta nel Registro dei Revisori legali al n. 15585, come da Decreto Ministeriale del 12/04/1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 Bis del 21/04/1995, con il compenso di Euro 31.800,00 + IVA, onnicomprensivi di qualsiasi altro onere, rimborso o spesa, per il triennio 2020-2022.

## **2.1 PRINCIPALI DATI DI BILANCIO DEL TRIENNIO**

| RISULTATI D'ESERCIZIO |           |
|-----------------------|-----------|
| 2019                  | 8.937,00  |
| 2020                  | 45.140,00 |
| 2021                  | 14.035,00 |

| Fatturato       |                                          |                                                                     |               |
|-----------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| Anno            | Ricavi delle vendite e delle prestazioni | Altri ricavi e proventi                                             | Totali        |
| 2019            | 13.664.830,00                            | 5.254.068,00 di cui Euro 3.018.000,00 contributi in conto esercizio | 18.918.898,00 |
| 2020            | 8.504.330,00                             | 4.889.273,00 di cui Euro 3.252.363 contributi in conto esercizio    | 13.393.603,00 |
| 2021            | 19.545.241,00                            | 5.732.489,00 di cui Euro 3.255.464,00 in conto esercizio            | 25.277.730,00 |
| Fatturato medio |                                          |                                                                     | 19.196.744,00 |

## 2.2 ATTIVITA' PREVALENTE

La società, quale organismo in house, svolge oltre l'80% della propria attività a favore degli enti pubblici soci e la produzione ulteriore è consentita solo se assicura economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso delle attività (art. 5, comma 5, dello Statuto in coerenza con l'art 16, comma 3, del D.Lgs 175/2016).

Si precisa che nell'acquisto di lavori, beni e servizi la società applica la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 (art. 16, co. 7, D.lgs. 175/2016).

I valori di fatturato 2021\* rilevati dalla Relazione sulla gestione sono i seguenti:

ricavi nell'ambito della Mission data dai soci\*\* Euro 24.990.618,84 (di cui RER Euro 23.733.818,06);

ricavi da terzi non riconducibili alla Mission (< 20%del fatturato) Euro 287.11,42.

I valori di fatturato 2020\* rilevati dalla Relazione sulla gestione sono i seguenti:

ricavi nell'ambito della Mission data dai soci\*\* Euro 12.212.420,77 ( di cui RER 11.066176,72);

ricavi da terzi non riconducibili alla Mission (< 20%del fatturato) Euro 181.181,42.

I valori di fatturato 2019\* rilevati dalla Relazione sulla gestione sono i seguenti:

ricavi nell'ambito della Mission data dai soci\*\* Euro 18.605.395,00 ( di cui RER 15.751.974,00);

ricavi da terzi non riconducibili alla Mission (< 20% del fatturato) Euro 313.503,00.

*\*Valori di fatturato calcolati quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche. Si tratta, in sostanza, delle grandezze risultanti dai dati considerati nei n. 1 e 5 della lettera A) dell'art. 2425 cod. civ., così come chiarito dalla deliberazione n. 54 del 28 marzo 2017 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna.*

*\*\* la partecipazione a bandi di gara per progetti europei e nazionali in tema di Ricerca e Innovazione concorre anche finanziariamente al raggiungimento degli obiettivi delle politiche strategiche della Regione Emilia-Romagna e degli altri Soci della Consortile*

## **2.3 COSTI DI PRODUZIONE**

I costi della produzione sono strettamente correlati all'andamento del valore della produzione.

| Saldo al 31/12/2021 | Saldo al 31/12/2020 | Saldo al 31/12/2019 |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 21.712.134,00       | 20.150.791,00       | 22.154.640,00       |

| Descrizione                               | 31/12/2021    | 31/12/2020    | 31/12/2019    |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Materie prime, sussidiarie e merci        | 21.728,00     | 15.228,00     | 32.890,00     |
| Servizi                                   | 8.583.546,00  | 7.502.127,00  | 9.944.036,00  |
| Godimento di beni di terzi                | 259.541,00    | 235.730,00    | 282.352,00    |
| Salari e stipendi                         | 8.717.511,00  | 8.472.055,00  | 8.043.080,00  |
| Oneri sociali                             | 2.786.319,00  | 2.694.972,00  | 2.541.990,00  |
| Trattamento di fine rapporto              | 701.679,00    | 578.755,00    | 571.298,00    |
| Altri costi del personale                 | 2.871,00      | 3.047,00      | 1.310,00      |
| Ammortamento immobilizzazioni immateriali | 26.021,00     | 36.874,00     | 46.721,00     |
| Ammortamento immobilizzazioni materiali   | 167.404,00    | 156.054,00    | 159.835,00    |
| Svalutazioni crediti attivo circolante    | 30.578,00     | 21.815,00     | 34.000,00     |
| Accantonamento per rischi                 | 35.801,00     |               |               |
| Oneri diversi di gestione                 | 379.135,00    | 393.134       | 497.128,00    |
| Totale                                    | 21.712.134,00 | 20.150.791,00 | 22.154.640,00 |

## 2.4 PUNTO DI VISTA PATRIMONIALE

| Descrizione<br>Riclassificazione dello<br>Stato<br>Patrimoniale | ART-ER<br>SOCIETA'<br>CONSORTIL<br>E PER<br>AZIONI<br>31/12/2019 | ART-ER<br>SOCIETA'<br>CONSORTIL<br>E PER<br>AZIONI<br>31/12/2020 | ART-ER<br>SOCIETA'<br>CONSORTIL<br>E PER<br>AZIONI<br>31/12/2021 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                 |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
| <b>ATTIVO</b>                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
|                                                                 |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
| <b>Attività disponibili</b>                                     | <b>36.142.037</b>                                                | <b>45.630.550</b>                                                | <b>50.039.977</b>                                                |
| Liquidità immediate                                             | 4.742.771                                                        | 11.503.158                                                       | 14.163.802                                                       |
| Liquidità differite                                             | 9.763.968                                                        | 5.574.881                                                        | 10.717.297                                                       |
| Rimanenze finali                                                | 21.635.298                                                       | 28.552.511                                                       | 25.158.878                                                       |
|                                                                 |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
| <b>Attività fisse</b>                                           | <b>1.271.778</b>                                                 | <b>1.281.534</b>                                                 | <b>1.310.685</b>                                                 |
| Immobilizzazioni immateriali                                    | 86.847                                                           | 59.141                                                           | 38.125                                                           |
| Immobilizzazioni materiali                                      | 1.157.421                                                        | 1.194.883                                                        | 1.248.560                                                        |
| Immobilizzazioni finanziarie                                    | 27.510                                                           | 27.510                                                           | 24.000                                                           |
|                                                                 |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
| <b>CAPITALE INVESTITO</b>                                       | <b>37.413.815</b>                                                | <b>46.912.084</b>                                                | <b>51.350.663</b>                                                |
|                                                                 |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
| <b>PASSIVO</b>                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
|                                                                 |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
| <b>Debiti a breve</b>                                           | <b>16.616.284</b>                                                | <b>25.108.734</b>                                                | <b>30.531.567</b>                                                |
|                                                                 |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
| <b>Debiti a medio/lungo</b>                                     | <b>11.251.858</b>                                                | <b>12.214.461</b>                                                | <b>11.232.093</b>                                                |
|                                                                 |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
| <b>Mezzi propri</b>                                             | <b>9.545.673</b>                                                 | <b>9.588.889</b>                                                 | <b>9.587.002</b>                                                 |
|                                                                 |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
| <b>FONTI DEL CAPITALE<br/>INVESTITO</b>                         | <b>37.413.815</b>                                                | <b>46.912.084</b>                                                | <b>51.350.662</b>                                                |

## INDICI DI BILANCIO

| <b>Indici finanziari</b>                        | <b>2019</b> | <b>2020</b>     | <b>2021</b>        |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
| Liquidità primaria                              | 0,87        | 0,68            | 0,82               |
| Liquidità secondaria                            | 2,17        | 1,82            | 1,64               |
|                                                 |             |                 |                    |
| <b>Indici di rotazione (espressi in giorni)</b> |             |                 |                    |
| Rotazione rimanenze                             | -2.314,09   | 1.516,63        | 2.688,73           |
| Rotazione crediti                               | 207,19      | 181,04          | 187,75             |
| Rotazione debiti                                | 129,56      | 168,77          | 163,46             |
|                                                 |             |                 |                    |
| <b>Indici reddituali</b>                        |             |                 |                    |
| R.O.E. netto                                    | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| R.O.E. lordo                                    | 0,02        | 0,01            | 0,02               |
| R.O.I.                                          | 0,01        | 0,00            | 0,00               |
| R.O.S.                                          | 0,02        | 0,02            | 0,01               |
| R.O.D.                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Margine operativo lordo (Mol o Ebitda)          | -4.837.848  | -4.566.703(1*)  | -5.367.101<br>(3*) |
| Reddito operativo (Ebit)                        | 209.664     | 129.642         | 171.963            |
|                                                 |             |                 |                    |
| <b>Indici di solidità</b>                       |             |                 |                    |
| Indice di indebitamento                         | 2,36        | 2,84            | 2,81               |
| Tasso di copertura degli immobilizzi            | 16,35       | 16,98           | 15,86              |
| Margini di tesoreria                            | -2.149.745  | -8.074.619 (2*) | -5.650.468<br>(4*) |
| Margine di disponibilità                        | 8.273.895   | 8.307.355       | 8.276.317          |
| Capitale circolante                             | 19.485.553  | 20.477.892      | 19.508.410         |
| Margine primario di struttura                   | 8.277.405   | 8.310.865       | 8.276.317          |
| Quoziente primario di struttura                 | 7,53        | 7,50            | 7,31               |
| Margine secondario di struttura                 | 19.529.263  | 20.525.326      | 19.508.410         |
| Quoziente secondario di struttura               | 16,3984     | 17.0602         | 15,8841            |

(1\*) Se si considerano, per il calcolo del MOL, anche le voci dell'A5 (altri ricavi e proventi), del conto economico come il contributo in conto esercizio (Euro 3.250.000,00) della Regione Emilia

*Romagna per convenzione PAA, il ricavo di competenza del 2020 del progetto SACE (Euro 922.897,00) e del progetto CRITER (Euro 494.358,00) il valore del MOL è pari ad Euro 100.552,00.*

*(2\*) Se si considerano, per il calcolo del margine di tesoreria, anche la voce C.I-3 (rimanenze meno lavori in corso su ordinazione) dello stato patrimoniale il valore del margine di tesoreria sarebbe ampiamente positivo.*

*(3\*) Se si considerano, per il calcolo del MOL, anche le voci dell'A5 (altri ricavi e proventi), del conto economico come il contributo in conto esercizio (Euro 3.250.000,00) della Regione Emilia Romagna per convenzione PAA, il ricavo di competenza del 2021 del progetto SACE (Euro 1.355.054,16) e del progetto CRITER (Euro 843.173,79) il valore del MOL è pari ad Euro 81.126,95.*

*(4\*) Se si considerano, per il calcolo del margine di tesoreria, anche la voce C.I-3 (rimanenze meno lavori in corso su ordinazione) dello stato patrimoniale il valore del margine di tesoreria sarebbe ampiamente positivo.*

## **2.5 ALTRI OBBLIGHI PREVISTI DAL D. LGS 175/2016**

Nella nota integrativa al bilancio 2021, è previsto che ART-ER non svolge attività nel regime di esclusiva descritto dall'art. 6 del TUSP. Tuttavia, la struttura del rapporto tra l'ente controllante (Regione) e la Società, fondato sulla distinzione e la remunerazione "per progetto" rende del tutto separate ed evidenti le contabilità relative ad ogni attività svolta.

ART-ER, nel rispetto dell'art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016 (è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate dagli Enti locali di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni) non ha partecipazioni in società controllate. L'unica partecipazione residuale (7,21%) è in Soprip S.r.l. in liquidazione volontaria e in concordato preventivo.

.Non sono stati adottati provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite. Vi sono inoltre associazioni Aster confluite in ART-ER: Consorzio BI-REX: Big Data Innovation&Research Excellence - Competence Centre I 4.0 capitanato da UNIBO; Associazione big data; partecipazione alle associazioni Cluster e altre associazioni Europee ( KIC ed EIt).

ART-ER in quanto società a controllo pubblico è tenuta annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, a predisporre e pubblicare la Relazione sul Governo Societario che deve contenere: uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2 del citato decreto) e l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario, adottati ai sensi dell'art. 6, comma 3 ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5). Con riferimento alla Relazione sul Governo Societario, si rileva che la Relazione sulla gestione integra la Relazione sul governo societario. Ai sensi dell'art 2, il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, deliberato

dal C.d.A e sentito il Collegio Sindacale, si sostanzia allo stato attuale di nel monitoraggio di indicatori che segnalino la presenza di patologie rilevanti volte ad individuare “soglie di allarme” qualora si verificano almeno una delle seguenti condizioni: la gestione operativa sia stata negativa per tre esercizi consecutivi, le perdite di esercizio cumulare negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto; la relazione redatta dalla società di revisione, quella del revisore legale o quella del collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale; peso degli oneri finanziari su fatturato  $> 1$ ; indice di struttura finanziaria  $< 1$ .

Da tale analisi anche nel 2021 non risulta nessuna soglia di allarme:

- la Società non registra Bilanci in perdita;
- dalle relazioni non si registrano rilievi né dal Collegio Sindacale, né dal Revisore Legale dei Conti;
- il peso degli oneri finanziari (oneri finanziari/fatturato) è pari a 0,000484 (oneri finanziari veramente molto contenuti: Euro 12.224,00 su un fatturato di Euro 25.277.730,00);

In merito all'indice di struttura finanziaria il calcolo degli indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni: il margine di struttura è pari a Euro 8.276.317,00 mentre il quoziente di auto-copertura è pari a 7,31.

Il margine di copertura globale e il quoziente di copertura globale delle immobilizzazioni sono superiori all'unità.

Da questi indici, tutti superiori all'unità, si evince come le attività immobilizzate siano state finanziate completamente con mezzi propri e conseguentemente la struttura patrimoniale risulta solida.

Per quanto riguarda gli indici di redditività si precisa che essi non vengono calcolati, in quanto la Società ha scopo consortile e non di produzione di reddito. In quest'ottica tali indici non avrebbero alcuna significatività.

Con riferimento all'art. 6, comma 4, che attiene agli strumenti di governo e sistema di controllo esterno e interno, l'organo di gestione si è dotato degli opportuni programmi e strumenti per monitorare i rischi aziendali, e più specificatamente quelli relativi alla gestione aziendale, sia economica che finanziaria. Tali strumenti sono indicati nella Relazione sul Governo Societario. In particolare, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett a), b) c) d) si segnalano i seguenti strumenti: Codice di condotta e MOG 231/2001 integrati dal PTPC (aggiornato annualmente anche sulla base delle nuove disposizioni normative e dei Regolamenti Interni del personale, nonché per selezione del personale, incarichi esterni e collaborazioni e acquisto beni e servizi in vigore) – considerando anche il sistema di governo e controllo già in essere e costituito per il 2019:



- dagli uffici interni di controllo (Amministrazione/Finanza, Personale, Controllo di Gestione, Procedure, RPCT, RSPP, RDPO, etc.) e dagli organi di audit interno: Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Revisione Legale dei Conti (separata dalle funzioni del Collegio Sindacale), Organismo di Vigilanza 231. Questa convergenza a diverso livello della struttura genera un “sistema di controllo policentrico” il cui fine è ottenere, grazie all’eterogeneità dei controlli, una garanzia rafforzata dell’osservanza delle regole di corretta amministrazione;

- dai sistemi di controllo esterno: le strumentazioni e valutazione societaria sono state attivate tenendo conto delle specificità dell'attività propria di ART-ER, e con l'ovvio collegamento con i Soci cosicché questi possano rilevare l'andamento dell'attività della Società anche con propri sistemi di controllo ‘esterno’. In particolare si segnalano, ai sensi dell’art. 24 dello Statuto ART-ER (Controllo analogo), il Comitato di Controllo dei Soci per l’esercizio del controllo analogo congiunto previsto dall’Accordo sottoscritto tra i Soci ART-ER, nonché il Controllo Amministrativo esercitato dal Socio Regione Emilia-Romagna per le società regionali in-house esercitato con l’adozione di uno specifico Modello (aggiornato annualmente) e il controllo dei dati forniti continuativamente da ART-ER, attraverso il SIP-Sistema Informativo Partecipate. In aggiunta, ai sensi dell’art. 32 dello Statuto, il Comitato Tecnico Scientifico ART-ER coadiuva il Comitato di coordinamento nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 24, con la facoltà di esprimere un parere non vincolante. L’Organo Amministrativo ha iniziato a discutere sull’opportunità di adottare, ulteriori strumenti di governo oltre a quelli sopra elencati, in particolare un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell’impresa sociale e chiamato a collaborare con l'organo di controllo statutario in materia di regolarità ed efficienza della gestione;

- Recepimento degli obiettivi sulle spese di funzionamento ai sensi art 19, commi 5, 6 e 7:

Nelle società in house providing nelle quali la Regione Emilia Romagna detiene la quota di maggioranza assoluta, come ART-ER, al fine di razionalizzare il processo di definizione e controllo degli obiettivi del TUSP ex art 19, evitando l’attribuzione alla società di indirizzi diversificati da parte dei soci pubblici, l’istruttoria per la definizione di tali obiettivi è svolta, all’interno della cornice definita dal Documento Economico di Finanza regionale - DEFR - della Regione medesima, e successivamente sono sottoposti all’approvazione dal Comitato, luogo, in cui si esercita il controllo analogo congiunto di ART-ER a cui viene sottoposta anche la rendicontazione dei medesimi, e vengono recepiti dalla Consiglio di Amministrazione tramite proprio provvedimento, come si evince dalla pubblicazione nella sezione trasparenza della società alla voce Bilanci - provvedimenti”. Sono pubblicati anche ulteriori provvedimenti.

Più precisamente sono pubblicati su sito istituzionale ART-ER – sezione Società Trasparente – Bilanci – Provvedimenti:

- a) Provvedimenti delle Amministrazioni Pubbliche socie in cui sono fissati, per la società, gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per il personale (DEFR – Documento di Economia e Finanza Regionale, Modello amministrativo di controllo analogo per le società regionali in-house – DGR RER);
- b) Provvedimenti in cui la Società in controllo pubblico recepisce gli obiettivi specifici annuali e pluriennali relativi alle spese di funzionamento fissati dalle Pubbliche Amministrazioni socie, ivi incluse quelle per il personale (delibera dell'Organo Amministrativo, Programmi di Attività annuale e triennale, coerente con gli obiettivi stabiliti dal DEFR, deliberati dall'Assemblea dei Soci; Programma biennale di acquisizione di beni e servizi > a 40.000,00 Euro (soggetto ad approvazione preventiva del socio e pubblicato su Società Trasparente nella sezione “Bandi di Gara e contratti”);
- c) Provvedimenti in cui la Società in controllo pubblico stabilisce i criteri e le modalità per il reclutamento del personale (Regolamenti di organizzazione, Regolamento interno del personale). In aggiunta, si segnala la ‘Programmazione triennale del fabbisogno di reclutamento di personale’ (soggetta ad approvazione preventiva del socio).

## 2.6 CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto, si dà atto che ART-ER non si trova in nessuna delle condizioni descritte dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016:

- la partecipazione societaria, rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, comma 2, lett. d);
- il numero dei dipendenti è superiore al numero degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b);
- nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio di oltre un milione nel rispetto dei limiti previsti dall' art. 20 comma 2, lett. d), coordinato con l'art. 26, comma 12 quinquies;
- la Città metropolitana non ha costituito, né detiene partecipazioni in altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da ART-ER (art. 20, comma 2, lett. c), come si evince dalle ricognizioni sulle partecipate effettuate annualmente ai sensi del Testo unico, regolarmente inviate alla Corte dei Conti e pubblicate nella sezione Trasparenza dell'Ente e dal Bilancio consolidato 2021, di cui alla delibera di Consiglio n. 43 del 128/09/2022, anch' esso regolarmente pubblicato nella sezione trasparenza dell'Ente;
- allo stato non si ravvisa la necessità di aggregare altre società cui la Città Metropolitana partecipa, ad ART-ER posto che le stesse operano in settori disomogenei (art. 20, comma 2, lett. g); è stata già effettuata una fusione per unione di Aster S.c.p.A ed Ervet S.p.A società in house a prevalenza partecipazione regionale, di cui la Città metropolitana comunque non era socia (art. 20, comma 2, lett.g). Si precisa che preliminarmente alla sopra citata fusione in Ervet S.p.A è confluito un ramo

d'azienda di Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A partecipata anche dalla Città metropolitana al 32,83%, società che è stata messa in liquidazione dal 25 settembre 2018 , con l'accordo di tutti i soci, anche in attuazione del Piano di Revisione straordinaria dell'Ente approvato dal Consiglio metropolitano con delibera n. 47 del 27/09/2017. I servizi tecnici previsti dall'art. 2 dello Statuto di Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A., ora in liquidazione, afferiscono, per lo più, alle funzioni della Città metropolitana sul tema delle infrastrutture ed opere pubbliche e al servizio di stazione appaltante. L'attuale adesione ad ART-ER, invece, fa riferimento a servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica nell'ambito dello sviluppo economico inteso come ricerca, innovazione, attrattività ed internazionalizzazione.

- non necessita di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f), si precisa che nelle società in house providing nelle quale la Regione Emilia Romagna detiene la quota di maggioranza assoluta, come ART-ER, al fine di razionalizzare il processo di definizione e controllo degli obiettivi del TUSP ex art 19, evitando l'attribuzione alla società di indirizzi diversificati da parte dei soci pubblici, l'istruttoria per la definizione di tali obiettivi è svolta, all'interno della cornice definita dal Documento Economico di Finanza regionale - DEFR - della Regione medesima, e successivamente sono sottoposti all'approvazione dal Comitato, luogo in cui si esercita il controllo analogo congiunto di ART-ER, e a cui viene sottoposta anche la rendicontazione dei medesimi, e vengono recepiti dalla Consiglio di Amministrazione tramite proprio provvedimento, come si evince dalla pubblicazione nella sezione trasparenza della società alla voce "provvedimenti". In ogni caso si rileva che la società già opera e persegue in ogni momento l'equilibrio di gestione, anche in relazione alla tipologia di società, come peraltro è confermato dai risultati netti di gestione finora raggiunti.

### **3.0 ONERI DI MOTIVAZIONE ANALITICA AI SENSI ART. 5 DEL D.LGS 175/2016**

#### **A) NECESSITÀ DELLA SOCIETÀ PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELLA CITTÀ METROPOLITANA**

Con specifico riferimento agli oneri di motivazione analitica, di cui al presente punto e alla necessità di svolgimento di determinate attività/servizi da parte di ART-ER, è stata acquisita agli atti, di cui al PG 70892/2022, la relazione della Dirigente dell'Area Sviluppo Economico che è stata recepita in toto. La legge 56/2014 ha attribuito alla Città metropolitana la funzione fondamentale di "promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle

attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della Città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio”.

Nella Legge regionale 13/2015 di riordino istituzionale, il corpus rilevante delle materie relative allo sviluppo economico viene mantenuto in capo alla Regione, ed il ruolo differenziato della Città metropolitana rispetto alle Province è stato definito nell'articolo 5, individuando “..sulla base di una Intesa generale quadro l'avvio di una sede istituzionale di indirizzo per la individuazione degli interventi legislativi e degli obiettivi programmatico-politici coerenti con il contenuto e le finalità del piano strategico metropolitano...”. In attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 13 è stato declinato in sede di Intesa quadro<sup>1</sup> il tema dello sviluppo economico, individuando le funzioni della Città metropolitana nell’ambito dello sviluppo economico ed il contributo del territorio metropolitano alle politiche di sviluppo regionale.

L'Intesa quadro definisce per la Città metropolitana un ruolo di facilitatore, di acceleratore di progettualità ed innovazione sullo sviluppo economico; la Città metropolitana – ambito territoriale al centro delle trasformazioni in corso e traino all'intero sistema regionale - contribuisce così ad aumentare l'efficacia delle politiche regionali. Il modello definito dall’Intesa vede la Regione occuparsi della definizione delle politiche di sviluppo dell'intero territorio regionale, mentre alla Città metropolitana spetta il compito di selezionare, promuovere, coordinare e realizzare gli interventi sul territorio, contribuendo alla definizione delle politiche regionali nel quadro del Piano strategico e diventando laboratorio di progettazione, sperimentazione, attuazione delle strategie.

Le modalità di esercizio della funzione definite nell'Intesa quadro prevedono che la Città metropolitana svolga il ruolo di interfaccia rispetto al territorio, ruolo che è stato riconosciuto dalle Unioni dei Comuni, dal Comune di Bologna e dalle forze economiche e sociali nel Patto metropolitano per il lavoro e lo sviluppo sostenibile e nel Piano strategico metropolitano<sup>2</sup>. In sintesi la Città metropolitana sullo sviluppo economico:

- contribuisce alle politiche di sistema regionale, promuovendo nel quadro delle linee del Piano Strategico un proprio modello di sviluppo metropolitano, funzionale e sinergico alle traiettorie di sviluppo regionale;
- concretizza e garantisce efficacia – partecipando alle fasi di programmazione – all'utilizzo delle risorse regionali sul territorio metropolitano attraverso la condivisione delle modalità e delle priorità di intervento;

---

<sup>1</sup> Intesa Generale Quadro tra Regione Emilia-Romagna e Città metropolitana sottoscritta il 13.01.2016

<sup>2</sup> La legge 56/20114 stabilisce che l'individuazione e il coordinamento delle strategie di sviluppo dell'intero territorio metropolitano siano effettuate mediante la definizione di un Piano Strategico. Città metropolitana di Bologna ha adottato il Piano strategico 2.0. l'11 luglio 2018

- propone e promuove modelli e buone prassi da diffondere a scala regionale, attivando sperimentazioni su progettazioni strategiche per filiera, per ambito tematico, per la sperimentazione di policy quali la creazione di nuove imprese;
- promuove attività di ricerca sui temi dello sviluppo economico sperimentando modalità di analisi dei dati a supporto delle scelte per lo sviluppo territoriale e da condividere sul territorio regionale.

Il livello metropolitano diventa ottimale in relazione al ruolo complessivo che assume la Città metropolitana nelle sue funzioni fondamentali, in un contesto caratterizzato da una dimensione urbana competitiva a livello europeo. Il profilo che si è individuato per la Città metropolitana nello sviluppo economico è sostenibile e efficace proprio perché pensato in un territorio con livelli di competitività elevati e trainanti nella dimensione regionale e nazionale.

Le politiche di sviluppo del sistema produttivo regionale mirano infatti in questa fase a due importanti obiettivi:

- il rafforzamento dei vantaggi competitivi della Regione, anche per superare la fase dell'emergenza sanitaria e della crisi derivante dalla Guerra in Ucraina, attraverso interventi per l'innovazione e la qualificazione del sistema produttivo nel quadro della strategia di "specializzazione intelligente";
- una forte azione di promozione di nuovi investimenti produttivi finalizzati all'ampliamento della base produttiva ed occupazionale.

Gli obiettivi delle politiche regionali, attraverso i vari strumenti, sono:

- rafforzare la capacità di innovazione tecnologica e di leadership di mercato e tecnologica nelle filiere caratterizzanti la Strategia regionale di Specializzazione Intelligente;
- favorire una ancora più ampia penetrazione dei mercati internazionali;
- aumentare il contenuto di valore dei prodotti e servizi per aumentare valore aggiunto e generare una occupazione qualificata;
- attirare e promuovere investimenti per rafforzare le basi produttive e l'occupazione;

In questo processo di ristrutturazione e sviluppo del sistema produttivo regionale, l'area metropolitana bolognese ha un ruolo determinante: la Città metropolitana Bolognese è infatti sede di un grande polo universitario, di un'importante sede del CNR, del più grande insediamento ENEA del Nord Italia, di INFN, INAF e CINECA, e sede del nuovo Data Center del Centro Meteo europeo. Questo rende Bologna l'hub di un ecosistema innovativo regionale caratterizzato nel quadro nazionale da un elevato grado di dinamicità. E questo ruolo in ambito regionale si può ulteriormente potenziare fino a rendere Bologna un vero e proprio polo nazionale dell'innovazione sul tema dei dati.

A dar corpo a questo ruolo nell'ambito regionale e nazionale concorrono questi ulteriori elementi:

- un sistema produttivo di medio-alta tecnologia e di elevata specializzazione, caratterizzato da grande e costante attenzione all'innovazione, i cui perni sono l'automazione industriale, la motoristica avanzata, l'industria di precisione;
- un sistema sanitario ugualmente di avanguardia qualitativa e con punte di eccellenza nazionale e internazionale sia dal punto di vista clinico che da quello scientifico, in particolare riguardo ai temi dell'ortopedia e della medicina rigenerativa;
- una favorevole posizione logistica grazie alla funzione di snodo autostradale e ferroviario Nord-Sud e all'aeroporto;
- l'accesso alla banda larga e ultra-larga su vasta scala.

Nel quadro delle politiche regionali volte a rafforzare le sinergie tra sistema scientifico e industria attraverso il sistema dei tecnopoli e degli incubatori, e della Rete regionale dell'Alta Tecnologia, vi sono le condizioni perché questa leadership si possa realmente rafforzare nei prossimi anni; inoltre, in coerenza con il ruolo giocato nell'ambito del sistema regionale dell'innovazione e per effetto della presenza di infrastrutture fondamentali (logistiche, sanitarie, espositive, amministrative), l'ambito metropolitano rappresenta un punto di riferimento per lo sviluppo di servizi innovativi e ad alta intensità di conoscenza. Con la digitalizzazione e lo sviluppo della nuova industria 4.0, anche le attività di servizio entrano a pieno titolo nei processi di innovazione del sistema. La Città metropolitana è il polo che deve trainare questa trasformazione, nella consapevolezza che la banda ultra larga da una parte e l'alta velocità dall'altra, possono determinare processi di aggiustamento anche a livello localizzativo molto significativi, in particolare rispetto al polo metropolitano milanese. Inoltre la Regione Emilia-Romagna, ma ancora di più la Città metropolitana, vengono identificate in questo momento come uno dei luoghi più attrattivi per investimenti di qualità anche dagli intermediari internazionali. Alla base di questo c'è la posizione logistica, la grande qualità del cosiddetto "capitale umano", una pubblica amministrazione collaborativa e veloce, un ambiente socialmente e culturalmente di qualità, un contesto fortemente innovativo, la presenza di servizi avanzati.

Le politiche pubbliche di sviluppo economico sopra delineate condivise tra Città metropolitana e Regione ha trovato come modalità di concretizzazione dell'Intesa quadro la stipula tra i due Enti di due Accordi attuativi dell'Intesa <sup>3</sup>.

La Legge regionale 16 marzo 2018, n. 1, Razionalizzazione delle società in house della regione Emilia-Romagna, ha stabilito alla sez. II la modalità di Riorganizzazione mediante fusione delle società ASTER s.c.p.a. ed ERVET s.p.a., determinando la creazione della Società ART-ER Società consortile per Azioni nata il primo maggio 2019.

---

<sup>3</sup> Accordi del 17.12.19 e 27.02.21 tra Città metropolitana di Bologna e Regione Emilia-Romagna

ART-ER opera, senza finalità di lucro, per perseguire le finalità e quanto previsto dalla L.R. n.1/2018 e ss.mm. <sup>4</sup>con l'oggetto sociale di favorire la crescita sostenibile della regione attraverso lo sviluppo della ricerca, dell'innovazione e della conoscenza, il consolidamento della ricerca industriale, del trasferimento tecnologico e del sistema delle competenze, il sostegno allo start up e all'accelerazione di impresa, l'attrazione e lo sviluppo di investimenti nelle filiere produttive e l'internazionalizzazione del sistema regionale, la cooperazione con altri soggetti, il supporto alla programmazione integrata delle risorse pubbliche ad impatto territoriale, quali condizioni per valorizzare e accrescere la competitività del territorio regionale, la trasformazione delle città e dei contesti produttivi.

Le relative iniziative di promozione e sviluppo di ART-ER si articolano su tre principali ambiti:

- a) ecosistema regionale della ricerca, dell'innovazione e della conoscenza, inteso come rafforzamento, insieme e con il contributo di tutti i soggetti soci, della rete regionale della ricerca e dell'innovazione, del trasferimento tecnologico degli incubatori e acceleratori d'impresa, della Rete politecnica e delle alte competenze, degli sportelli per lo sviluppo e la diffusione delle azioni per la Specializzazione intelligente e delle loro evoluzioni;
- b) internazionalizzazione e attrattività del territorio, mediante azioni di promozione delle filiere regionali, del sistema della ricerca, dell'innovazione, della formazione; sviluppo di azioni rivolte a investitori regionali, nazionali e internazionali volto a rafforzare il sistema produttivo, il sistema della conoscenza e l'occupazione, in coerenza con la legislazione per la promozione degli investimenti in Emilia-Romagna;
- c) valorizzazione del territorio e qualificazione dei sistemi produttivi e delle città, attraverso la promozione di azioni infrastrutturali, di innovazione sociale, di sviluppo della conoscenza e di sostenibilità ambientale;

per lo svolgimento delle attività relative agli ambiti sopra citati, ART-ER:

- organizza e sviluppa le azioni comuni tra i Soci attraverso programmi pluriennali e/o annuali, che generano accordi e convenzioni con i Soci e a cui i Soci contribuiscono attraverso un fondo consortile;
- realizza un programma pluriennale di attività concordate con la Regione Emilia-Romagna e per le quali la Regione prevede l'affidamento diretto alla Società le cui azioni sono specificate attraverso programmi annuali;
- svolge prestazioni di servizio ed attività di assistenza ai singoli Soci;

coordina e/o partecipa a progetti finanziati nell'ambito di programmi nazionali, europei o internazionali.

---

<sup>4</sup> <https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:2018;1>

Gli ambiti di azione della società ART-ER sono pienamente coerenti con le funzioni di Città metropolitana relative allo sviluppo economico, così come declinate nell' Intesa quadro, rispetto alle linee di azioni programmate dalla Città metropolitana, così come previste dal Piano strategico e dal Programma di mandato. In particolare si richiama, rispetto al programma di mandato:

*“**Scienza e sapere** saranno la nuova direzione delle nostre politiche. La Grande Bologna parte da una posizione privilegiata: qui hanno sede, o l'avranno presto, alcuni dei principali centri di ricerca d'eccellenza nazionali ed europei come Italia Meteo, Enea, anche con il centro del Brasimone, ARPAE, ART-ER, CNR, Istituto Rizzoli, CINECA, ISFN, BI-REX, Centro nazionale per il Supercalcolo e l'ipotesi dell'Università delle Nazioni Unite, in un tessuto di importanti aziende nazionali e internazionali.*

*Abbiamo la Fondazione Internazionale Big Data and Artificial Intelligence for human development e istituti culturali pubblici e privati come il MAST, la Fondazione Golinelli, la Fondazione Gramsci, la Fondazione Barberini, l'Istituto Parri, il Mulino, la Fondazione scuola di pace di Monte Sole, Il Museo della civiltà contadina di Villa Smeraldi e molte altre realtà che fanno studio e ricerca. E naturalmente c'è l'Alma Mater, la più antica università del mondo occidentale, con le sue ricercatrici e ricercatori, studentesse e studenti, straordinaria risorsa del territorio.*

*Per scommettere su questa vocazione lanceremo una grande trasformazione urbana a vocazione metropolitana, uno dei progetti simbolo di questo mandato, la **Città della conoscenza**, fondata su due pilastri: la Via della conoscenza e il Piano urbano per la scienza e la ricerca.*

*La prima si estenderà in una grande area della città capoluogo lungo l'asse nord-ovest e potrà svolgere un ruolo di acceleratore per l'attrattività e la trasformazione più complessiva dell'intera area metropolitana di Bologna; una infrastruttura lungo la quale si articolano cinque distretti urbani, dallo scalo Ravone al Tecnopolo, passando per la Bolognina.*

*Lungo la Via della Conoscenza, realizzeremo Bologna Innovation Square (BIS), un punto di riferimento unico sui temi dell'innovazione sostenibile e della transizione digitale. BIS sarà un luogo/piazza di connessione, dove si incontrano l'offerta di idee e progetti di innovazione raccolti nella città e la domanda di innovazione. Rappresenterà un'interfaccia unica e riconoscibile per i talenti da attrarre, per aspiranti imprenditrici e imprenditori, per le imprese del territorio che esprimono una domanda di innovazione e sono alla ricerca di partner/collaborazioni/ per lo sviluppo di innovazione, per coloro che sul territorio sono desiderosi di implementare progetti nell'ambito della transizione digitale e della transizione green e chiedono un supporto in termini di inserimento in progetti e reti.*

*A questo idealmente si lega il tracciato di altri “luoghi” della conoscenza che sono in territorio metropolitano: l'area del Brasimone, polo di eccellenza per la ricerca, e il complesso dell'Osservanza*



*di Imola come grande opportunità per costruire un hub dell'innovazione che unisca cittadine e cittadini, imprese, Università e mondo della ricerca. “*

Sulla base del contesto e degli elementi sopra indicati, si indicano come fattori rilevanti a supporto della adesione della Città metropolitana ad ART-ER:

- L'esercizio della funzione fondamentale prevista dalla L. 56/2014 di “promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della Città Metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio” viene declinata in modo pieno attraverso la condivisione della funzione stessa con la Regione, in forza delle competenze regionali relative allo sviluppo economico previste dall'art. 117 della Costituzione.
- La Regione E-R ha definito attraverso la L.R. 13/2015 e la relativa Intesa Quadro prevista dall'Art. 5 della succitata Legge gli ambiti di esercizi condivisi della funzione
- La Regione ha identificato in ART-ER la società in house per favorire la crescita sostenibile della regione attraverso lo sviluppo della ricerca, dell'innovazione e della conoscenza, il consolidamento della ricerca industriale, del trasferimento tecnologico e del sistema delle competenze, il sostegno allo start up e all'accelerazione di impresa, l'attrazione e lo sviluppo di investimenti nelle filiere produttive e l'internazionalizzazione del sistema regionale, la cooperazione con altri soggetti, il supporto alla programmazione integrata delle risorse pubbliche ad impatto territoriale, quali condizioni per valorizzare e accrescere la competitività del territorio regionale, la trasformazione delle città e dei contesti produttivi.
- Il Piano Strategico metropolitano e il Programma di mandato identificano, in coerenza con l'intesa quadro, come ambiti di esercizio della funzione metropolitana di promozione e coordinamento dello sviluppo economico:
  - a) il contributo della CM all'ecosistema regionale della ricerca, dell'innovazione e della conoscenza, attraverso il rafforzamento e la declinazione territoriale della rete regionale della ricerca e dell'innovazione, del trasferimento tecnologico degli incubatori e acceleratori d'impresa, della Rete politecnica e delle alte competenze, degli sportelli per lo sviluppo e la diffusione delle azioni per la Specializzazione intelligente e delle loro evoluzioni;
  - b) l'internazionalizzazione e attrattività del territorio, da realizzarsi nell'ambito bolognese con il coordinamento della Città metropolitana, mediante azioni di promozione delle filiere sviluppo di azioni rivolte a investitori regionali, nazionali e internazionali volto a rafforzare il sistema produttivo, il sistema della conoscenza e l'occupazione, in coerenza con la legislazione per la promozione degli investimenti in Emilia-Romagna;

c) la valorizzazione del territorio e qualificazione dei sistemi produttivi insediati.

- In forza della stretta connessione che lega la Città metropolitana alla Regione per l'esercizio della funzione di promozione sviluppo economico, e della serie di attività fondate su un tessuto costante di sviluppo di relazioni istituzionali in Italia e all'estero e di scambio tra gli attori del territorio, appare quindi necessario che CM, per poter perseguire a pieno le finalità istituzionali e esercitare la funzione di sviluppo economico, aderisca ad ART-ER s.c.p.a., società individuata dalla Regione per l'attuazione delle linee di sviluppo sostenibile regionale, definite dalla Città metropolitana,

Città metropolitana intende quindi, attraverso la partecipazione in ART-ER, avvalersi di un approccio istituzionale e multilaterale che rappresenta un valore aggiunto negli ambiti di intervento delineati.

Tutto ciò risulta coerente con le prossime e future linee di azione della Città metropolitana che, in qualità di socio, potrà incidere sulla definizione del programma pluriennale della società.

Anche alla luce dell'emergenza economica in atto, e del conseguente impatto sul sistema produttivo, diventa infatti cruciale avere la possibilità di poter accedere ai complessi servizi che la Società offre: diventa sempre più importante maturare nuove strategie di crescita sostenibile avendo alla base solide consapevolezze di contesti e numeri del nostro sistema e delle azioni del sistema che ruota intorno all'area metropolitana. In questo modo si potrà contare su attività che non si configurano come consulenze specifiche su singoli temi, ma come approfondimenti di ambiti all'interno di obiettivi e strategie comuni.

La collaborazione già sperimentata tra ART-ER e Città metropolitana, strutturata attraverso il meccanismo dell'Accordo di collaborazione, seppur positiva, evidenzia la necessità di un diverso sistema di relazione tra i due enti; la partecipazione societaria permetterà infatti a Città metropolitana:

- di costruire una relazione rilevante per dare pieno sviluppo al "sistema" di promozione e sviluppo economico e determinante per la riuscita di azioni integrate e qualificanti di carattere istituzionale
- di partecipare in via preventiva alla definizione del programma pluriennale di attività, definendo il contributo attivo della Città metropolitana alle strategie di sviluppo della società
- di sviluppare azioni comuni attraverso programmi pluriennali e/o annuali, funzionali e coerenti con la strategia metropolitana
- di condividere la progettazione e l'attuazione di servizi ed assistenza, non rinvenibili sul mercato.

Si precisa che i servizi specialistici che ART-ER realizza non sono reperibili sul mercato, poiché si originano in forza del ruolo che la Regione Emilia-Romagna attribuisce alla società, in particolare in riferimento al coordinamento dell'ecosistema della conoscenza e al ruolo sull'attrazione di investimenti e dei talenti.

Per le ragioni suesposte, Città metropolitana, in quanto portatore di interesse omogeneo alla compagine sociale di ART-ER, attraverso la società quale strumento organizzativo comune ai soci, oltre all'unità di intenti per le funzioni come sopra delineato, intende attribuire a ART-ER l'espletamento di servizi compresi nell'oggetto sociale. In particolare in riferimento alle attività previste dalla Società ovvero:

- Coordinamento e sviluppo dell'ecosistema regionale dell'innovazione e della conoscenza, sostegno alla start up e alla creazione d'impresa;
- Sviluppo territoriale sostenibile, internazionalizzazione, attrattività e promozione degli investimenti in Emilia-Romagna;
- Promozione della competitività e dello sviluppo del sistema produttivo e delle competenze verso la sostenibilità ambientale attraverso azioni infrastrutturali e di innovazione sociale;
- Qualificazione dei sistemi produttivi e del territorio, anche attraverso la promozione: azioni infrastrutturali, di innovazione sociale, di sviluppo della conoscenza e di sostenibilità ambientale;

Anche se il negozio consortile costituito dal PAC 2023 in cui sono previste le attività comuni per la realizzazione di azioni e progetti per l'ecosistema innovativo del tessuto economico e produttivo regionale non è stato ancora approvato - e di conseguenza non si conosce l'entità del contributo consortile dei soci, che può essere in kind (ore/uomo e/o beni e servizi) e/o finanziario - Città metropolitana intende avvalersi della Società per i concreti affidamenti futuri dei servizi e delle attività che rientrano nei seguenti ambiti di intervento:

- sviluppo territoriale, progetti di sviluppo locale
- strumenti per la crescita intelligente, sostenibile e coesiva
- promozione degli investimenti e politiche settoriali a impatto territoriale
- economia sostenibile ed energia
- relazioni internazionali, cooperazione territoriale
- studi, scenari e osservatori

Per tali strategici scopi, in attesa dell'approvazione del PAC, prevista per dicembre 2022 e tenuto conto che la procedura per l'ingresso in ART-ER si perfezionerà nei primi mesi del 2023, Città metropolitana si orienta, allo stato, per una partecipazione futura al fondo consortile in kind. Si dà atto che la media del valore del fondo consortile degli ultimi due anni (2021 e 2022), anni da considerarsi di assestamento dal punto di vista gestionale, è di Euro 7.845.626,00 e che, pertanto, il contributo di Città metropolitana viene stimato, sin da ora, in via preventiva, nella misura dell'incidenza della quota azionaria su tale valore medio, definendo un importo di Euro 41.582,00.

Città metropolitana, subordinatamente al perfezionamento del suo ingresso, attuerà l'affidamento di funzioni e di servizi di interesse dell'Ente ad ART-ER, in quanto società che può svolgere servizi strumentali agli Enti pubblici per lo svolgimento delle loro funzioni, attraverso la partecipazione al Piano consortile che genera accordi e convenzioni con i Soci. La puntuale definizione dell'importo derivante dalla partecipazione al futuro Fondo

consortile, analogamente alla precisa identificazione delle azioni comuni, saranno compiutamente esplicitati a seguito dell'approvazione del PAC 2023 – Piano Annuale Consortile.

## **B) CONVENIENZA ECONOMICA**

Per la Città metropolitana sussiste la convenienza dell'adozione del modello societario a cui si intende aderire che è funzionale al perseguimento dell'interesse pubblico da perseguire. È reputata strategica la strumentalità al perseguimento di finalità di condiviso interesse istituzionale di siffatta organizzazione stabile comune. ART-ER, operando come organizzazione comune di Regioni e soci, rappresenta un unicum a livello nazionale, in grado di condividere e mettere a disposizione del sistema economico-produttivo e sociale: contenuti e competenze ad alto valore aggiunto; reti di relazioni a livello nazionale e internazionale; progetti transnazionali e nazionali che contribuiscono alla realizzazione delle politiche strategiche della regione e dei soci.

L'attività da svolgere è compatibile con il modello societario individuato, anche in alternativa a collaborazioni di stampo pubblicistico che sono reputate meno convenienti, non consentendo una diversa e maggiore integrazione tra le attività dei soggetti coinvolti e una compartecipazione alla definizione delle strategie area metropolitana. Con particolare riferimento all'attività funzionale in senso stretto il riferimento è allo specifico accordo tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art 15 della L.241/90, ritenendo superata la collaborazione già in essere con ERVET (ora ART-ER) e Città metropolitana, esperienza che seppur positiva, evidenzia la necessità di un diverso sistema di relazione tra i due Enti, per dare pieno sviluppo al “ sistema” di promozione e sviluppo economico del territorio” determinante per la riuscita di azioni integrate e qualificanti di carattere istituzionale. La partecipazione societaria permetterà infatti a Città metropolitana: 1) di costruire una relazione rilevante per dare pieno sviluppo al “sistema” di promozione e sviluppo economico e determinante per la riuscita di azioni integrate e qualificanti di carattere istituzionale; 2) di partecipare in via preventiva alla definizione del programma pluriennale di attività, definendo il contributo attivo della Città metropolitana alle strategie di sviluppo della società; 3) di sviluppare azioni comuni attraverso programmi pluriennali e/o annuali, funzionali e coerenti con la strategia metropolitana; 4) di condividere la progettazione e l'attuazione di servizi ed assistenza, non rinvenibili sul mercato.

Si è già dà atto che la Città metropolitana non ha costituito, né detiene partecipazioni in altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da ART-ER (art. 20, comma 2, lett. c), come si evince dalle ricognizioni sulle partecipate effettuate annualmente ai sensi del Testo Unico regolarmente inviate alla Corte dei Conti e pubblicate nella sezione Trasparenza dell'Ente e dal Bilancio consolidato dell'Ente al 31/12/2021, approvato con delibera di Consiglio n. 43 del 28/09/2022.

L'analisi sulla convenienza economica, fondata su dati oggettivi e quantitativi, effettuata dall'amministrazione sulla scorta degli elementi ad oggi disponibili, ha evidenziato come l'acquisto della partecipazione in ART- ER sia un'operazione conveniente dal punto di vista economico, poiché in termini di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e la partecipazione risulta un investimento che accresce il patrimonio della Città metropolitana sia dal punto di vista economico che dell'offerta in servizi consentendo una migliore realizzazione dell'interesse pubblico con riflessi e benefici sul territorio; ciò in quanto ART-ER si inserisce in una rete di rapporti, istituzionali ed imprenditoriali, nel territorio regionale e metropolitano che contribuiscono alla realizzazione di un servizio personalizzato, cioè aderente a quella che è l'effettiva realtà socio economica del territorio. Dette conclusioni derivano dall'analisi dei dati di bilancio della società ART- ER S.c.p.a (dalla nascita ad oggi: 2019-2021), come da ogni altra fonte significativa e comprendono per ogni esercizio: fascicolo di bilancio al 31/12 di ogni esercizio considerato, Relazione sulla gestione, Relazione sul Governo Societario, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione Società di Revisione. I suddetti documenti sono scaricabili dal sito della società sezione trasparenza alla voce "Bilanci". Per l'analisi sulla convenienza economica ci si è anche avvalsi dei parametri indicati dall'art 20 del Testo Unico in materia di razionalizzazione delle partecipazioni. Come è stato rilevato negli schemi contabili precedenti, ART-ER non si trova in nessuna delle condizioni descritte dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016.

Inoltre si dà atto che dalla data di fusione (1 maggio 2019) ART- ER ha presentato 3 bilanci e il risultato d'esercizio derivante dai bilanci risulta sempre in utile nel triennio (Euro 160.169,00 nel 2021 contro Euro 117.278,00 del 2020 ed Euro 189.486 nel 2019), su cui peraltro il Collegio Sindacale e la Società di Revisione hanno sempre espresso parere positivo senza rilievi e/o raccomandazioni. L'utile d'esercizio non è mai stato distribuito ai sensi dell'art. 34 dello statuto sociale, essendo ART-ER una società che non ha scopo di lucro, ed una volta accantonata la riserva legale, ai sensi di legge, i medesimi sono andati progressivamente ad aumentare il patrimonio netto della società (pari a Euro 9.587.002,00 nel 2021, Euro 9.588.889,00 nel 2020 ed Euro 9.545.673,00 nel 2019). L'ultimo bilancio approvato quello del 2021, nonostante il perdurare delle difficoltà causate dall'emergenza sanitaria, conferma comunque il trend positivo ottenuto nel 2020 e nel 2019 da ART-ER e negli anni precedenti dalle due società Aster ed Ervet, da cui è nata. Sotto il profilo economico, nel 2021 il valore della produzione si è attestato su Euro 21.884.097,00 a fronte di Euro 20.280.433 del 2020 ed Euro 22.364.304 del 2019. L'aumento del valore della produzione è stato accompagnato da un aumento dei costi esterni in particolare del personale e costi per servizi. Si dà atto che il valore del fatturato 2021 si è attestato su Euro 25.277.730,00 contro 13.393.603,00 del 2020 ed Euro 18.918.898,00 del 2019. Il calcolo relativo al fatturato è stato effettuato con le modalità

indicate dalla deliberazione n. 54 del 28 marzo 2017 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna. Oltrel'80% del fatturato è effettuato nello svolgimento dell'attività affidate dai soci, come risulta dal paragrafo "Attività prevalente".

I costi della produzione di competenza dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 ammontano a Euro 21.712.134,00, a fronte di Euro 20.150.791,00 al 31/12/2020 e rispetto a Euro 22.154.640 del 2019. Le voci più rilevanti riguardano infatti il costo del personale ed i costi per servizi. In particolare vi è un aumento del costo del personale (Euro 12.208.380,00 nel 2021, Euro 11.748.829,00 nel 2020 ed Euro 11.157.678,00 nel 2019) a cui corrisponde un aumento del numero di personale. La struttura operativa di ART-ER al 31.12.2021 conta 212 Dipendenti, di cui 192 a tempo indeterminato e 20 a tempo determinato; al 31/12/2020: 210 Dipendenti, di cui 191 a tempo indeterminato e 19 a tempo determinato; al 31/12/2019: 196 Dipendenti, di cui 180 a tempo indeterminato e 16 a tempo determinato. Background prevalente in ingegneria, informatica, giurisprudenza, economia e statistica. Ad oggi non risultano in corso vertenze con il personale. I costi per servizi passano invece da Euro 9.944.036,00 del 2019, a Euro 7.502.127,00 del 2020 e ad Euro 8.583.546,00 del 2021.

La differenza tra valori e costi della produzione è sempre stata positiva nel triennio (Euro 171.963 nel 2021; Euro 129.642 nel 2020; Euro 209.664,00 nel 2019). Il saldo della gestione finanziaria è invece stato invece sempre negativo ma nel 2021 è in miglioramento. Si precisa che comunque gli oneri finanziari, che sono pari a Euro 12.224,00 nel 2021 rappresentano lo 0,000484 del fatturato pari a Euro 25.277.730,00 e quindi sono molto contenuti. Dalla Relazione sul Governo societario che integra la Relazione sulla gestione si evince che i risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del D.lgs. 175/2016, hanno indotto l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società, sia allo stato attuale, da escludere. Si è già detto che gli indici reddituali non sono stati calcolati in relazione alla tipologia di società, che ha scopo consortile e non di produzione del reddito mentre gli indici di struttura finanziaria hanno in particolare rilevato che le attività immobilizzate sono state finanziate completamente con mezzi propri e conseguentemente la struttura patrimoniale risulta solida.

Si dà altresì atto che il Collegio Sindacale nella sua Relazione al bilancio 2021, ha dichiarato di aver vigilato, per quanto di competenza, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società e non hanno osservazioni particolari da riferire.

Si dà inoltre atto che l'assunzione di una partecipazione in ARTE-ER non determina processi di riorganizzazione interna o processi di mobilità o trasferimento del personale dell'Ente o rideterminazione della Pianta Organica, come risulta dalla relazione sottoscritta dalla Dirigente dell'Area Sviluppo Economico in atti al PG n. 70698/2022 ed inviata alla dirigente dell'Area Risorse Programmazione e Organizzazione ed entrambe le relazioni sono trasmesse ai Revisori dell'Ente per gli adempimenti di cui al comma 32 e ss, art 3, L.244/2007.

E' stato precisato che le prestazioni e i servizi che potranno essere affidati ad ART-ER esulano dall'attività ordinaria del personale della Città metropolitana di Bologna e pertanto, in assenza del collegamento con ART-ER, l'acquisizione delle specifiche competenze comporterebbe per la Città metropolitana il necessario ricorso a contratti di appalto sul mercato per la ricerca delle medesime competenze. Ciò avverrebbe in assenza del valore aggiunto derivante dalla expertise specialistica di ART-ER, nascente non solo dalle competenze consolidate come impresa ma anche da quelle derivanti dalla creazione, consolidamento e sviluppo di una rete imprenditoriale attiva sul territorio della Regione Emilia Romagna sulle tematiche di attrattività, internazionalizzazione ed in generale di ricerca e sviluppo. In ogni caso si rileva che la società ha una struttura organizzativa adeguata ed ha approvato un piano di rafforzamento organizzativo 2022-2024, in cui il personale a tempo indeterminato passa da n. 204 del 2021 a n. 218 nel 2024, come si evince dall'informazione previamente rilevata. Come già sottolineato, i servizi offerti da ART-ER prevedono infatti un livello non normalmente presente nell'organico delle risorse umane dell'Ente.

Per l'analisi sulla convenienza economica ci si è anche avvalsi dei parametri indicati dall'art 20 del Testo Unico in materia di razionalizzazione delle partecipazioni. Come è stato confermato negli schemi contabili precedenti, ART-ER non si trova in nessuna delle condizioni descritte dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016:

In data 27/07/2022 il Consiglio di Amministrazione ha esaminato la revisione del budget (semestrale) relativo all'esercizio 2022. L'elaborazione effettuata evidenzia i seguenti dati: valore della produzione di Euro 24.501.654,00, costi di produzione per Euro 24.146.142,00, di cui per personale dipendente per Euro 12.356.000,00 e una previsione di chiusura in utile di Euro 5.512,00 a fronte di un capitale sociale di Euro 1.598.122,00 e un patrimonio netto di Euro 9.587.001,95. Per quanto riguarda l'aspetto finanziario l'esercizio procede regolarmente e non si segnalano criticità. Si rileva inoltre che la struttura operativa di ART-ER al 30.06.2022 conta n. 208 dipendenti (di cui n. 11 a tempo determinato) di cui 4 dirigenti (media di 204,79 FTE).

L'evoluzione prevedibile della gestione, così come risulta dalla revisione di budget, esaminata in data 27 luglio 2022 dall'organo amministrativo, rileva un sostanziale pareggio di bilancio, evidenziando un leggero utile.

Sono ottimi risultati, da leggersi nell'importante contesto di fusione che c'è stato e del pesante impatto della pandemia a cui si aggiunge il conflitto russo-ucraino. Si può comunque affermare che la società presenta una gestione economica positiva e che sussistono i presupposti che ne garantiscono la continuità nel tempo e che confermano l'intendimento della Città metropolitana di aderire alla società.

### **C) SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA**

Per lo strategico investimento relativo alla sottoscrizione della quota di partecipazione al capitale sociale, l'Ente Città metropolitana che partecipa con un importo di Euro 8.500,00, corrispondente allo 0,53% del capitale sociale dispone di mezzi propri, i cui oneri sono finanziati con specifico provvedimento di variazione del bilancio di previsione 2022-2024. In base agli accordi intercorsi con la società, trattandosi di una società in house consortile senza scopo di lucro, l'acquisto potrà avvenire a valore nominale senza sovrapprezzo, mediante acquisto di azioni proprie della società, che ne detiene attualmente n. 17.846 corrispondente allo 1,117% del capitale sociale fissato in Euro 1.598.122,00 nel rispetto della procedura prevista ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, che pertanto risulta congruo. A fronte di un impiego di risorse proprie della Città metropolitana l'Ente comunque non si espone a rischi di difficoltà finanziaria. In termini di valutazione di destinazione alternativa dei fondi impegnati, si evidenzia che la cifra investita dall'Ente è, in termini assoluti, non rilevante e non preclude o vincola altri investimenti che la Città metropolitana intende perseguire nel proprio programma. Si tratta di una partecipazione di minoranza a fronte della quale si prospettano elevati benefici per l'Ente e per il territorio metropolitano in relazione all'attività svolta e alla qualità del servizio che si compone di funzioni altamente tecniche di carattere istituzionale, non facilmente delegabili a soggetti esterni dell'amministrazione. Si evidenzia che la società non si trova in situazione di perdita strutturata. Gli andamenti economici della società degli ultimi anni dimostrano che la società non è stata mai oggetto di rifinanziamento per la copertura di perdite e che presumibilmente tale andamento si riprodurrà anche per gli anni a venire. Essendo una società no profit, gli utili non sono mai stati distribuiti, ed una volta accantonata la riserva legale, ai sensi di legge, sono andati progressivamente ad aumentare il patrimonio netto della società (pari a Euro 9.587.002,00 nel 2021, Euro 9.588.889,00 nel 2020 ed Euro 9.545.673,00 nel 2019). La società non è sottocapitalizzata ( capitale sociale di Euro 1.598.122,00 a fronte di un patrimonio netto di Euro 9.587.002,00) ma ha un'adeguata capitalizzazione senza necessitare di ricorso a finanziamenti esterni; è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni attraverso l'utilizzo di attività a breve; gli indici di struttura finanziaria hanno in particolare rilevato che le attività immobilizzate sono state finanziate completamente con mezzi propri e conseguentemente la struttura patrimoniale risulta solida; oneri finanziari, pari a Euro 12.224,00 sono molto contenuti, rappresentando lo 0,000484 del fatturato 2021, pari a Euro 25.277.730,00, e la posizione finanziaria netta è positiva. Si precisa che gli indici reddituali non sono stati calcolati in relazione alla tipologia di società, che ha scopo consortile e non di produzione del reddito.

Dalla Relazione sul Governo societario, redatta e pubblicata, ai sensi dell'art. 6 del più volte citato D.Lgs176/2016, dal 2019 al 2021, integrante la Relazione sulla Gestione redatta dall'Organo



amministrativo, contenente uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale, si rileva che il monitoraggio degli indicatori che segnalano la presenza di patologie rilevanti, non evidenzia “Soglie di Allarme”. A ciò si aggiunge che il parere del Collegio Sindacale e del Revisore Legale dei Conti, nel triennio, è sempre stato positivo senza rilevi, né raccomandazioni. Quanto all’indicazione degli strumenti integrativi di governo societario, si rileva che la Società si è dotata degli opportuni programmi e strumenti per monitorare i rischi aziendali, e più specificatamente quelli relativi alla gestione aziendale, sia economica che finanziaria. L’Organo Amministrativo ha iniziato a discutere sull’opportunità di adottare, ulteriori strumenti di governo, in particolare un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell’impresa sociale e chiamato a collaborare con l’organo di controllo statutario in materia di regolarità ed efficienza della gestione. Infine con riguardo alla semestrale al 30/06/2022, e con specifico riferimento all’aspetto finanziario, si rileva che l’esercizio procede regolarmente e non si segnalano criticità.

#### **D) GESTIONE DIRETTA O ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO AFFIDATO**

Si rammenta che le forme di gestione del servizio fattibili, previste dall’ordinamento, sono sostanzialmente le seguenti: 1) affidamento del servizio ad una società totalmente pubblica nella forma dell’in house providing; 2) affidamento a terzi (evidenza pubblica); 3) gestione in proprio. Tale ultima tipologia di gestione non risulta concretamente percorribile in quanto l’Ente non ha in dotazione personale sufficiente e professionalità adeguate e deve tenere conto della vigente normativa in materia di contenimento delle spese di personale, che è strettamente collegata a principi di sostenibilità finanziaria. Il secondo scenario prevederebbe l’affidamento un nuovo operatore da selezionare attraverso una procedura ad evidenza pubblica, esterno all’ente e non legato a questo da nessun rapporto di natura societaria. In tale ipotesi, andrebbero individuati puntualmente i servizi da porre a gara, e la precisa coniugazione delle attività che il concorrente dovrebbe impegnarsi a svolgere con l’impiego di proprie risorse. L’analisi di questo scenario deve necessariamente prendere in considerazione alcuni particolari elementi a cui prestare molta attenzione da cui derivano diverse considerazioni e riflessioni, che di seguito vengono sinteticamente riportate. Il modello del ricorso al mercato, del quale sono individuati quali punti di forza: l’assunzione di responsabilità per l’esecuzione del servizio/i in via esclusiva in capo all’operatore privato e la competizione sul prezzo in sede di gara, cui però si contrappone: l’assenza delle sinergie tipiche dell’in house providing derivanti dall’alterità soggettiva dell’appaltatore rispetto all’amministrazione, che non consentono in particolare all’ente pubblico affidante di mantenere una direzione strategica e un controllo stringente sulla gestione e sui servizi affidati, e al contempo non permettono una flessibilità delle condizioni di

erogazione dei servizi medesimi a possibili ed imprevedibili cambiamenti delle esigenze dell'Ente, poco standardizzabili, in quanto le medesime condizioni sono cristallizzate nell'offerta contrattuale; ciò si traduce in una minore possibilità di un efficientamento delle procedure e di una maggiore efficacia delle stesse. A ciò si aggiungono eventuali rischi di contenzioso post-aggiudicazione tra le due parti e la previsione nel quadro economico di considerare anche il profitto dell'imprenditore, che per sua natura è assente in una società pubblica.

L'Amministrazione, nell'ambito delle proprie incompressibili capacità di autodeterminazione e autorganizzazione, valuta strategico e organizzativamente razionale e sostenibile l'affidamento diretto dei servizi offerti da ART-ER sia per la sostanziale unicità e peculiarità delle sue prestazioni professionali (servizi specialistici che ART-ER realizza si originano in forza del ruolo che la Regione Emilia-Romagna attribuisce alla società, in particolare in riferimento al coordinamento dell'ecosistema della conoscenza e al ruolo sull'attrazione di investimenti e talenti) sia per una oggettiva carenza sul mercato, quando non completa assenza, di competenze ed esperienze effettivamente assimilabili e confrontabili. È opportuno rilevare che la società consortile per azioni ART-ER, si compone di funzioni altamente tecniche di carattere istituzionale non facilmente delegabili a soggetti esterni all'amministrazione e alle amministrazioni socie. L'affidamento diretto alla società consente perciò di acquisire una expertise altamente tecnica per l'esercizio delle proprie attribuzioni nella materia previste dall'oggetto sociale, sia di costruire sinergie tra le diverse attività, massimizzando l'esigenza di coordinamento tra le stesse. ART-ER, in ragione proprio della natura di *in house*, essenzialmente regionale, fornisce una serie di attività fondate su un tessuto costante di sviluppo di relazioni istituzionali in Italia e all'estero e di scambio tra gli attori del territorio. Questo tipo di approccio istituzionale e multilaterale rappresenta un valore aggiunto nel rapporto con i soggetti con cui si viene in contatto negli ambiti in cui opera la società. Il sistema di relazioni, benché non esattamente quantificabili dal punto di vista economico, risultano invece estremamente rilevanti per dare pieno sviluppo al "sistema" di promozione e sviluppo economico in quanto tale e determinanti per la riuscita di azioni integrate e qualificanti. Come si evince dalla relazione sulla gestione 2021 e 2020, ART-ER, quale Società *in house* che opera prevalentemente con e nei confronti di tutti i propri soci - svolge un'attività consortile non presente sul mercato (essendo un unico soggetto con esperienza consolidata, competenze, capacità di relazioni, risorse e autorevolezza riconosciuta a livello regionale, nazionale ed europeo, necessarie per riuscire a mettere assieme i soggetti pubblici e privati attori della Ricerca e dell'Innovazione, e garantire la presenza del "sistema regionale" nel suo insieme all'attuazione delle politiche nazionali ed europee) mettendo a rete, comprendendo e connettendo una pluralità di soggetti soci (mondo della ricerca, mondo delle imprese, pubblica amministrazione), che attraverso il negozio consortile, costituito dal Programma annuale consortile,

collaborano alle attività comuni per la realizzazione di azioni e progetti per l'ecosistema innovativo del tessuto economico e produttivo regionale mettendo a disposizione della consortile la loro partecipazione in kind e/o finanziaria. Come già rilevato, a parte l'attività di servizi di assistenza tecnica ai soci, l'attività del Programma annuale consortile viene realizzata con il contributo della Regione Emilia-Romagna e l'apporto degli altri soci, nonché attraverso i Progetti Europei e nazionali di ricerca e Sviluppo tecnologico realizzati da ART-ER per e con i soci, i quali oltre a costituire un'opportunità per il sistema regionale, concorrono anche finanziariamente alla realizzazione delle politiche strategiche della Regione Emilia-Romagna e pertanto alla mission della consortile in tema di Ricerca e innovazione.

ART-ER rappresenta quindi un unicum a livello nazionale, in grado di condividere e mettere a disposizione del sistema economico-produttivo e sociale:

- CONTENUTI e COMPETENZE ad alto valore aggiunto;
- RETI DI RELAZIONI a livello nazionale e internazionale;
- PROGETTI TRANSNAZIONALI E NAZIONALI che contribuiscono alla realizzazione delle politiche strategiche della Regione E.R. in tema di Ricerca e Innovazione.

Da un lato, la multidisciplinarietà che pone ART-ER al servizio della Regione e degli altri soci, rappresenta una peculiarità unica ( tra gli elementi caratterizzanti vanno evidenziati quella relativa alla qualità delle prestazioni rese, alla profonda conoscenza dell'amministrazione regionale e di quella dei soci, alla rapidità delle risposte tecniche a supporto delle attività e dei progetti affidati), dall'altro, gli ottimi livelli di servizio grazie allo specifico know-how acquisito nel corso degli anni dal personale presente nel suo organico e la qualificante esperienza in materia della società, consentono ai soci di non ricorrere al mercato negli specifici ambiti di competenza e di ottenere risparmi e immediata disponibilità per far fronte ad esigenze non programmate e non programmabili. In termini di efficienza la complessità dei servizi svolti, l'importanza strategica degli stessi richiede in generale un controllo continuo dei livelli di qualità delle attività realizzate e delle strutture coinvolte. La scelta di affidare direttamente alla società ART-ER sarebbe determinata anche dalla consapevolezza che l'attuazione delle politiche pubbliche di promozione di sviluppo economico necessitano di interventi che devono essere saldamente controllati dal soggetto pubblico che ne determina gli indirizzi generali, ne indica gli obiettivi da perseguire in una logica di priorità, ne valuta la coerenza dei progetti e ne verifica i risultati conseguiti. L'affidamento tramite gara non garantisce il completo controllo delle azioni del soggetto affidatario e la tempestività degli eventuali necessari aggiustamenti qualora le azioni programmate non producessero gli effetti voluti. L'operatività della società come ART-ER consente maggiore flessibilità organizzativa e rapidità nella gestione dei progetti che, di volta in volta, si deciderà di perseguire. La collaborazione ampliherebbe la capacità dell'Amministrazione di cogliere

le opportunità che dovessero presentarsi e potrebbe garantire quella flessibilità e tempestività realizzativa che talvolta non sono possibili alla singola struttura pubblica. Inoltre le difficoltà finanziarie degli Enti e, più in generale, della finanza pubblica renderanno sempre più strategica la ricerca dei finanziamenti per sostenere le iniziative pubbliche, attività che l'Ente fatica a svolgere singolarmente. ART-ER ha già dimostrato agli attuali soci la sua capacità nel reperire risorse attraverso la partecipazione a bandi o concorsi di enti sovraordinati quali la Comunità europea e lo Stato italiano. Le competenze specialistiche e il sistema di relazioni maturate dal personale in questi anni la rendono il soggetto ideale per operare con successo in questo complesso e competitivo settore. Si dà atto che la scelta della soluzione organizzativa e gestionale del soggetto in house (e i "benefici per la collettività" che essa appare capace di esprimere), come rilevato, non trovano al momento riscontro nella capacità del mercato di offrirne una equivalente, se non maggiormente apprezzabile, sotto i profili dell'efficienza, efficacia, economicità, qualità del servizio e ottimale impiego delle risorse pubbliche basata su un fattore non soltanto quantitativo come il fattore di costi bensì, anche, e nello specifico, qualitativo: di ampiezza, complessità, di economicità, di dimensione sociale e valore pubblico e quindi, di vantaggi per la collettività anche in linea con gli ultimi orientamenti della giurisprudenza. Per le ragioni suesposte, Città metropolitana, in quanto portatore di interesse omogeneo alla compagine sociale di ART-ER, attraverso la società quale strumento organizzativo comune ai soci, oltre all'unità di intenti per le funzioni come sopra delineato, intende attribuire ad ART-ER l'espletamento di attività/servizi compresi nell'oggetto sociale indicati negli oneri di motivazione analitica di cui alla lett A); in attesa dell'approvazione del PAC, prevista per dicembre 2022 e tenuto conto che la procedura per l'ingresso in ART-ER si perfezionerà nei primi mesi del 2023, si orienta, allo stato, per una partecipazione al fondo consortile in kind (ore/uomo e/o beni e servizi), come precedentemente rilevato.

Inoltre si dà atto che al fine di corrispondere alle esigenze poste dall'art. 192 D.Lgs 50/2016, gli uffici competenti dell'Area Sviluppo Economico, con la collaborazione della società, in relazione alla tipologia dei servizi erogati da ART-ER, hanno acquisito agli atti PG n. 70.702 /2022 il documento "Analisi per la verifica di congruità dei costi ex art 192 D.Lgs 50/2016: Programma Annuale ART-ER 2022, di cui agli Atti Amministrativi Giunta Regionale - determinazione dirigenziale n. 5238 del 21 marzo 2022, effettuato dai competenti uffici regionali per gli affidamenti ad ART-ER, che si ritiene di assumere, vista la recente redazione da parte del socio di maggioranza, anche ai fini dell'adesione della Città metropolitana alla società. Allo scopo di effettuare un'analisi sulla congruità dei costi medi delle risorse umane di ART-ER, è stata presa in considerazione quale benchmark di riferimento la gara CONSIP a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., avente ad oggetto l'erogazione di servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione per l'attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020 ed in particolare il lotto 3 che include tra le

altre Regioni anche l'Emilia-Romagna. Tale gara infatti rappresenta, per la tipologia di servizi in essa contenuti, il migliore e più efficace riferimento per la comparazione rispetto alla tipologia di servizi effettuata da ART-ER. La verifica di congruità è stata finalizzata a garantire un ottimale impiego delle risorse pubbliche, valutando i benefici conseguibili in termini di:

- economicità
- efficienza
- efficacia

Con particolare riferimento alla valutazione dell'economicità sono stati raffrontati i costi presentati da ART-ER con quelli della gara CONSIP assunta come benchmark. Al fine di consentire un più efficace raffronto, la classificazione delle figure professionali di ART-ER è stata effettuata utilizzando le medesime tipologie previste dalla gara e seguendo la medesima metodologia che considera i valori di costo medio giornaliero inclusivi dei costi generali e dei costi aziendali. Il raffronto ha evidenziato valori mediamente più bassi previsti da ART-ER rispetto a quelli inseriti nella Gara Consip su tutte le categorie professionali considerate, con alcuni casi in cui le differenze sono particolarmente rilevanti riguardanti figure chiave, quali ad esempio il capo Progetto come risulta dalla seguente tabella.

| Figure professionali | Valori forniti da ART ER sulla base del costo medio giornaliero | Valori contenuti nella gara CONSIP aggiudicata riferita al Lotto 3 | Differenze |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| Capo progetto        | 500,00                                                          | 605,50                                                             | -105,50    |
| Manager              | 310,00                                                          | 398,40                                                             | -88,40     |
| Consulente senior    | 300,00                                                          | 318,75                                                             | -18,75     |
| Consulente junior    | 210,00                                                          | 236,50                                                             | -26,50     |
| Specialista          | 300,00                                                          | 420,00                                                             | -120,00    |

Dall'esito dell'analisi risulta pertanto garantita la sostanziale congruità economica dei costi di ART-ER.

ART-ER è un soggetto in house che rispetta tutte le condizioni previste dal D.Lgs 165/2016 e dall'art 5 del D.Lgs 50/2016, come previamente rilevato.

## **E) COMPATIBILITÀ DELL'OPERAZIONE CON LA DISCIPLINA EUROPEA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO**

La Corte di giustizia dell'Unione europea è il Giudice dell'Unione chiamato a pronunciarsi sulle impugnazioni aventi ad oggetto i provvedimenti della Commissione europea con i quali viene valutata la compatibilità con il mercato interno di una misura nazionale qualificabile come aiuto di Stato. In particolare l'art. 107 TFUE vieta in linea di principio – dichiarandoli incompatibili con il mercato interno – gli aiuti concessi dagli stati ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma (formula che abbraccia anche gli aiuti provenienti da amministrazioni pubbliche non centrali, quali Regioni o altri enti territoriali) che, favorendo alcune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri. Il divieto non è tuttavia assoluto, in quanto lo stesso art. 107 del TFUE prevede infatti una serie di deroghe, distinguendole in due categorie: da un lato le ipotesi di compatibilità di “pieno diritto”, ricorrendo le quali la Commissione non ha poteri discrezionali in merito, dall'altro, i casi di aiuti “potenzialmente compatibili”, i quali possono essere autorizzati all'esito di una valutazione delle istituzioni Europee. Si dà atto che la valutazione della compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno rientra nella competenza esclusiva della Commissione mentre in base alla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia. Si dà atto che in continuità con gli anni passati, ART-ER ha supportato la Regione nell'analisi delle proposte di Legge regionali al fine di valutarne la compatibilità con la normativa europea sugli aiuti di stato ed in particolare con la normativa stabilita dal Quadro Temporaneo degli aiuti di stato.

L'acquisizione della partecipazione in ART-ER non costituisce violazione della normativa in materia di aiuti di Stato alle imprese in quanto la Città metropolitana tramite la sua adesione, da un lato, non determina alcun incremento di valore del capitale sociale (restando invariato il numero delle azioni complessive della Società) e, dall'altro, non versa nella società, peraltro già costituita, risorse finanziarie in alcun modo destinate ad abbattere il prezzo di un servizio di mercato. Per le ragioni esposte, non esiste in assoluto, il presupposto affinché si configuri l'ipotesi di violazione della concorrenza prevista dal Trattato Internazionale. Il giudizio della compatibilità dell'investimento con la disciplina dell'Unione Europea in materia di Aiuti di Stato riguarda anche il rispetto della disciplina comunitaria degli affidamenti in house. L'adesione alla società ART-ER è comunque coerente con la disciplina del D.Lgs 50/2016 e del D.Lgs 175/2016 che hanno recepito gran parte degli orientamenti espressi in materia dalla Corte di Giustizia UE.

Si dà pertanto atto della compatibilità dell'acquisto di azioni in ARTE.ER con la disciplina dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato.

## **F) COMPATIBILITÀ DELL'OPERAZIONE CON RIFERIMENTO AI PRINCIPI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

La Città metropolitana reputa l'acquisizione della quota del capitale sociale in ART-ER compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. La scelta è originata dalla complessiva valutazione operata sull'assetto e sui risultati gestionali assicurati dalla società stessa con riferimento al complessivo modello di governo societario e dai risultati strategici ed operativi, oltre che economico – patrimoniali, conseguiti dalla stessa. Nello specifico la scelta è efficiente in quanto l'amministrazione, grazie alla peculiarità consortile, che comprende, connette e mette in sinergia soci e stakeholders, con la partecipazione, il lavoro e l'apporto costruttivo di tutti, anche in termini di scelta di temi prioritari e utilizzo efficace ed efficiente delle risorse, coinvolgendo inoltre sui progetti da sviluppare il maggior numero di soggetti interessati, coordinandoli e indirizzandoli in una progettazione condivisa e di area vasta, utilizza una forma elastica di organizzazione che permette di impiegare, in modo accorto, le limitate risorse a disposizione, perseguendo i propri obiettivi nel miglior modo possibile. La stretta collaborazione avviene sia in fase programmatica, che realizzativa e poi consuntiva con impatto dell'attività in termini di ricaduta sul territorio e sui soggetti coinvolti in quanto ART-ER è il luogo di sintesi e di raccordi di strategie eventi e progettualità organizzati sul territorio da tutti i soci. La flessibilità operativa si traduce in una maggiore possibilità di un efficientamento delle procedure ed una maggiore efficacia delle stesse. Inoltre la disponibilità di professionalità specialistiche, anche in condivisione con altri soci pubblici, non richiede la necessità di dover procedere con propri piani assunzionali peraltro sottoposti a forti limitazioni. Si dà atto che il fondo consortile consuntivo 2021 ammonta a Euro 7.755.676,00, costituito da una partecipazione in kind valorizzata in Euro 4.380.510,00 e da una partecipazione finanziaria pari a Euro 3.375.166,00, di cui 3.250.999,00 quale apporto della Regione. Si dà altresì atto che tutte le singole attività sono di interesse consortile. L'attività del Programma Annuale consortile viene pertanto realizzata con il principale contributo finanziario della Regione Emilia-Romagna e l'apporto degli altri Soci.

La decisione è efficace giacché permette all'Ente di conseguire con esito favorevole il fine che ci si è prestabilito ovvero costruire una relazione rilevante per dare pieno sviluppo al "sistema" di promozione e sviluppo economico e determinante per la riuscita di azioni integrate e qualificanti di carattere istituzionale. Tale principio è raggiunto se l'utilità che deriva dal soddisfacimento dell'obiettivo, è valutato maggiore rispetto al sacrificio collegato al sostenimento dei costi relativi. Finora è sempre stata attestata la realizzazione dell'attività consortile con il raggiungimento dei risultati prefissati. La società ha rafforzato la propria penetrazione negli ambiti di lavoro specifici,

d'interesse della Città metropolitana. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si ricordano gli interventi per il rafforzamento dell'Ecosistema dell'innovazione, quelli nel campo del Big Data e la realizzazione del Data Center del Centro Meteo Europeo, la crescita delle azioni di sostegno agli investimenti alle imprese ed il grande lavoro condotto per sostenere la programmazione strategica ed operativa della Regione Emilia Romagna, in ambito nazionale e internazionale, dal Patto per il lavoro ed il clima ai fondi strutturali all'Agenda 2030. La capacità di progettazione dinamica, coordinata da ART-ER, dell'ecosistema regionale è stata riconosciuta e premiata dal Governo con il progetto "Ecosistema per la transizione sostenibile in Emilia Romagna" che ha vinto il bando "Ecosistemi dell'innovazione del PNRR" classificandosi prima nella graduatoria finale. L'elevata componente specialistica dei servizi offerti da ART-ER, richiede un mix di know-how fortemente specialistico e ancora poco diffuso ed un livello di esperienza consolidata nel tempo che ART-ER ha avuto modo di sviluppare appieno in quanto proprio *core business* e finalità della sua istituzione, da cui deriva l'alta qualità del servizio. Inoltre, l'articolazione organizzativa in aree di ART-ER, che si evidenzia nello schema relativo alla struttura organizzativa previamente evidenziata, insieme alla capacità di coordinamento consente di attivare importanti sinergie tra le diverse attività oggetto dei servizi richiesti, massimizzando i risultati. L'efficacia gestionale e la sostenibilità dei costi è individuata tramite l'adeguato impiego delle risorse a disposizione. A ciò si aggiunge la solidità della struttura organizzativa di ART-ER e la garanzia di stabilità occupazionale che consentono di assicurare una continuità nell'erogazione delle prestazioni. ART-ER, essendo una Società senza scopo di lucro, "il guadagno" è rappresentato dalla dimostrazione dell'efficacia e dell'efficienza, cioè dall'utilizzo delle risorse economiche massimizzando i risultati, come si evince dai rilevanti risultati ottenuti per l'ecosistema dell'innovazione dell'Emilia Romagna dalle relazioni sulla gestione relative agli esercizi dal 2019 al 2021.

La decisione è economica poiché permette all'amministrazione di utilizzare in maniera efficiente, le risorse finanziarie a disposizione, raggiungendo in modo efficace l'obiettivo prefissato che è quello di perseguire appieno le finalità istituzionali ed esercitare la funzione di sviluppo economico vista la stretta connessione che lega la Città metropolitana alla Regione per l'esercizio della funzione di promozione dello sviluppo economico e quindi ad ART-ER in quanto individuata dalla Regione per l'attuazione delle linee di sviluppo sostenibile regionale. In relazione all'aspetto dell'economicità si rammenta che sono stati raffrontati i costi di ART-ER con quelli della gara CONSIP assunta come benchmark su tutte le categorie di figure professionali considerate e il raffronto ha evidenziato valori mediamente più bassi previsti da ART-ER. L'adesione ad ART-ER comporterà comunque un incremento della capacità di attrazione delle risorse pubbliche, con benefici per i soci in termini di incremento della possibilità di ottenere finanziamenti regionali/statali/ comunitari; una capacità di



semplificazioni delle attività tramite lo specifico strumento societario, nel rispetto dei principi pubblicistici; una unitarietà del sistema dei controlli molto incisivi e penetranti, precisati nell'accordo sull'esercizio del controllo analogo; a ciò si aggiunge lo spirito aziendale fortemente orientato all'efficienza, visto le numerosità di progetti e altre attività svolte come risulta dalla Relazione sulla gestione degli amministratori relative agli esercizi 2019-2020-2021; una migliore realizzazione dell'interesse pubblico perseguito sia in quanto vi è la capacità di effettuare una gestione tale da non pregiudicare gli obiettivi superiori che la veste di società di rilevanza pubblica in ogni caso comporta e sia per l'attitudine a sacrificare l'esigenza del profitto a favore delle esigenze istituzionali degli Enti partecipanti, visto che la società non ha scopo di lucro.

Pertanto, a fronte di un investimento economico limitato l'Ente, ha la possibilità di implementare il proprio ruolo e di coordinarsi su temi d'interesse comune e di perseguire l'interesse pubblico in modo ottimale in una società a controllo pubblico, in quanto nei confronti della società potrà esercitare un controllo analogo (congiunto) a quello da essa esercitato sui propri servizi, in forza del modello di governance societaria adottato dalla stessa, avendo la facoltà di influenzarne le decisioni, con una influenza determinante, sia sugli obiettivi strategici, sia sulle decisioni più importanti.

#### **4.0 CONCLUSIONI**

Per quanto sopra esposto considerato e valutato che:

- la società è necessaria per poter perseguire appieno le finalità istituzionali ed esercitare la funzione di sviluppo economico;
- l'analisi del bilancio evidenzia un trend positivo di quasi tutti gli indici e margini nel triennio considerati;
- il risultato d'esercizio risulta in utile nel triennio, su cui peraltro il Collegio Sindacale e la Società di Revisione hanno sempre espresso parere positivo senza rilievi e/o raccomandazioni;
- la società non risulta sottocapitalizzata e la struttura patrimoniale risulta solida e presenta un capitale sociale di Euro 1.598.122,00, a fronte di un patrimonio netto di Euro 9.587.002,00;
- la società non rientra in nessun parametro dell'art 20, comma 2, del D.lgs 175/2016;
- non vi è il rischio di crisi aziendale come risulta dal monitoraggio effettuato dal C.d.A al 31/12/2021, ai sensi di legge, contenuto nella Relazione sul Governo Societario, che integra la Relazione sulla gestione;
- l'importo previsto per l'acquisizione della quota di partecipazione pari a Euro 8.500,00 viene finanziato con specifico provvedimento di variazione del bilancio di previsione 2022-2021, che non espone l'Ente a rischi di difficoltà finanziarie;
- l'affidamento diretto ai servizi offerti da ART-ER è strategico e organizzativamente razionale e

sostenibile per la sostanziale unicità e peculiarità delle sue prestazioni professionali, sia per una oggettiva carenza sul mercato, quando non completa assenza, di competenze ed esperienze effettivamente assimilabili e confrontabili, in ragione proprio della natura di *in house*, essenzialmente regionale, che fornisce una serie di attività fondate su un tessuto costante di sviluppo di relazioni istituzionali in Italia e all'estero e di scambio tra gli attori del territorio. Il sistema di relazioni, benché non esattamente quantificabili dal punto di vista economico, risultano invece estremamente rilevanti per dare pieno sviluppo al "sistema" di promozione e sviluppo economico in quanto tale e determinanti per la riuscita di azioni integrate e qualificanti;

- risulta garantita la sostanziale congruità economica dell'attività svolta attraverso la comparazione tra i costi di ART.ER ed i costi aggiudicati per la gara esaminata avente ad oggetto la fornitura di servizi con caratteristiche comparabili
- esistono tutti i presupposti previsti dall'artt. 3 e dall'art 16 del D.lgs 175/2016 nonché dall'art. 5 del D.Lgs 50/2016 riferiti sia alla tipologia di società per cui è ammessa la partecipazione pubblica, tra cui rientrano le società consortili, sia a quelli necessari per la gestione *in house*, con particolare riferimento alla composizione della compagine sociale all'esercizio del controllo analogo, che è garantito oltre che dalle norme statutarie, dall'accordo tra i soci e dalla previsione statutaria che oltre l'80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Ente pubblico o dagli enti pubblici soci;
- vi è compatibilità dell'investimento con la disciplina dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato e con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa visti i risultati raggiunti dalla società e l'ottimale impiego delle risorse disponibili, testimoniato dalla documentazione di bilancio.

Si può affermare che la società presenta una gestione economica positiva e che sussistono i presupposti che ne garantiscono la continuità nel tempo e che confermano l'intendimento della Città metropolitana di aderire alla società.

# STATUTO

## TITOLO I

### DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

#### Art. 1) DENOMINAZIONE

1. E' costituita, ai sensi degli articoli 2602 e 2615-ter C.C., una Società Consortile per Azioni denominata "ART-ER – Società consortile per Azioni", siglabile "ART-ER S. cons. p. a." (nel prosieguo "la Società").

#### Art. 2) SEDE

1. La Società ha sede in Bologna. L'organo amministrativo può istituire o sopprimere unità locali operative, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, succursali, agenzie, filiali, uffici senza stabile rappresentanza in Italia e all'estero.
2. Spetta invece all'Assemblea Straordinaria deliberare l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato purché all'interno della regione Emilia-Romagna.

#### Art. 3) DURATA

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per delibera dell'Assemblea.

## TITOLO II

### OGGETTO SOCIALE E SCOPO CONSORTILE

#### Art. 4) OGGETTO SOCIALE

1. La Società opera, senza finalità di lucro, per perseguire le finalità e quanto previsto dalla L.R. n.1/2018 e ss.mm. con l'obiettivo di favorire la crescita sostenibile della regione attraverso lo sviluppo della ricerca, dell'innovazione e della conoscenza, il consolidamento della ricerca industriale, del trasferimento tecnologico e del sistema delle competenze, il sostegno allo start up e all'accelerazione di impresa, l'attrazione e lo sviluppo di investimenti nelle filiere produttive e l'internazionalizzazione del sistema regionale, la cooperazione con altri soggetti, il supporto alla programmazione integrata delle risorse pubbliche ad impatto territoriale, quali condizioni per valorizzare e accrescere la competitività del territorio regionale, la trasformazione delle città e dei contesti produttivi.

Le relative iniziative di promozione e sviluppo si articolano su quattro principali ambiti:

- a) ecosistema regionale della ricerca, dell'innovazione e della conoscenza, inteso come rafforzamento, insieme e con il contributo di tutti i soggetti soci, della rete regionale della ricerca e dell'innovazione, del trasferimento tecnologico degli incubatori e acceleratori d'impresa, della Rete politecnica e delle alte competenze, degli sportelli per lo sviluppo e la diffusione delle azioni per la Specializzazione intelligente e delle loro evoluzioni;
- b) internazionalizzazione e attrattività del territorio, mediante azioni di promozione delle filiere regionali, del sistema della ricerca, dell'innovazione, della formazione; sviluppo di azioni rivolte a investitori regionali, nazionali e internazionali volto a rafforzare il sistema produttivo, il sistema della

conoscenza e l'occupazione, in coerenza con la legislazione per la promozione degli investimenti in Emilia-Romagna;

c) valorizzazione del territorio e qualificazione dei sistemi produttivi e delle città, attraverso la promozione di azioni infrastrutturali, di innovazione sociale, di sviluppo della conoscenza e di sostenibilità ambientale;

d) supporto alla programmazione degli interventi dei soci nei seguenti ambiti:

1) messa a punto, gestione, monitoraggio, valutazione di progetti e programmi strategici di livello regionale, nazionale e dell'Unione europea volti ad accrescere la competitività, la sostenibilità, l'occupazione, la ricerca, l'innovazione, la formazione, la conoscenza, la cooperazione europea ed internazionale;

2) partecipazione e sviluppo di reti promosse dai soci a livello europeo ed internazionale;

3) realizzazione di studi e ricerche inerenti agli assetti territoriali, economici e sociali allo scopo di migliorare la programmazione strategica ed operativa;

4) progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture per lo sviluppo regionale dell'innovazione e della conoscenza, ivi comprese le relative funzioni di committenza e stazione appaltante.

2. La Società inoltre può:

- organizzare le attività e le azioni comuni tra i Soci e le strutture che partecipano all'ecosistema regionale della ricerca, dell'innovazione e della conoscenza;
- promuovere iniziative con università e centri di ricerca operanti sul territorio regionale, anche in collaborazione con le imprese, per l'accesso e la partecipazione a programmi di ricerca e/o d'innovazione e/o di sviluppo delle competenze e della conoscenza d'interesse nazionale, europeo e internazionale;
- promuovere e supportare le azioni di internazionalizzazione e attrattività del territorio con particolare riferimento ai cluster e alle filiere regionali;
- promuovere e sviluppare azioni per la valorizzazione del territorio e qualificazione dei sistemi produttivi e delle città;
- promuovere lo sviluppo delle competenze e l'attrattività dei talenti.

#### Art. 5) MODALITA' DI INTERVENTO E SCOPO CONSORTILE

1. La Società opera in conformità al modello *in house providing* stabilito dall'ordinamento interno e dell'Unione europea. La Società ha scopo consortile e costituisce organizzazione comune dei Soci ai sensi degli articoli 2602 e 2615-ter del C.C.; essa opera senza scopo di lucro, anche con attività esterna, nell'interesse e per conto degli stessi per il raggiungimento degli obiettivi propri dell'oggetto sociale.

2. La Società opera ai sensi dell'art. 4 co. 2 del d.lgs. 175/2016 e successive modificazioni.

3. Nell'esclusivo interesse dei Soci, tutti portatori di interessi omogenei, ed in esecuzione o comunque in conformità alle decisioni di affidamento o di incarico provenienti dagli stessi, la Società è lo strumento organizzativo comune dei Soci, cui essi attribuiscono il compito di espletare funzioni, servizi ed attività di loro pertinenza, anche di carattere esecutivo e di servizio tecnico, compresi nell'oggetto sociale di cui all'art. 4 del presente Statuto. In particolare, nel perseguimento dello scopo consortile sono fatti salvi gli impegni assunti nell'ambito dell'Accordo di programma quadro tra

Regione Emilia-Romagna, Università ed Enti di ricerca, per la realizzazione della Rete Regionale di Alta Tecnologia e di un ecosistema regionale della ricerca, dell'innovazione e della conoscenza.

4. In particolare per lo svolgimento delle attività relative agli ambiti di cui all'art. 4, la Società:
  - organizza e sviluppa le azioni comuni tra i Soci attraverso programmi pluriennali e/o annuali, che generano accordi e convenzioni con i Soci e a cui i Soci contribuiscono attraverso un fondo consortile di cui all'art. 7;
  - realizza un programma pluriennale di attività concordate con la Regione Emilia-Romagna e per le quali la Regione prevede l'affidamento diretto alla Società le cui azioni sono specificate attraverso programmi annuali;
  - svolge prestazioni di servizio ed attività di assistenza ai singoli Soci;
  - coordina e/o partecipa a progetti finanziati nell'ambito di programmi nazionali, europei o internazionali;
  - altre attività di servizi, progettazione e gestione progetti coerenti con le indicazioni di cui al successivo comma 5.
5. Ai sensi dell'art. 16 c. 3 del d.lgs. 175/2016 è previsto che oltre l'80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dai soci; la produzione ulteriore, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.
6. Nel perseguimento dell'oggetto sociale la Società, che opera a livello regionale, nazionale ed internazionale, ricerca, in particolare, la collaborazione dei Soci, nonché di autorità ed organismi nazionali ed internazionali competenti in materia. La Società, in via non prevalente, può inoltre svolgere – unicamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e nei limiti consentiti dalla normativa vigente – operazioni ed attività direttamente o indirettamente connesse allo scopo sociale, nonché, nei limiti ed alle condizioni ed autorizzazioni previste dalla legislazione vigente, assumere interessenze, quote, anche azionarie, in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine, o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente. Inoltre, la Società potrà compiere tutte quelle altre operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi comprese: l'acquisto e l'alienazione di beni del patrimonio di enti pubblici; l'acquisizione di finanziamenti provinciali, regionali e comunitari, anche concorrendo alla loro attribuzione; è comunque esclusa in ogni caso la raccolta del risparmio tra il pubblico.
7. La Società non può essere trasformata in società di capitali lucrativa.
8. Il raccordo tra la programmazione regionale unitamente a quella delle azioni comuni con gli altri enti Pubblici soci e l'azione della Società, quale struttura operativa della Regione e degli altri enti Pubblici soci della Società, è disciplinato nelle modalità di esercizio del controllo analogo di cui all'art. 24 del presente statuto.

TITOLO III  
PATRIMONIO SOCIALE - SOCI

Art.6) PATRIMONIO SOCIALE – CATEGORIE DI AZIONI E DI RISERVE

1. Il patrimonio della Società è costituito:
  - a) da un capitale sociale di EURO 1.599.982,00 (un milione cinquecentonovantanovemila novecentoottantadue virgola zero zero) formato da numero 1.599.982 (un milione cinquecentonovantanovemila novecentoottantadue) azioni ordinarie nominative ciascuna del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna;
  - b) dal fondo di riserva legale;
  - c) dal fondo di riserva straordinaria;
  - d) da eventuali altri fondi.

Le azioni sono nominative nel rispetto delle norme di legge.

La società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari se non richiesta dal socio interessato.

Essa potrà emettere certificati provvisori firmati dall'amministratore unico o presidente dell'organo amministrativo. La qualifica di azionista, nei rapporti con la società, viene acquisita unicamente attraverso l'iscrizione nell'apposito libro dei soci.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti ed anche mediante l'emissione di azioni aventi diritti diversi, a norma dell'art. 2348 C.C..

2. Le eventuali azioni con diritti diversi ai sensi dell'art. 2348 C.C. godono dei diritti per esse espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione.

Art. 7) FONDO CONSORTILE PER IL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ E/O SPECIFICHE AZIONI

1. È istituito il fondo consortile, per la realizzazione degli scopi di cui agli artt. 4 e 5 del presente Statuto.
2. Il fondo è costituito attraverso apporti in denaro, servizi e prestazioni d'opera da parte dei Soci direttamente alla Società o anche attraverso le strutture realizzate nei tecnopoli.
3. Ad eccezione della partecipazione agli organi consortili, ogni forma di partecipazione di personale di Soci alle attività della Società potrà essere a titolo di partecipazione al fondo consortile e come tale quantificato.
4. Il fondo può essere anche finalizzato alla realizzazione di programmi ed attività con pesi e partecipazione diversificati tra i Soci, a seconda dei diversi obiettivi e dell'interesse dei Soci medesimi.
5. L'istituzione del fondo ed il relativo regolamento sono deliberati dall'Assemblea Ordinaria.

Art. 8) SOCI

1. Possono essere soci della Società la Regione Emilia-Romagna, che deve

essere azionista di maggioranza ai sensi dell'art. 5 della L.R. 1/2018, le Università pubbliche e gli enti pubblici di ricerca operanti nel territorio e loro consorzi o associazioni, gli enti locali della regione, altri enti pubblici, nonché consorzi o associazioni tra detti enti, la cui partecipazione sia funzionale al raggiungimento dell'interesse pubblico di cui all'oggetto sociale.

2. Non è ammessa la partecipazione di soggetti privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata
3. La Regione Emilia-Romagna partecipa alla Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L.R. n. 1/2018 e successive modificazioni.

#### Art. 9) NUOVI SOCI E LORO AMMISSIONE

1. Coloro che sulla base degli scopi della Società consortile intendono farne parte devono fare domanda all'Organo Amministrativo specificando:
  - a) i dati anagrafici, ragione sociale o denominazione sociale;
  - b) il numero delle azioni del valore nominale di 1 (un) EURO ciascuna che intende sottoscrivere;
  - c) di essere a conoscenza delle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni, già adottate dagli organi della Società, impegnandosi ad accettarle nella loro integralità.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante ed essere corredata da copia della delibera dell'organo competente, dell'atto costitutivo e dell'ultimo statuto vigente, nonché dall'indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

2. Sull'ammissione del nuovo Socio consortile e sulla relativa modalità delibera l'Assemblea, con la votazione favorevole di almeno due terzi del capitale sociale rappresentato in Assemblea. L'Organo Amministrativo accerterà l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 8 del presente Statuto, e la completezza della domanda di cui all'art. 9 del presente Statuto, verificando inoltre che - per condizioni oggettive o per l'attività svolta - il suo ingresso nella Società non possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale, di cui all'art. 4 del presente Statuto, e non sia in conflitto con gli interessi della Società. Il diniego dovrà essere motivato.
3. L'ammissione del nuovo Socio può avvenire tramite la cessione da parte di uno o più Soci delle necessarie azioni, oppure attraverso l'aumento del capitale sociale, mediante l'emissione di nuove azioni, fermo restando il gradimento come sopra disciplinato.

#### Art. 10) OBBLIGHI DEI SOCI

1. I Soci si obbligano a:
  - a) non commercializzare presso terzi i risultati della ricerca fatta dalla Società consortile o le conoscenze apprese a causa del rapporto sociale, se non autorizzati dall'Organo Amministrativo;

- b) comunicare all'Organo Amministrativo le variazioni avvenute al proprio interno che siano significative in relazione ai requisiti di partecipazione, ovvero l'esistenza di procedure concorsuali e di liquidazione e simili.

#### Art. 11) PARTICOLARI DIRITTI DEI SOCI, DIRITTI PATRIMONIALI

1. Conformemente al disposto dell'art.2348 del C.C. viene attribuito al socio "Regione Emilia-Romagna", in via esclusiva, il diritto all'utilizzo ed alla distribuzione a proprio favore della riserva "versamento in conto futuro aumento di capitale Regione Emilia-Romagna" ove presente e per un importo fino a quanto in tale riserva iscritto in sede di costituzione della presente società.

#### Art. 12) RECESSO

1. La qualità di Socio si perde per recesso e per esclusione.
2. Hanno diritto di recedere dalla Società, per tutte o parte delle loro azioni, i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle delibere riguardanti:
  - A) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
  - B) la trasformazione della Società;
  - C) il trasferimento della sede sociale all'estero;
  - D) la revoca dello stato di liquidazione;
  - E) l'eliminazione di una o più cause facoltative di recesso, previste dalla legge o dallo Statuto;
  - F) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
  - G) le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto;e nei seguenti ulteriori casi:
  - H) nel caso in cui la durata della Società sia a tempo indeterminato;
  - I) negli altri casi previsti dalla leggeRestano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le Società soggette ad attività di direzione e coordinamento.
3. Non compete il diritto di recesso ai Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
  - A) la proroga del termine;
  - B) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
4. Il Socio receduto è obbligato all'adempimento delle obbligazioni da lui assunte nella vigenza del vincolo sociale, anche nel caso in cui i relativi effetti sopravvengano successivamente alla dichiarazione di recesso.  
L'intenzione del Socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricezione.  
La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso, con l'indicazione delle generalità del Socio recedente, del domicilio per le



comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera da iscrivere al Registro Imprese, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui il Socio ne è venuto a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Il recesso avrà effetto dalla data in cui risulterà integralmente liquidata la partecipazione al Socio receduto. L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro dei Soci a cura dell'organo amministrativo.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e se emesse devono essere depositate presso la sede sociale.

Trattandosi di Società consortile e quindi mutualistica, i Soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso delle proprie azioni al valore del patrimonio netto contabile dell'ultimo bilancio della Società approvato anteriormente alla data della dichiarazione di recesso, determinato dall'Organo Amministrativo al momento della dichiarazione di recesso e tenuto conto, in sede di determinazione della quota di patrimonio netto contabile di competenza dei soci receduti, che la riserva di cui all'art. 11, se presente, è di esclusiva pertinenza del socio Regione Emilia-Romagna.

I Soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopraindicato nei 15 (quindici) giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea a norma dell'art. 2437 ter del C. C..

Ciascun Socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito nei termini previsti dall'art. 2437 quater C.C. a decorrere dalla comunicazione della volontà di recedere, fatta alla Società.

5. In caso di recesso, il procedimento per la liquidazione delle azioni del Socio recedente sarà il seguente:
  - A. gli amministratori offrono in opzione le azioni del Socio recedente agli altri Soci in proporzione al numero delle azioni possedute;
  - B. se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i Soci, sulla base del rapporto di cambio;
  - C. l'offerta di opzione è depositata presso il Registro delle Imprese entro 15 (quindici) giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione;
  - D. per l'esercizio del diritto di opzione è concesso il termine non inferiore a 30 (trenta) giorni e non superiore a 60 (sessanta) dal deposito dell'offerta;
  - E. coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate;
  - F. qualora i Soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, l'Organo Amministrativo può collocarle presso terzi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 8, 9 e 16;
  - G. in caso di mancata collocazione, le azioni del recedente vengono rimborsate utilizzando riserve disponibili, anche con l'acquisto da parte della Società, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2357

comma terzo del C. C.;

H. in assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'Assemblea Straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale ovvero lo scioglimento della Società; alla delibera di riduzione del capitale si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 2445 del C. C.; ove l'opposizione sia accolta, la Società si scioglie.

6. Gli Enti pubblici di ricerca e le Università hanno diritto di recedere dalla Società, oltre che nei casi sopraindicati, anche per i casi eventualmente stabiliti dalle leggi, statuti e/o dai regolamenti che ne disciplinano la partecipazione ad associazioni, consorzi e Società.

#### Art. 13) ESCLUSIONE

1. Il Socio è escluso qualora:
  - a) trattandosi di ente pubblico, venga dichiarato estinto per legge o per provvedimento della Pubblica Amministrazione;
  - b) si sia reso responsabile di gravi inadempienze alle norme dello Statuto e alle deliberazioni della Società;
  - c) non sia più in grado di partecipare allo "scopo sociale";
  - d) abbia perso i requisiti di ammissione di cui all'art. 8 del presente Statuto.
2. Spetta all'Organo Amministrativo constatare la sussistenza dei motivi che, a norma di legge, legittimino l'esclusione, e provvedere di conseguenza nell'interesse della Società.

Il provvedimento di esclusione è comunicato per iscritto.

L'esclusione ha efficacia dal giorno successivo alla comunicazione dell'interessato. Egli non potrà altresì usufruire di alcuno dei risultati ottenuti dalla Società consortile se non previa autorizzazione dell'Organo Amministrativo. Il Socio escluso resta obbligato all'adempimento delle obbligazioni assunte nella vigenza del vincolo sociale, anche nel caso in cui i relativi effetti sopravvengano successivamente al provvedimento di esclusione.

L'Assemblea Ordinaria prende atto dell'esclusione dei Soci.

È esclusa la liquidazione della partecipazione al Socio escluso.

La partecipazione del Socio escluso accresce proporzionalmente quella degli altri.

#### Art. 14) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

1. Il Socio può cedere in tutto o in parte le sue azioni secondo le modalità qui di seguito specificate.
2. Il Socio che intende alienare tutte o parte delle proprie azioni deve offrirle in prelazione a tutti gli altri Soci iscritti sul relativo libro, prelazione da esercitare nel termine di un mese dal ricevimento della comunicazione che dovrà avvenire per mezzo di PEC o raccomandata.

Il diritto di prelazione spetta a ciascuno dei Soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.

Ove taluno dei Soci rinunciasse o non esercitasse nel termine in tutto o in parte il diritto di prelazione, tale diritto si trasferisce in via proporzionale agli

altri Soci che intendono esercitarlo.

In ogni caso, per il trasferimento delle azioni a terzi non soci è comunque richiesto l'accertamento dell'Organo Amministrativo a cui, sempre secondo i criteri già stabiliti all'art. 9 del presente Statuto, dovrà seguire la delibera dell'Assemblea Ordinaria con la votazione favorevole di almeno due terzi del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

Ove l'Organo Amministrativo non si pronunci entro 60 (sessanta) giorni dal richiesto gradimento questo si riterrà concesso.

Il diniego deve essere motivato.

Tali limitazioni non configurano pertanto alcuna delle ipotesi per cui l'art. 2355 bis del C.C. attribuisce ai Soci il diritto di recesso.

3. È comunque inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di azioni o diritti idoneo a consentire l'ingresso nella Società di soggetti non aventi i requisiti indicati dall'art. 8 del presente Statuto ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di azioni o diritti effettuato in violazione delle disposizioni di cui sopra.

Ogni atto di trasferimento della partecipazione sociale a favore di soggetti privati, ad eccezione di quanto previsto al precedente art. 8.2 del presente statuto, è nullo di pieno diritto e comunque radicalmente inefficace nei confronti della Società.

4. Per trasferimento si intende qualsiasi negozio anche unilaterale, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena o la nuda proprietà o l'usufrutto delle quote di partecipazione o dei diritti di sottoscrizione.

#### TITOLO IV ORGANI SOCIALI

##### Art. 15) ORGANI DELLA SOCIETA' CONSORTILE

1. Sono organi della Società consortile:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio Sindacale.

2. E' vietata la costituzione di Organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

3. La carica di vicepresidente è prevista esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

##### Art. 16) ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, ed è convocata dall'Organo Amministrativo ai sensi di legge.

2. L'Assemblea Ordinaria:

- a) ogni anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo quanto previsto dall'art. 33 del presente statuto, approva il bilancio di esercizio della Società;
- b) nel caso di composizione collegiale dell'Organo amministrativo, ai sensi del d.lgs. 175/2016 nomina il Consiglio d'amministrazione

ne determina il numero, con delibera motivata che espliciti le ragioni di adeguatezza organizzativa a supporto della scelta assunta per la guida societaria tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, ne dispone la revoca e determina l'eventuale compenso ad essi spettante;

- c) nomina l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora il socio Regione Emilia-Romagna non eserciti la facoltà prevista dall'art. 17, e ne autorizza l'eventuale attribuzione di deleghe;
- d) può inoltre nominare un vice presidente esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
- e) nomina il Collegio Sindacale, ne dispone la revoca e determina l'eventuale compenso ad essi spettante; nomina il Presidente del Collegio Sindacale, solo qualora il socio Regione Emilia-Romagna non eserciti la facoltà prevista dall'art. 17
- f) delibera sull'azione di responsabilità contro amministratori e sindaci;
- g) nomina e revoca il Revisore legale o la Società di revisione incaricati del controllo legale dei conti e ne determina il compenso, su proposta motivata del Collegio Sindacale;
- h) nomina i componenti del **Comitato tecnico scientifico**, con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, e delibera sull'eventuale regolamento;
- i) delibera in ordine ai piani strategici e industriali della Società;
- j) delibera in ordine ai programmi pluriennali e annuali di attività di interesse consortile;
- k) delibera le determinazioni per il programma del Fondo consortile ed il regolamento consortile;
- l) approva la relazione dell'Organo Amministrativo di cui all'articolo 33 del presente statuto;
- m) delibera in merito all'accettazione dei nuovi Soci;
- n) delibera sugli altri oggetti ad essa riservati dalla legge e dallo Statuto.

3. L'Assemblea Straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza, a norma di legge, e quando gli amministratori lo ritengano opportuno. Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria:

- le modifiche dello Statuto, salvo quanto previsto dalla legge o dal presente Statuto;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- le altre materie ad essa attribuite dalla legge.

#### Art. 17) NOMINE RISERVATE ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

1. Ai sensi della L.R. 1/2018 e ss.mm. la Regione Emilia-Romagna ha la facoltà di nominare l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Collegio Sindacale.

**2. Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'articolo 32 del presente statuto è nominato dalla Giunta Regionale, come ivi previsto.**

**Art. 18) CONVOCAZIONE ASSEMBLEARE**

1. L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede legale, o anche fuori della sede legale, purché in Italia.
2. L'Assemblea può essere convocata dall'organo amministrativo mediante pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

Quando lo ritenga opportuno, l'Organo Amministrativo può procedere alla convocazione, in deroga rispetto a quanto precede, con avviso comunicato ai Soci almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante PEC (Posta elettronica certificata), telefax, e-mail, entrambi con prova di avvenuta ricezione, ovvero mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, ovvero mediante raccomandata a mano consegnata ai Soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza; l'avviso è fatto pervenire ai Soci al domicilio risultante dal libro dei Soci.

L'Assemblea potrà svolgersi mediante tele conferenza, videoconferenza o audio conferenza, ove precisato nell'avviso di convocazione. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati gli eventuali luoghi audio-video collegati a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Le condizioni essenziali per la validità dell'Assemblea in tele conferenza o videoconferenza sono le seguenti:

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'Assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento con i luoghi in tele conferenza o videoconferenza, l'Assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, in corso di Assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno o più luoghi tele collegati o video collegati, e lo stesso collegamento non venisse ripristinato entro 15 (quindici) minuti, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente dell'Assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata, dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, quale prova della presenza dei Soci,

dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione della teleconferenza o videoconferenza.

#### Art. 19) INTERVENTO IN ASSEMBLEA - MODALITÀ DI VOTO

1. Possono intervenire all'Assemblea i Soci che alla data dell'Assemblea stessa risultino titolari di azioni aventi diritto di voto. Non è necessario il preventivo deposito dei titoli o della relativa certificazione.
2. Se i partecipanti all'Assemblea non risultano iscritti nel libro Soci, la Società provvede senza indugio dopo l'Assemblea alla loro iscrizione.
3. Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto, nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2372 del C.C. Ogni azione attribuisce il diritto a un voto. Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un Socio, non è espresso.

#### Art. 20) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente se nominato, o in caso di assenza o impedimento per qualunque ragione anche di quest'ultimo, dalla persona designata a maggioranza degli intervenuti. L'Assemblea nomina altresì un Segretario anche non Socio.

#### Art. 21) NORME SULL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita:
  - in prima convocazione con la presenza di tanti Soci, che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale, e delibera a maggioranza assoluta, ai sensi dell'art.2368 C. C.;
  - in seconda convocazione delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata.
2. L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita e delibera:
  - in prima convocazione col voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino più della metà del capitale sociale;
  - in seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea, ai sensi dell'art.2369 C. C., salve le maggioranze più elevate previste dal 5° comma del citato articolo, in tema di:
    - scioglimento anticipato della Società, trasformazione della Società,
    - cambiamento dell'oggetto sociale,
    - trasferimento della sede sociale all'estero, emissione di azioni privilegiate,

per i quali è previsto il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

3. L'assemblea ordinaria avente ad oggetto il programma di attività e/o specifiche azioni e/o alla sua gestione di cui all'art. 7 del presente statuto, delibererà con il voto favorevole della Regione Emilia-Romagna e di tutti i soci possessori delle azioni con diritti diversi di cui all'art. 6.2 del presente statuto, **se ed in quanto esistenti**.

#### Art. 22) VERBALI DELL'ASSEMBLEA

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare del verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni.

#### Art. 23) DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni debbono essere presentate ai sensi e nei termini di legge.

### TITOLO V SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

#### Art. 24) CONTROLLO ANALOGO

1. Spettano alla Regione Emilia-Romagna ed agli altri enti pubblici e pubbliche amministrazioni soci i seguenti poteri:
  - a. direttiva e controllo, analogo a quello esercitato sui propri servizi interni, circa le modalità e condizioni di svolgimento dell'attività della Società, nonché circa la gestione della Società;
  - b. approvazione di unitari piani strategici ed industriali della Società;
  - c. controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati, disponendo altresì di poteri di supervisione, coordinamento, ispettivi e di informazione;
  - d. controllo sui conti annuali della Società con obbligatoria rendicontazione contabile periodica da parte di quest'ultima.
2. Gli enti pubblici e le Pubbliche Amministrazioni soci esercitano i poteri sopra elencati di cui al comma 1 lett. a), b), c) e d) in forma collettiva e coordinata, mediante apposito Comitato di controllo dei soci, disciplinato da un accordo fra amministrazioni. A tal fine, il Comitato di controllo dei Soci effettua almeno 2 (due) riunioni all'anno.

Il Comitato è costituito da un rappresentante di ogni socio. L'incarico di rappresentanza nel Comitato è compatibile, anno per anno, con la delega di rappresentante del socio in assemblea. L'incarico di rappresentanza nel Comitato è attribuito da parte di ciascun socio esclusivamente a titolo gratuito. La Società non potrà attribuire compensi ai membri del Comitato di controllo.

Le deliberazioni del Comitato di controllo costituiscono esercizio del c.d. controllo analogo e devono essere recepite, per quanto di rispettiva

competenza, dagli organi della società.

3. Pertanto è prevista la sottoposizione alla preventiva e vincolante approvazione del socio/i dei documenti e relative modifiche in corso d'esercizio relativi a piani strategici, piani e programmi operativi di attività, budget economico e bilancio di esercizio, modifiche allo statuto. Si prevede inoltre la sottoposizione al socio/i di report periodici sul generale andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale, sullo specifico andamento della gestione dei servizi affidati, nonché su ogni altra operazione di rilievo richiesta. A tale scopo, gli organi competenti della società trasmettono agli enti controllanti, anche secondo modalità differenziate in ragione di accordi tra i soci, i documenti, le informazioni e le relazioni necessarie all'assunzione delle decisioni almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza degli organi sociali deputati ad assumere la decisione. I soci, secondo quanto disciplinato da accordi tra loro assunti, comunicano il parere e le valutazioni agli organi sociali almeno 5 giorni prima della data fissata per l'assunzione della decisione. In difetto sarà presunto l'assenso. Le modalità di esercizio del controllo congiunto sono definite in apposito patto parasociale in conformità a quanto previsto dalla vigente disciplina normativa.

#### Art. 25) RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. La nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della L. 190/2012 e ss.mm.ii. è obbligatoria.
2. La nomina è di competenza dell'organo amministrativo, individuato nel consiglio di amministrazione ovvero nell'amministratore unico.
3. Le modalità di svolgimento dell'incarico, la scadenza, le responsabilità e le relative sanzioni a suo carico sono previste nel verbale e nella lettera di nomina.

#### Art. 26) ORGANO AMMINISTRATIVO

1. La Società è amministrata da un amministratore unico ai sensi dell'art.11 comma 2 d.lgs. 175/2016 ovvero, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 11, comma 3 del d.lgs. n. 175/2016, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri.
2. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere viene effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 in merito alla nomina del consigliere con qualifica di Presidente del consiglio di amministrazione, che rimane riservato alla Regione Emilia Romagna, in caso di Consiglio di amministrazione composto da n. 3 o 5 membri, la nomina dei restanti membri avviene da parte dell'Assemblea dei soci.
4. I nominativi indicati dai soci devono presentare i requisiti di cui all'art 11, comma 1, del D.Lgs 175/2016.
5. Le indicazioni di nomina da parte dei soci dovranno pervenire presso la sede della società almeno tre giorni prima della data fissata per



l'assemblea che delibera sulla nomina degli amministratori ovvero la data fissata del consiglio di amministrazione che provvede alla cooptazione del/degli amministratore/i cessato/i.

6. L'Organo Amministrativo resta in carica per un periodo non superiore a tre esercizi: in mancanza di qualsiasi precisazione al riguardo, l'Organo Amministrativo e quindi anche i Componenti del Consiglio di Amministrazione si intendono nominati per il periodo massimo corrispondente a tre esercizi.
7. L'Organo Amministrativo scade alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Esso in ogni caso rimane in carica sino al rinnovo dell'Organo Amministrativo e può essere rinnovato nel rispetto dei limiti di durata in carica previsti dalla normativa vigente.
8. Ai sensi dell'art. 11 del d. lgs. 175/2016 agli organi di amministrazione e controllo della società si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. La carica di vicepresidente può essere attribuita dall'Assemblea esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali. La società limita ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.
9. Restano ferme le eventuali norme sulla composizione ed i compensi dei componenti dell'organo amministrativo specificamente applicabili a società come ART-ER.

#### Art. 27) NOMINE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Presidente propone all'approvazione formale del Consiglio la nomina del direttore generale e di eventuali altri dirigenti nel rispetto delle norme stabilite dall'ordinamento giuridico.

#### Art. 28) NORME SUL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione questo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.
2. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
3. Per la validità delle deliberazioni relative alla gestione del Fondo Consortile di cui all'art.7 del presente statuto, è necessario il voto favorevole dei due amministratori nominati dai titolari di azioni con diritti diversi, **se esistenti**.
4. Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza di voti dei presenti e,

in caso di parità, è preponderante il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi lo sostituisce.

5. La convocazione è fatta con avviso comunicato mediante telefax, e-mail, entrambi con prova di avvenuta ricezione, ovvero mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, ovvero mediante raccomandata a mano - con indicazione dell'ordine del giorno, ovvero con posta elettronica certificata, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata e, per i casi d'urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima.
6. Il Consiglio di amministrazione, ove precisato nell'avviso di convocazione, può riunirsi anche in tele-conferenza, video-conferenza o audioconferenza, con l'ausilio delle relative tecnologie, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei consiglieri nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Nel caso in cui, in corso di riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno o più luoghi tele, audio, o video collegati, valgono le norme previste all'art. 19 in tema di assemblee.
7. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale, se nominato.
8. Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico è invitato per la trattazione di temi relativi ai contenuti dei programmi di attività della Società.

#### Art. 29) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Organo amministrativo è investito della gestione della Società ed al riguardo, nel rispetto ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi fissati dalla Regione e dagli altri enti pubblici e Pubbliche Amministrazioni soci ai sensi degli artt. 16 e 24 del presente Statuto, ha facoltà di compiere tutti gli atti gestionali che non rientrino nelle competenze che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.
2. Nel caso di Consiglio di Amministrazione, questo può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.
3. Alla chiusura di ogni esercizio, l'Organo amministrativo approva una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, della Società e delle sue eventuali partecipate, che l'Amministratore Unico ovvero il Presidente trasmette all'Assemblea.
4. L'Organo Amministrativo nomina il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza e adotta il piano di prevenzione della corruzione.

#### Art. 30) POTERI DELL'AMMINISTRATORE UNICO OVVERO DEL PRESIDENTE

1. L'Amministratore Unico ovvero il Presidente, ha la rappresentanza legale della Società, con firma libera, anche per la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio. Rappresenta la Società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione con facoltà di nominare avvocati e procuratori.
2. L'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione può conferire procure speciali ad amministratori della Società, dipendenti, o a terzi esclusivamente per determinati atti o categorie di atti. Convoca le Assemblee, se Presidente su delibera del Consiglio di Amministrazione, ne accerta la regolare costituzione e le presiede. Sovrintende al regolare andamento della Società.
3. In caso d'assenza o impedimento, il Presidente è sostituito ad ogni effetto dal Vice Presidente se nominato. Nei confronti dei terzi la firma del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

#### Art. 31) IL COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento e può altresì esercitare la funzione di Organismo di Vigilanza ai sensi del dell'art. 6 nuovo c. 4 bis D.Lgs. 231/01 con il compito di vigilare sul sistema di prevenzione dei reati e per le attività di prevenzione della corruzione in collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza.
2. L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) Sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il Presidente, salvo quanto previsto dall'art. 17, e determina il loro compenso per tutta la durata dell'incarico.
3. La Società assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno, secondo i criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 in merito alla nomina del sindaco effettivo con qualifica di Presidente del Collegio sindacale che rimane riservato alla Regione Emilia Romagna, la nomina degli altri membri effettivi e supplenti spetta all'Assemblea.
5. Per tutta la durata del loro incarico i Sindaci debbono possedere i requisiti di cui agli articoli 2397 e 2399 C. C. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del Sindaco e la sua sostituzione dovrà avvenire nel rispetto delle regole di composizione dell'organo di controllo come previsto nel comma precedente.
6. I Sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza

della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Sindaci. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle modalità di cui agli articoli 19 e 28 del presente Statuto.

7 Restano ferme le eventuali norme sulla composizione ed i compensi dei componenti dei collegi sindacali specificamente applicabili a società come ART-ER.

### **Art. 32) COMITATO TECNICO SCIENTIFICO**

1. L'Assemblea nomina un Comitato Tecnico Scientifico della società e della Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna e ne approva l'eventuale Regolamento.
2. Il Comitato è presieduto da un Presidente nominato dalla Giunta regionale su indicazione della Conferenza Regione Università di cui alla L.R. n. 6/2004 e formato da un minimo di 10 ad un massimo di 20 componenti nominati dall'Assemblea Ordinaria ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. h) del presente Statuto. I Soci Enti di ricerca, Università e Sistema camerale devono essere comunque rappresentati nel Comitato Tecnico Scientifico.
3. I componenti di nomina assembleare sono scelti tra i nominativi indicati, su richiesta della Società, dalle Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative sul territorio regionale, e dai soci della Società. Il Comitato dura in carica tre anni.
4. Il Comitato Tecnico Scientifico coadiuva il Comitato di controllo nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 24 del presente Statuto, con la facoltà di esprimere un parere non vincolante. Il Consiglio, in particolare, supporta gli organi societari svolgendo funzioni consultive sugli aspetti riguardanti la ricerca scientifica ed industriale, lo sviluppo e l'innovazione ed il trasferimento tecnologico e le attività di internazionalizzazione ad essi connesse ed in particolare sui temi di cui alla lettera a) e b) dell'oggetto sociale
5. Il Comitato ha altresì compiti di monitoraggio, indirizzo e valutazione scientifica della Rete Alta Tecnologia.
6. Il Comitato esprime un parere al Comitato di controllo, preventivamente alla sua approvazione, sul programma di attività consortile di ART-ER previsto agli artt. 4 e 5.
7. Il Comitato Tecnico Scientifico è convocato dal Presidente ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
8. Il Comitato tecnico scientifico può riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o nel caso sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.
9. La partecipazione al Comitato tecnico scientifico è a titolo gratuito.
10. Il Comitato non costituisce organo della società consortile ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 9, lettera d) del D. Lgs. 175/2016;
11. Ai lavori del Comitato tecnico scientifico è invitato permanente il Presidente del Consiglio di Amministrazione o suo delegato ovvero

l'Amministratore Unico.

TITOLO VI  
ESERCIZIO - BILANCIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE – REVISIONE  
LEGALE

Art. 33) ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio, corredandolo di una relazione sull'andamento della gestione sociale.
2. Il termine per l'approvazione del bilancio può essere prorogato al massimo fino a 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto. In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 del C.C. le ragioni della dilazione.
3. La Revisione Legale dei Conti viene affidata ad un Revisore legale dei conti oppure ad una Società di Revisione, iscritti nell'apposito Registro, nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta motivata del Collegio Sindacale, e funzionanti ai sensi di legge.
4. Ai sensi dell'art. 11 comma 6 lett. j) del D.Lgs. 118/2011, la Regione Emilia-Romagna procede alla verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, informativa asseverata dai rispettivi organi di revisione. A tal fine l'organo di revisione ha l'obbligo di asseverare la predetta nota sugli esiti delle reciproche partite di credito e debito.

Art. 34) BILANCIO ED UTILE D'ESERCIZIO

1. Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno devoluti ai fondi di riserva ordinaria per una percentuale non inferiore a quella prevista dalla legge e il restante destinato allo sviluppo della Società. I Soci non hanno diritto a percepire utili o avanzi di esercizio.

TITOLO VII  
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 35) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. La Società si scioglie per le cause previste a norma dell'art. 2484 C. C..
2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 2484 C. C., nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'Assemblea Straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in

- quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
  - d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
  - e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo amministrativo liquidativo.

## TITOLO VIII

### RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E DISPOSIZIONI VARIE

#### Art. 36) CONTROVERSIE

1. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci, tra Amministratori, tra liquidatori, tra i predetti e la Società in dipendenza del presente Statuto, eccettuate quelle per le quali la legge dispone diversa disciplina inderogabile, saranno decise da un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna, su istanza della parte più diligente. L'Arbitro dovrà iniziare la sua attività entro 15 (quindici) giorni dalla sua nomina e completarla secondo termini di legge.

L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale. Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 34 e segg. del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

2. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la Legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

#### Art. 37) DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia di consorzi e società consortili, nonché alle disposizioni specificamente riferite ai soggetti conformi al modello in house providing e in materia di società a partecipazione pubblica.

# **ACCORDO**

## **per l'esercizio del controllo analogo congiunto su "ART-ER s.c.p.a."**

**Tra**

**I Soci della Società**

Premesso che il presente accordo viene sottoscritto tra i Soci Pubblici firmatari allo scopo di regolare l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società consortile per azioni ART-ER s.c.p.a, quale attività di interesse comune ad ogni amministrazione partecipante al capitale della medesima e in attuazione di quanto previsto dallo Statuto (art. 24) e dall'art. 3 della L.R. 1/2018 della Regione Emilia-Romagna.

### **Visti:**

- l'art. 15, commi 1 e 2, della L. n. 241/1990, che prevedono che le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti locali possano raggiungere accordi e/o convenzioni per disciplinare e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

- l'art. 5 della L.R.1/2018 intitolato "Ambito di attività della società ART-ER s.c.p.a. che dispone che essa persegua le finalità e quanto previsto dalla L.R. n.1/2018 e ss.mm. con l'obiettivo di favorire la crescita sostenibile della regione attraverso lo sviluppo della ricerca, dell'innovazione e della conoscenza, il consolidamento della ricerca industriale, del trasferimento tecnologico e del sistema delle competenze, il sostegno allo start up e all'accelerazione di impresa, l'attrazione e lo sviluppo di investimenti nelle filiere produttive e l'internazionalizzazione del sistema regionale, la cooperazione con altri soggetti, il supporto alla programmazione integrata delle risorse pubbliche ad impatto territoriale, quali condizioni per valorizzare e accrescere la competitività del territorio regionale, la trasformazione delle città e dei contesti produttivi.

Le relative iniziative di promozione e sviluppo si articolano su quattro principali ambiti: a) ecosistema regionale della ricerca, dell'innovazione e della conoscenza, inteso come rafforzamento, insieme e con il contributo di tutti i soggetti soci, della rete regionale della ricerca e dell'innovazione, del trasferimento tecnologico degli incubatori e acceleratori d'impresa, della Rete politecnica e delle alte competenze, degli sportelli per lo sviluppo e la diffusione delle azioni per la Specializzazione intelligente; b) internazionalizzazione e attrattività del territorio, mediante azioni di promozione delle filiere regionali, del sistema della ricerca, dell'innovazione, della formazione; sviluppo di azioni rivolte a investitori regionali, nazionali e internazionali volto a rafforzare il sistema produttivo, il sistema della conoscenza e l'occupazione, in coerenza con la legislazione per la promozione degli investimenti in Emilia-Romagna; c) valorizzazione del territorio e qualificazione dei sistemi produttivi e delle città, attraverso la promozione di azioni infrastrutturali, di innovazione sociale, di sviluppo della conoscenza e di sostenibilità ambientale; d) supporto alla programmazione degli interventi dei

soci nei seguenti ambiti: 1) messa a punto, gestione, monitoraggio, valutazione di progetti e programmi strategici di livello regionale, nazionale e dell'Unione europea volti ad accrescere la competitività, la sostenibilità, l'occupazione, la ricerca, l'innovazione, la formazione, la conoscenza, la cooperazione europea ed internazionale; 2) partecipazione e sviluppo di reti promosse dai soci a livello europeo ed internazionale; 3) realizzazione di studi e ricerche inerenti agli assetti territoriali, economici e sociali allo scopo di migliorare la programmazione strategica ed operativa; 4) progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture per lo sviluppo regionale dell'innovazione e della conoscenza, ivi comprese funzioni di committenza e stazione appaltante”;

### **Considerato che:**

- ai sensi della L.R.1/2018, ART-ER s.c.p.a., costituita il 01/05/2019 ha capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale e opera a favore della Regione Emilia-Romagna e degli altri soci pubblici ai sensi della vigente normativa in materia di “in house providing
- ai sensi di quanto previsto dall’art.16 TUSP e dell’art.5 D.lgs. 50/2016, per garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, i soci intendono disciplinare l’esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza su AR-TER s.c.p.a, in conformità con il modello organizzativo di società *in house* providing, demandandolo al “Comitato di Controllo” (di seguito denominato Comitato) secondo le disposizioni a tal proposito dettate dal presente Accordo, avente natura pubblicistica.

## **SI ADERISCE AL SEGUENTE ACCORDO**

### **Art. 1 – Finalità**

1. I Soci convengono sulla necessità di dare piena attuazione alla configurazione della società ART-ER s.c.p.a. quale società in house per lo svolgimento delle attività di interesse generale previste dalle L. R. 1/2018

### **Art. 2 – Oggetto dell’Accordo**

1. Il presente Accordo disciplina le modalità con cui i soci pubblici esercitano su ART-ER s.c.p.a. il controllo analogo congiunto a quello esercitato sulle proprie strutture attraverso forme di consultazione e di coordinamento congiunta tra i soci, ai sensi di quanto previsto



dalla normativa nazionale richiamata in premessa.

### **Art. 3 - Durata e disciplina dell'Accordo**

1. La durata del presente Accordo è di cinque anni rinnovabile tacitamente per una sola volta, salvo esplicita e preventiva richiesta di discussione da parte di almeno un socio.
2. Il presente Accordo deve essere costantemente allineato con le clausole dello Statuto della Società.
3. L'adesione al presente Accordo da parte di altri Enti pubblici è requisito necessario per divenire Soci di ART-ER.
4. L'adesione si perfeziona con la sottoscrizione del presente Accordo e comporta la formale accettazione di tutte le clausole, i patti e le condizioni dell'Accordo stesso.
5. La perdita della qualità di Socio di ART-ER determina l'immediato e automatico venir meno della qualità di aderente al presente Accordo.

### **Art. 4 – Organo Amministrativo collegiale e Collegio sindacale**

1. Fatta salva la nomina del Presidente del CDA e del Presidente del collegio sindacale da parte della Regione Emilia-Romagna, gli altri soci designano i restanti componenti degli organi collegiali attraverso la presentazione in Comitato di una lista unica, previa verifica da parte degli stessi soci designanti della inesistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e onorabilità. La lista unica è approvata dal comitato se ottiene la maggioranza, come definita dall'art. 7 comma 4, dei consensi espressi da tutti i soci, i quali riconoscono che i consiglieri di amministrazione così nominati dall'assemblea rappresentano tutti i soci partecipanti al controllo analogo.

### **Art. 5 – “Comitato di controllo” e modalità di esercizio del controllo congiunto**

1. È istituito il “Comitato di Controllo” ai sensi dell'art.24 dello Statuto. Le attività del Comitato di controllo, di cui al presente articolo, costituiscono esercizio del c.d. controllo analogo congiunto e devono essere recepite, per quanto di rispettiva competenza, dagli organi della società. Per mezzo di esso gli enti pubblici soci esercitano in forma collettiva e coordinata le funzioni e i compiti di cui al presente articolo.

2. Il Comitato rappresenta la sede del coordinamento dei soci per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1, d'informazione, di consultazione, di valutazione e verifica, di controllo preventivo, contestuale, successivo e ispettivo, ai fini dell'esercizio del controllo

analogo congiunto sulla gestione e amministrazione della Società.

3. Al Comitato spetta la preventiva e vincolante approvazione, per quanto di competenza, dei seguenti atti e delle loro eventuali modificazioni:

- indirizzi strategici valevoli per il mandato dei rappresentanti dei soci pubblici nominati nell'organo di amministrazione, al fine di assicurare la coerenza tra le competenze esercitate e le funzioni di indirizzo e controllo spettanti ai soci;
- indirizzi e obiettivi strategici per lo sviluppo delle attività della Società contenuti nel piano industriale e nel programma di attività consortile previsto dagli artt. 4 e 5 dello statuto;
- piano industriale, comprensivo degli investimenti finanziari e delle alienazioni/acquisizioni di beni immobili, nonché dell'efficacia ed efficienza e qualità dei servizi della società;
- budget economico;
- bilancio di esercizio;
- modifica dello statuto;
- ogni ulteriore atto necessario per corrispondere alle esigenze informative dei soci, in relazione agli adempimenti imposti dalla normativa vigente anche attraverso l'acquisizione di report periodici;
- programma di reclutamento di personale in relazione al piano industriale della società;
- programma di acquisizione di beni e servizi e di affidamento dei lavori in relazione al piano industriale della società;

4 Spetta inoltre al Comitato la verifica dell'adozione e delle modalità di applicazione dei regolamenti per l'acquisto di beni e servizi, per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi nonché di ogni altro adempimento previsto per legge.

5 L'Assemblea, ove deliberi in senso difforme dal Comitato è tenuta a motivare specificatamente le ragioni della propria decisione, in coerenza con gli obiettivi posti per il raggiungimento dello scopo sociale.

## **Art. 6 – Composizione del Comitato e individuazione dei rappresentanti degli Enti soci**

1. Il Comitato è composto complessivamente da un numero di membri pari al numero dei Soci pubblici della Società.
2. Il Comitato è presieduto dal rappresentante della Regione ed è coadiuvato dal responsabile della Segreteria del Comitato nello svolgimento delle proprie funzioni.
3. Le funzioni di segreteria del Comitato verranno disciplinate nell'atto di cui all'art 7 punto 6.
4. Ciascun Ente socio designa il proprio rappresentante effettivo, e un supplente per il caso di impedimento del primo, con le modalità

individuare dalla disciplina di riferimento di ciascun Ente socio. In qualsiasi momento il socio può sostituire il proprio rappresentante effettivo e supplente, inviandone comunicazione alla Segreteria. È fatta salva la facoltà per il Comitato di richiedere la partecipazione degli amministratori degli enti soci per argomenti di particolare rilevanza.

5. Ai fini della prima istituzione del Comitato, ciascun Ente trasmette entro 15 giorni dalla lettera di richiesta formale della Regione i nominativi alla Segreteria del Comitato.
6. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare di volta in volta e su singoli argomenti i rappresentanti dell'organo amministrativo e il Direttore della Società.
7. I componenti del Comitato rimangono in carica, se non sostituiti dagli enti che rappresentano, fino alla data di cessazione di validità del presente Accordo.

#### **Art. 7 – Modalità di funzionamento del Comitato**

1. Ai fini delle convocazioni:
  - a) per i componenti, le riunioni del Comitato sono convocate a mezzo e-mail.
  - b) la convocazione deve essere inviata con un preavviso non inferiore a 15 giorni e deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'orario della riunione;
  - c) il Comitato è convocato almeno 2 volte l'anno o su espressa richiesta di tanti componenti che rappresentino contemporaneamente almeno il 20% del capitale e del numero dei soci. In ogni caso, è convocato prima di ogni Assemblea che porti all'ordine del giorno una delle materie oggetto di analisi, valutazione e approvazione da parte del Comitato, come indicate all'art. 5 del presente Accordo.
  - d) la Società mette a disposizione del Comitato con mezzi ritenuti idonei la documentazione necessaria ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto almeno 7 giorni prima della data prevista per la convocazione del Comitato.
  - e) la Struttura competente in materia di controllo e vigilanza della Regione Emilia- Romagna rende disponibili alla Società per la condivisione nel Comitato i materiali richiamati all'art. 8 comma 3.
2. Ai fini della validità delle sedute il Comitato è validamente costituito con la presenza dei componenti di tanti Enti soci che rappresentano contemporaneamente la maggioranza del capitale sociale e la maggioranza dei componenti il Comitato.
3. Qualora lo si ritenga opportuno la seduta potrà svolgersi mediante tele-conferenza, videoconferenza o audio conferenza, anche di

parte dei sottoscrittori, previa verifica della fattibilità tecnica e secondo le modalità previste anche per le Assemblee dei Soci all'art. 18 dello Statuto di ART-ER.

4. Ai fini della validità delle deliberazioni:
  - a) il Comitato delibera con tanti voti che rappresentano contemporaneamente la maggioranza del capitale sociale e la maggioranza dei soci;
  - b) ove non si raggiunga il quorum previsto dalla lettera precedente il Comitato delibera con tanti voti che rappresentano la maggioranza del 90% del capitale sociale rappresentato in Comitato;
  - c) le decisioni validamente assunte dal Comitato sono vincolanti per tutti gli enti soci rappresentati in virtù di quanto stabilito nel presente accordo.
5. Di ciascuna riunione e delle relative decisioni assunte deve essere redatto apposito verbale che sarà messo a disposizione dei soci tramite pubblicazione nel sito e/o area dedicata, di cui al comma 8. Eventuali osservazioni dovranno pervenire, da parte dei componenti il Comitato, alla Segreteria entro i 5 giorni successivi dalla data di pubblicazione. Decorso tale termine, il verbale viene sottoscritto da tutti i componenti presenti.
6. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato, nonché le modalità e la tempistica dei propri adempimenti, per quanto non previsto dal presente Accordo, è disciplinato con eventuale atto interno di auto organizzazione dell'organismo medesimo.
7. Il Comitato, se necessario per il suo funzionamento, può avvalersi di appositi Comitati tecnici composti da referenti indicati dagli Enti soci a cui possono essere invitati referenti della Società.
8. Tutta la documentazione ed i verbali del Comitato, e dei Comitati tecnici, sono a disposizione di tutti i soci in un apposito sito dedicato, ad accesso riservato, gestito dalla Segreteria del Comitato.
9. Il Comitato, a seguito di irregolarità, può disporre controlli ispettivi sulla Società, supportato dalla Struttura competente in materia di controllo della Regione Emilia- Romagna nell'ambito del processo di vigilanza, con le modalità previste nell'atto interno di auto organizzazione, di cui al comma 6.

#### **Art 8 – Coordinamento con la Struttura regionale di controllo e di vigilanza sulla società**

1. Per l'esercizio congiunto e coordinato del controllo analogo, di cui al precedente art. 5, ed in particolare per i profili di ordine amministrativo, organizzativo, economico e di bilancio, il Comitato si avvale principalmente dei risultati dell'istruttoria tecnica

compiuta dalla Struttura competente in materia di controllo e vigilanza della Regione Emilia- Romagna, tenendo conto delle specificità normative cui ciascun socio è sottoposto in relazione alla propria natura istituzionale.

2. A tal fine, annualmente la Struttura regionale di cui al punto 1) fornisce alla Società, anche ai fini della sua messa a disposizione del Comitato di Controllo, il Modello amministrativo di controllo analogo, approvato dalla Giunta regionale, con il quale vengono definiti gli ambiti, le modalità e i contenuti dei controlli previsti, che si distinguono in controlli ex-ante, in itinere ed ex-post.
3. La medesima Struttura regionale trasmette alla società, anche ai fini della sua messa a disposizione del Comitato di Controllo, entro 10 giorni dalla conclusione dei relativi procedimenti, le proposte di approvazione dei principali documenti strategici ed organizzativi sottoposti a verifica da parte di ART-ER, nel rispetto di quanto previsto dal Modello di controllo analogo sopra richiamato. Tali proposte attengono, ad esempio, alle modifiche all'organigramma della società qualora queste comportino un incremento delle posizioni dirigenziali o una diversa divisione delle macro divisioni aziendali, al programma triennale di reclutamento di personale, al programma biennale di acquisizione di beni e servizi, al programma triennale di affidamento dei lavori, al piano degli investimenti finanziari, al piano delle alienazioni/acquisizioni beni immobili patrimoniali.
4. Infine, a conclusione dell'attività di controllo analogo, la suddetta Struttura regionale annualmente trasmette gli esiti dei controlli effettuati a ciascun Ente socio, così come già previsto dal Modello di controllo richiamato al comma 2, e allo stesso Comitato.

#### **Art. 9 – Modalità e tempistica delle attività costituenti il controllo analogo congiunto**

1. Ai fini del tempestivo esercizio del potere di controllo, il Comitato riceve dalla Società, la seguente documentazione:
  - a) entro il 30 ottobre dell'esercizio in corso:
    - la relazione semestrale sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria della gestione risultante al 30 giugno dell'esercizio in corso e sulla sua prevedibile evoluzione;
    - la relazione sullo stato di attuazione delle linee strategiche e delle attività rese dalla Società, secondo quanto previsto nel piano industriale;
    - la relazione sui fatti rilevanti che hanno contraddistinto l'andamento delle attività della Società.
  - b) entro il 30 ottobre la proposta del piano triennale e del piano annuale delle attività e relativi budget di previsione, redatti sulla base degli obiettivi/indirizzi/esigenze definiti dai soci, con le indicazioni di natura economica, patrimoniale e finanziaria per l'anno successivo, con particolare riferimento alla macrostruttura organizzativa della Società, all'organizzazione ed al funzionamento delle attività espletare;
  - c) almeno 15 giorni prima dalla data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea di approvazione, il bilancio dell'esercizio

chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente;

2. Per il compiuto svolgimento di tutte le attività di controllo analogo di cui al precedente art. 5 l'Organo amministrativo della Società è tenuto a predisporre, secondo le indicazioni del Comitato tutta la documentazione necessaria (relazioni, modelli contabili, budget, reporting, ecc.) ed a trasmetterla alla Segreteria del Comitato nei tempi previsti all'art. 7, comma 1, lettera d).

#### **Art. 10 – Diritti dei soci**

1. Il Comitato deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i soci partecipanti in ART-ER s.c.p.a., a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta.
2. Ciascun socio, per il tramite del proprio rappresentante componente in seno al Comitato, sottopone al medesimo le proposte e problematiche attinenti alla Società.
3. In ogni caso, ciascun Socio ha il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare le iniziative e le attività gestite nel territorio di competenza e formulare osservazioni e indicazioni. Qualora invece i soci richiedano informazioni e documenti concernenti l'attività della Società nel suo complesso, la relativa richiesta è inoltrata agli amministratori e al Comitato e il relativo riscontro è fornito dalla Società.

#### **Art. 11 – Modalità di controllo sulle attività affidate dai soci**

1. Le attività sono affidate dai soci ad ART-ER s.c.p.a, quale organismo deputato al loro esercizio istituzionale, sia congiuntamente che disgiuntamente con appositi contratti/convenzioni che ne disciplinano i relativi rapporti e ne definiscono le finalità ed i risultati attesi, nell'ambito della programmazione annuale e pluriennale dell'attività societaria, in modo da garantire, in conformità al modello organizzativo prescelto, il controllo strutturale e sostanziale degli Enti soci sulle prestazioni, coordinato con il controllo analogo congiunto
2. I contratti/convenzioni di cui al comma 1 individuano, in esecuzione del presente Accordo, gli specifici compiti affidati alla Società e in particolare disciplinano:
  - a) la verifica sulla corretta applicazione delle procedure;
  - b) il rispetto delle modalità e dei tempi di programmazione;
  - c) il conseguimento degli obiettivi assegnati, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza.

A tal fine le convenzioni prevedono altresì:

- a) l'obbligo per la Società di segnalare immediatamente all'Ente interessato ogni eventuale disservizio, nonché le misure adottate per la risoluzione dello stesso;
- b) la facoltà per l'Ente di indire riunioni anche urgenti con la Società, che è tenuta a partecipare con personale di livello adeguato alle questioni da trattare, per il confronto in merito a problemi emersi o a possibili sviluppi concernenti l'attività di prestazioni richiesta ai sensi del precedente comma 1;
- c) la facoltà per il personale designato dall'Ente interessato di accedere agli uffici e locali della Società per verificare le modalità di svolgimento dell'attività di prestazioni richiesta ai sensi del precedente comma 1
- d) la facoltà per l'Ente interessato di fornire alla Società, nel rispetto del programma generale concordato nonché dell'equilibrio economico-finanziario e tecnico operativo del rapporto, indicazioni in merito alle prestazioni da effettuare dalla Società in conformità alle convenzioni di cui al precedente comma 1, emanando apposite direttive.

#### **Art.12 - Risoluzione delle controversie**

1. Qualsiasi controversia tra le parti relativa all'interpretazione, alla validità, all'efficacia ed all'esecuzione del presente Accordo è rimessa alla competenza del Foro di Bologna.

#### **Art.13 – Registrazione e spese**

1. Il presente Accordo è soggetto a imposta di bollo solo in caso d'uso, in quanto è redatta sotto forma di corrispondenza, ai sensi dell'art. 24 del DPR n. 642/72; è, inoltre, soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR n.131/1986 e ss.mm., a cura e spese della parte richiedente.

#### **Art. 14 – Sottoscrizione ed entrata in vigore**

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione ed impegna tutti i soci di ART-ER s.c.p.a che l'hanno sottoscritto.
2. A decorrere dalla data di sottoscrizione, il presente Accordo sostituirà integralmente il precedente Accordo perfezionato in data 31/12/2019 di pari oggetto.

3. La sottoscrizione del presente atto avverrà ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge n. 241 del 1990.



**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

**Parere del Collegio dei Revisori**

Verbale n.27 del 12/12/2022

**OGGETTO:** parere sulla PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO AVENTE ad OGGETTO **“ACQUISIZIONE DI AZIONI NELLA SOCIETA' ART-ER ATTRATTIVITÀ RICERCA TERRITORIO S.C.P.A. E ATTI CONSEGUENTI”**

L'organo di revisione nelle persone di:

Beatrice Conti – Presidente  
Enrico Falzoni – Revisore effettivo  
Marcello Piolanti – Revisore effettivo

in data 7/12/22, si è riunito in teleconferenza per approvare la proposta indicata in oggetto.

**PREMESSO:**

- di aver ricevuto in data 1/12/2022, tramite mail, la richiesta di parere sulla proposta indicata in oggetto;

VISTI:

- l'art. 239 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

**ESAMINATI**

- la proposta di deliberazione, con i relativi Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa;
- la Relazione sui riflessi organizzativi della eventuale assunzione da parte della Città metropolitana di Bologna di una partecipazione in Arte-er s. cons. p.a., ai sensi dell'art. 3, comma 30, della L. 24 dicembre 2007 n. 244 “Finanziaria 2008”;

**considerato che**

- ART-ER s.cons.p.a. svolge, senza finalità di lucro, attività di promozione, sviluppo e internazionalizzazione nell'ambito della ricerca, innovazione e attrattività nell'ambito del territorio regionale. La società consortile per azioni ART-ER è stata individuata dalla Regione Emilia-Romagna come società in house per favorire la crescita sostenibile della regione attraverso lo sviluppo di ricerca, innovazione, conoscenza, consolidamento della ricerca industriale, del trasferimento tecnologico e del sistema delle competenze, ivi incluso il sostegno alle start-up e lo sviluppo di investimenti nelle filiere produttive e l'internazionalizzazione del sistema regionale tramite azioni di supporto e di programmazione

integrata delle risorse pubbliche ad impatto territoriale, valorizzando e accrescendo la competitività del territorio regionale, trasformazione delle città e dei contesti produttivi;

- Alla luce della stretta connessione tra la Città metropolitana di Bologna e la Regione Emilia-Romagna, per un proficuo esercizio della funzione di promozione dello sviluppo economico e delle serie di attività fondate su un tessuto costante di sviluppo di relazioni istituzionali in Italia e all'estero e di scambio tra gli attori del territorio e per poter perseguire a pieno le proprie finalità istituzionali in tale ambito, appare necessario per la Città metropolitana aderire alla compagine consortile di ART-ER s.c.p.a.

- Il capitale sociale ammonta a Euro 1.598.122,00 i.v. ed è diviso in n. 1.598.122 azioni del valore di 1,00 Euro e nella compagine sociale non vi è la presenza di soci privati. Per lo strategico investimento la Città metropolitana intende sottoscrivere n. 8.500 azioni del valore nominale di 1,00 Euro per complessivi Euro 8.500,00 (quota di partecipazione corrispondente allo 0,53% del capitale sociale);

Visto

- le motivazioni analitiche ex art 5 del D.lgs 175/2016 contenute nella relazione informativa e istruttoria;
- che l'assunzione di una partecipazione nella società ART-ER non determina processi di riorganizzazione interna, né comporta processi di mobilità o trasferimento del personale o di rideterminazione della pianta organica come risulta dalle relazioni della dirigente dell'Area Sviluppo Economico, in atti al P.G 70698/2022, inviata alla dirigente dell'Area Risorse Programmazione e Organizzazione;
- che per la sottoscrizione è stata regolarmente stanziata con specifico provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2022-2024, tramite applicazione di avanzo di amministrazione quota disponibile (D.C. n. 48 del 23/11/2022) sul seguente capitolo di bilancio 300100 "Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate - Cdc 129".

### **RICHIAMATI**

come previsto dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità tecnica secondo competenza (Agriesti Carmelina - U.o. Società - Settore Affari istituzionali e partecipazioni societarie e Trombetti Giovanna - Area Sviluppo economico) ed il parere di regolarità contabile (Barbieri Anna - Area Risorse, programmazione e organizzazione).

Tutto ciò premesso, il Collegio

### ***DELIBERA***

di esprimere parere favorevole alla proposta di Deliberazione del Consiglio Metropolitano relativamente all'acquisizione delle azioni indicata in oggetto.

Si da atto che, in esito all'approvazione la deliberazione dovrà essere inviata alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Bologna, 12/12/2022

L'Organo di revisione:

Dott.ssa Beatrice Conti – Presidente (firmato digitalmente)

Dott. Enrico Falzoni – Revisore effettivo (firmato digitalmente)

Rag. Marcello Piolanti – Revisore effettivo (firmato digitalmente)